

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 28 GENNAIO 2002

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 5

S O M M A R I O

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 12 DICEMBRE 2001 - N. VII/373	[5.2.3]
Ordine del giorno collegato alla finanziaria 2002: riconoscimento dello stato di crisi del settore aeronautico e aeroportuale	344
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 12 DICEMBRE 2001 - N. VII/374	[3.4.0]
Ordine del giorno collegato al Bilancio di previsione 2002: progetto di riordino della scuola superiore e della formazione professionale	344
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 DICEMBRE 2001 - N. VII/386	[4.3.0]
Ordine del giorno concernente il riordino degli enti regionali in agricoltura e foreste	344
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 20 DICEMBRE 2001 - N. VII/391	[3.5.0]
Piano di riparto previsto dall'art. 6 della l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale», dall'art. 6 della l.r. 11 aprile 1980, n. 38 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo», dall'art. 6 della l.r. 8 novembre 1977, n. 58 «Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale», ai sensi dell'art. 4 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 «Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001» e d.g.r. 7/5282 del 22 giugno 2001	345
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 20 DICEMBRE 2001 - N. VII/392	[1.2.0]
Decreto n. 48 del 30 marzo 2001 adottato dal Direttore dell'Agenzia regionale per il Lavoro concernente «Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2000»	350
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 20 DICEMBRE 2001 - N. VII/393	[1.3.3]
Rettifica della deliberazione consiliare n. VII/314 del 16 ottobre 2001 recante «Referendum consultivo per il distacco di una porzione di territorio dal comune di Remedello, in Provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Acquafredda, in Provincia di Brescia»	350
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 20 DICEMBRE 2001 - N. VII/394	[4.6.4]
Proroga al 31 dicembre 2002 del Programma tecnico-finanziario per l'incremento dei flussi turistici verso la Lombardia approvato con d.c.r. 30 marzo 1999, n. 1223.	351
COMUNICATO REGIONALE 24 GENNAIO 2002 - N. IO	[1.8.0]
Consiglio Regionale - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi	351
COMUNICATO REGIONALE 24 GENNAIO 2002 - N. II	[1.8.0]
Consiglio Regionale - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi	352

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 17 GENNAIO 2002 - N. 548	[2.2.1]
Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area ex-opificio Cantoni, situato in comune di Legnano (MI)	353

5.2.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Aeroporti ed eliporti
 3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
 1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale
 1.3.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali / Circoscrizioni comunali e provinciali
 4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
 2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6157	[5.3.5]
Ditta Quetti Bernardina - con sede legale in Gianico (BS) - via delle Bosche 1. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Gianico (BS), via delle Bosche 1, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore rimorchi e simili. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	358
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2001 - N. 7/6355	[5.3.5]
Ditta System Eco Green s.r.l. con sede legale in Gaggiano (MI) - Fraz. Barate, via Mazzini, 2. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	359
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 OTTOBRE 2001 - N. 7/6494	[5.3.5]
Ditta F.lli Palmieri s.r.l. con sede legale in viale Brianza 95 - Cologno Monzese (MI). Modifica ed integrazione dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 7/30895 dell'8 agosto 1997 relativa all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi effettuate presso l'impianto sito in viale Brianza 95 - Cologno Monzese. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	360
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2001 - N. 7/6741	[5.3.5]
Ditta C.T.M. 2000 s.r.l., con sede legale in Mornago (VA) - via Laghetto n. 12. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	360
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 NOVEMBRE 2001 - N. 7/6886	[5.3.5]
Ditta Se.Ge Ecologia s.r.l. con sede legale in Legnano (MI), via F.lli Cervi n. 7. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Legnano (MI), via F.lli Cervi n. 7, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), selezione, recupero (R3 - R4), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni	365
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 7/7031	[5.3.5]
Comune di Cavenago Brianza con sede legale in piazza Libertà 18, Cavenago Brianza (MI) - Approvazione del progetto e autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, nell'impianto situato nel comune di Cavenago Brianza in via del Luisetto - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.	367
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 7/7034	[5.3.5]
Integrazione della d.g.r. 6/5731 del 27 luglio 2001, avente per oggetto: «Ditta Vomar s.p.a. con sede legale in Cortenuova (BG) - loc. Casette - Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Cortenuova (BG) - loc. Casette ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3 - R5 - R6 - R8) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 15 del d.P.R. 203/88»	375
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 7/7035	[5.3.5]
Ditta ASM Brescia s.p.a., con sede legale in Brescia (BS), via Lamarmora n. 230 - Rinnovo dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 21350 del 2 dicembre 1996 come aggiornata ed integrata dalla d.g.r. n. 4329 del 20 aprile 2001, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali nell'impianto sito in Brescia (BS), via Verzano n. 126/c - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	375
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001 - N. 7/7037	[5.3.5]
Ditta F.lli Felappi s.n.c. - Integrazione all'autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 7/604 del 28 luglio 2000 avente per oggetto: «Rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R 13) e smaltimento (D14 e D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Artogne (BS), via Fermi, 2 - Artt. 28 e 57 del d.lgs. 22/97» - Art. 28 del d.lgs. 22/97	377
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001 - N. 7/7127	[5.3.5]
Ditta Estri dei F.lli Saronni s.n.c. con sede legale in Spirano (BG), via Campo Romano, 2 - Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Spirano (BG), via Campo Romano, 2, e contestuale rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D15, D14) e recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	378
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7179	[3.1.0]
Estinzione dell'IPAB asilo infantile scuola materna con sede in Ostiano (CR), via Mazzini 1, ed adempimenti conseguenti	381
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II DICEMBRE 2001 - N. 7/7347	[5.3.5]
Ditta R.E.A. s.p.a. - Integrazione e modifica dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 34242 del 21 gennaio 1998 avente per oggetto: «Ditta R.E.A. s.p.a. - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Dalmine (BG), e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani - art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, l.r. 18 febbraio 1995, n. 9 e art. 6 d.P.R. 203/88» - Art. 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni	381
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7554	[5.3.4]
Modifica dei termini previsti dalle d.g.r. n. 1728 del 20 ottobre 2000 e n. 2442 del 1° dicembre 2000 relativi alla consegna e ultimazione dei lavori in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche.	382
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2001 - N. 7/7664	[1.2.0]
Disposizioni e procedure per l'attuazione dell'art. 8 della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 - Contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale	382

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

CIRCOLARE REGIONALE 15 GENNAIO 2002 – N. 2	[1.2.0]	
Direzione Generale Presidenza – Chiarimenti in merito alle modalità applicative relative alla disciplina dettata dalla d.g.r. n. 7/7664 del 27 dicembre 2001 – Allegazione modulistica concernente la presentazione dell’istanza di ammissione e richiesta di erogazione del contributo, ai sensi della legge regionale 12 settembre 1986, n. 50		385
CIRCOLARE REGIONALE 23 GENNAIO 2002 – N. 6	[2.3.0]	
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Chiarimenti in merito alla manovra fiscale di cui alla l.r. 27/2001 (legge finanziaria regionale per il 2002)		395
COMUNICATO REGIONALE 24 GENNAIO 2002 – N. 12	[4.6.1]	
Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati – Avviso relativo alla procedura di concessione di incentivi fiscali di cui alla legge n. 449/1997 – art. 11 – e di contributi a fondo perso di cui alla l.r. 13/2000 – Integrazioni del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 53 Serie Ordinaria del 31 dicembre 2001		403

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 12 DICEMBRE 2001 – N. 31148	[5.3.1]	
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente – Definizione della data di passaggio delle funzioni delegate alle province lombarde di cui alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche, art. 3, c. 58 e d.g.r. n. 7/6296 del 1° ottobre 2001 – Delega alle Province delle funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale di cui all’art. 34 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86		410
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 17 DICEMBRE 2001 – N. 31453	[5.3.4]	
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente – Definizione della data di passaggio delle funzioni delegate alle province lombarde di cui alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche, art. 3, c. 58 e d.g.r. n. 7051 del 23 novembre 2001 – Delega alle province delle funzioni relative alla promozione e coordinamento della «Giornata del verde pulito» di cui alla l.r. 20 luglio 1991, n. 14		410
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 24 DICEMBRE 2001 – N. 32040	[3.1.0]	
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Depubblicizzazione dell’IPAB Scuola materna Davide Bernasconi con sede in via 5 Giornate 3, Cernobbio (CO), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd. e contestuale riconoscimento all’ente della personalità giuridica di diritto privato		410

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 NOVEMBRE 2001 – N. 26932	[5.3.5]	
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Volturazione dell’autorizzazione, rilasciata alla ditta Gotti Angelo per l’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi nell’impianto sito in Corte Franca (BS), frazione Colombaro – via Malpensa, a favore della ditta Gotti Luca con sede legale in Corte Franca (BS), via G.B. Vighenzi 11		411

1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale
2.3.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari
4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell’inquinamento
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2002011]

[5.2.3]

D.C.R. 12 DICEMBRE 2001 – N. VII/373**Ordine del giorno collegato alla finanziaria 2002: riconoscimento dello stato di crisi del settore aeronautico e aeroportuale**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 234 presentato in data 11 dicembre 2001, collegato al progetto di legge n. 167 concernente la legge finanziaria 2002;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 234 collegato alla legge finanziaria 2002: riconoscimento dello stato di crisi del settore aeronautico e aeroportuale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che:

– l'attacco, alle Twin Towers, la criticità della congiuntura economica mondiale, i preoccupanti segnali di crisi italiana (vedi ristrutturazione del gruppo FIAT), ma ancor più le sofferenze del settore del trasporto aereo e dei suoi principali protagonisti, le compagnie, mettono fortemente a rischio realtà non ancora consolidate quali l'HUB di Malpensa e lo sviluppo del sistema aeroportuale lombardo;

– come sempre, i primi ad esserne danneggiati, sono i lavoratori. Non sono stati rinnovati i 700 contratti a tempo determinato, primo caso nella storia recente della SEA, e si prevedono nel comparto più di mille esuberi. Questa situazione oltre a creare drammi famigliari e a frustrare legittime aspettative di persone e famiglie, rappresenta uno spreco e una dispersione di risorse. Infatti si interrompe così un processo di avviamento al lavoro e di consolidamento di competenze diffuse assolutamente necessario;

ritenuto necessario, pur nell'impossibilità di continuare a caricare i costi di questi lavoratori sui bilanci delle imprese, sostenere la continuità del processo formativo per le seguenti ragioni:

– il crollo del trasporto passeggeri è in larga misura dovuto a fattori temporanei, infatti nessuna delle previsioni di forte sviluppo a livello europeo e italiano di questo settore è stata rivista;

– il trasporto merci, infatti, non ha subito nello stesso periodo alcuna significativa variazione e anzi siamo sul mercato in carenza di personale professionalmente preparato; inoltre le previsioni di sviluppo per questo settore sono più del doppio rispetto a quelle passeggeri;

– una delle criticità di Malpensa è sempre stata la mancanza di esperienza e di competenza, che si acquisiscono con lunghi affiancamenti formativi;

– è doveroso dare un'opportunità ai giovani in modo che siano pronti per rispondere alle domande future del mercato del lavoro aeroportuale;

ciò premesso:

– il Consiglio impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo affinché siano avviate le procedure necessarie al riconoscimento dello stato di crisi del settore aeronautico e aeroportuale per poter avviare e reperire tutti i fondi ed i percorsi per sostenere l'occupazione anche attraverso progetti formativi e di riavviamento al lavoro».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002012]

[3.4.0]

D.C.R. 12 DICEMBRE 2001 – N. VII/374**Ordine del giorno collegato al Bilancio di previsione 2002: progetto di riordino della scuola superiore e della formazione professionale**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 238 presentato in data 11 dicembre 2001, collegato al progetto di legge n. 168 concernente il Bilancio di previsione 2002;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 238 collegato al Bilancio di previsione 2002: progetto di riordino della scuola superiore e della formazione professionale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
con riferimento alla legge finanziaria e di bilancio
della Lombardia

vista la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, confermata dal recente referendum, per la parte inerente alle competenze regionali e statali sulla istruzione e sulla formazione;

viste le leggi 196/1997 e 144/1999 sul riordino della formazione professionale, che regolano i rapporti Regione-Province e istituiscono l'obbligo formativo fino a 18 anni;

visto il rapporto conclusivo del gruppo di lavoro istituito con d.m. 18 luglio 2001 che tende ad unificare formazione e istruzione e accentra le competenze attribuendo al Governo la definizione dei piani di studio e la verifica annuale dei risultati;

impegna il Presidente della Giunta e l'Assessore alla partita:

1. a farsi carico di un'azione rivolta al Ministero per l'Istruzione l'Università e la Ricerca affinché il progetto di riordino della scuola superiore e della formazione professionale tenga effettivamente conto delle competenze della Regione e in particolare:

a) entri nel merito delle risorse finanziarie destinate a questo settore;

b) rimetta alla decisione della Regione la parte preponderante dei piani di studio dei corsi di formazione e di istruzione professionale;

c) chiarisca la competenza sugli istituti superiori di istruzione professionale;

d) imposti nel futuro Servizio Nazionale di Valutazione un settore di valutazione regionale tramite il quale esperire i monitoraggi e gli interventi valutativi nazionali previsti dal gruppo di lavoro, anche per i corsi di istruzione e formazione professionale;

2. a farsi portavoce, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, della esigenza che la revisione della legge 30/2000 eviti la centralizzazione dei piani di studio, della valutazione e della definizione degli standard della istruzione e della formazione professionale che risultino in difformità dal dettato costituzionale. Inoltre, sempre in quella sede, andrà chiarito la copertura del maggiore onere finanziario derivante dall'eventuale trasferimento degli istituti di istruzione professionale dallo Stato alle Regioni».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002013]

[4.3.0]

D.C.R. 19 DICEMBRE 2001 – N. VII/386**Ordine del giorno concernente il riordino degli enti regionali in agricoltura e foreste**

Presidenza del Vice Presidente Prosperini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 259 presentato in data 19 dicembre 2001, collegato al progetto di legge n. 132 concernente il riordino degli enti regionali in agricoltura e foreste;

a norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 259 concernente il riordino degli enti regionali in agricoltura e foreste, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

valutato che la competitività sempre più spinta derivante dall'ampliamento dei mercati dei prodotti agricoli interni ed esterni all'Unione Europea, la crescente richiesta di sicurezza e qualità dei prodotti alimentari da parte dei consumatori, il ruolo multifunzionale, anche in termini di tutela ambientale, che le imprese agricole sono chiamate a svolgere nel territo-

rio, disegnano un nuovo scenario e assegnano all'agricoltura, e a quella lombarda in particolare, nuovi importanti obiettivi e funzioni da svolgere e chiamano anche il settore pubblico e istituzionale ad uno sforzo per l'ammodernamento delle sue strutture organizzative e funzionali;

evidenziato che tale ammodernamento, da perseguirsi con necessità e urgenza, richiede il completamento del riassetto del sistema pubblico istituzionale in agricoltura già avviato della Regione Lombardia con le leggi regionali 11/98 e 7/2000, coinvolgendo anche il riordino degli Enti Agricoli Regionali così da giungere alla formazione di una struttura organizzativa con compiti nuovi, chiaramente definiti e operativamente strutturati;

considerato come, per assicurare il necessario coordinamento con le politiche regionali, l'attività di tale struttura debba essere sempre coerente con gli obiettivi del PRS e del DPEFR, che deve dettare annualmente le linee di indirizzo e le priorità sulla cui base l'ente stesso formuli i suoi programmi triennali e annuali di attività ed i relativi bilanci;

sottolineato come l'organismo in oggetto debba essere finalizzato al sostegno e allo sviluppo del settore agroalimentare, agroambientale e forestale della Lombardia, operando in particolare attraverso la fornitura di servizi e l'attuazione di azioni ed interventi nei campi della sperimentazione, del trasferimento delle innovazioni e della formazione dei tecnici, del miglioramento della qualità, della valorizzazione e della promozione dei prodotti, della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, del territorio e delle risorse acqua e suolo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio forestale;

considerato che per operare con efficacia ed efficienza l'organismo deve essere articolato sul territorio, deve essere strutturato in modo da assicurare la partecipazione attiva dei soggetti e delle forze a vario titolo operanti in campo agricolo, agroalimentare e agroambientale, e in particolare delle associazioni agricole, delle cooperative, degli Enti Locali e, per assicurare il supporto scientifico necessario ad un ente di sviluppo, degli enti ed istituti operanti nel campo della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione;

impegna la Giunta regionale affinché:

- vengano attentamente valutate le situazioni e le potenzialità degli Enti esistenti, specialmente sotto gli aspetti delle loro specificità funzionali e territoriali al fine di definire le soluzioni più adeguate;

- tale riordino debba avvenire in modo da assicurare snellezza operativa, efficacia ed efficienza nel perseguimento e nell'attuazione degli obiettivi, delle azioni e degli interventi, coordinamento con i documenti di piano e di indirizzo della Regione;

- le risorse finanziarie finora stanziare a favore degli Enti attualmente esistenti vengano aumentate in modo più conseguente alle nuove esigenze di mercato, alle nuove situazioni sociali e occupazionali e alle nuove funzioni ambientali e territoriali dell'agricoltura;

- siano garantiti gli attuali livelli occupazionali, sia per il personale alle dirette dipendenze degli Enti regionali, che per quello assunto per lavori in economia diretta con contratto di lavoro stagionale, valorizzandone la professionalità».

Il vice presidente: Pier Gianni Prosperini

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002014]

[3.5.0]

D.C.R. 20 DICEMBRE 2001 – N. VII/391

Piano di riparto previsto dall'art. 6 della l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale», dall'art. 6 della l.r. 11 aprile 1980, n. 38 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo», dall'art. 6 della l.r. 8 novembre 1977, n. 58 «Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale», ai sensi dell'art. 4 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 «Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001» e d.g.r. 7/5282 del 22 giugno 2001

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Premesso che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 18 dicembre 1978, n. 75, il Consiglio regionale approva il piano

di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo musicale;

Premesso che, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, della l.r. 8 novembre 1977, n. 58, il Consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo teatrale;

Premesso che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 11 aprile 1980, n. 38, il Consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo cinematografico ed audiovisivo;

Preso atto che l'art. 4 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6, prevede che la Giunta regionale stabilisce modalità e termini per la presentazione e valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali;

Vista la l.r. 2 febbraio 2001, n. 5 e la l.r. 13 agosto 2001, n. 14 concernenti il bilancio per l'esercizio finanziario 2001;

Richiamata la d.g.r. n. 7/5282 del 22 giugno 2001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Estratto dal 2° Supplemento Straordinario al n. 28 del 12 luglio 2001, recante «Approvazione e modalità termini per la presentazione e valutazione di progetti in materia di beni e attività culturali in attuazione dell'art. 4, comma 9 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 (Collegato ordinamentale)»;

Vista la proposta della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 7/6924 del 16 novembre 2001;

Vista la d.g.r. n. 7/7074 del 23 novembre 2001 con la quale la Giunta regionale rettifica parzialmente, a causa di mero errore materiale, l'Allegato «E» della succitata d.g.r. n. 7/6924 del 16 novembre 2001;

Vista inoltre la d.g.r. n. 7/7291 dell'11 dicembre 2001 «Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni e integrazioni relative alla D.G. Culture, Identità e Autonomie della Lombardia – 30° provvedimento»;

Sentita la relazione della VII Commissione consiliare «Cultura, Formazione Professionale, Commercio, Sport e Informazione»

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare:

- 1) gli stanziamenti per tipologia di intervento e per le iniziative promozionali in campo musicale e per le iniziative in campo teatrale di cui agli Allegati «A» e «B» che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

- 2) le modalità di ripartizione degli stanziamenti disponibili di cui all'Allegato «C», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- 3) le soglie minime di punteggio per l'assegnazione del contributo relativamente alle tipologie di intervento di cui all'Allegato «D», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- 4) la deroga al motivo di esclusione delle domande dei soggetti che hanno rendicontato nell'ultimo consuntivo presentate spese in misura inferiore al 50% delle spese preventivate;

- 5) i piani di riparto per:

- specifiche iniziative in campo teatrale, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 8 novembre 1977, n. 58 di cui all'Allegato «E» che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- specifiche iniziative promozionali in campo musicale, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 18 dicembre 1978, n. 75, di cui all'Allegato «F» che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- specifiche iniziative promozionali in campo cinematografico ed audiovisivo, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11 aprile 1980, n. 38, di cui all'Allegato «G», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- 6) di disporre che all'impegno di spesa, alla liquidazione e al pagamento delle somme assegnate a ciascuno dei beneficiari si provveda con decreto del direttore generale competente o di suo delegato, con imputazioni ai capitoli dell'UPB 2.4.1.6.2.63 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001:

- cap. 441 per interventi promozionali in campo teatrale di cui all'Allegato «E»;

- cap. 1106 per interventi promozionali in campo musicale di cui all'Allegato «F»;

• cap. 961 per interventi promozionali in campo cinematografico ed audiovisivo di cui all'Allegato «G».

Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

•

ALLEGATO A

Interventi per iniziative in campo musicale e della danza
(l.r. 75/78)
Distribuzione dello stanziamento
tra le diverse tipologie d'intervento – anno 2001

	Lire	Euro
Stagione di musica e danza	1.011.000.000	522.137,9
Festival e rassegne	1.252.000.000	646.604,04
Ricerca e documentazione	110.000.000	56.810,26
Sistema sinfonico orchestrale	718.000.000	370.816,05
Bande e cori	309.000.000	159.585,18
TOTALE	3.400.000.000	1.755.953,46

ALLEGATO B

Interventi in campo teatrale
(l.r. 58/77)
Distribuzione dello stanziamento
tra le diverse tipologie d'intervento – anno 2001

	Lire	Euro
Sostegno e promozione della produzione	1.250.000.000	645.571,13

	Lire	Euro
Festival e rassegne	265.000.000	136.861,08
Altri percorsi	725.000.000	374.431,25
Lombardia Teatro ragazzi	260.000.000	134.378,79
TOTALE	2.500.000.000	1.291.142,25

ALLEGATO C

Modalità di ripartizione degli stanziamenti 2001 (ll.rr. 58/77 – 75/78 – 38/80)	
Quota degli stanziamenti da ripartirsi in base al punteggio dell'iniziativa	0,2
Quota degli stanziamenti da ripartirsi in base alla spesa preventivata	0,2
Quota dello stanziamento da ripartirsi in base ai contributi assegnati ai soggetti proponenti nelle due precedenti annualità	0,6

ALLEGATO D

Punteggio minimo per l'ammissione al contributo delle iniziative «Festival e Rassegne» e delle iniziative promozionali in campo cinematografico e audiovisivo	
Tipologie	
Festival e Rassegne in campo musicale	60% del punteggio massimo attribuito alle iniziative della stessa tipologia
Festival e Rassegne in campo teatrale	65% del punteggio massimo attribuito alle iniziative della stessa tipologia
Iniziative promozionali in campo cinematografico e audiovisivo	65% del punteggio massimo attribuito alle iniziative della stessa tipologia

ALLEGATO E

INTERVENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN CAMPO TEATRALE
l.r. 8 novembre, n. 58

Interventi 2001 – l.r. 58/77 – Produzione

SOGGETTO		CONTRIBUTO IN LIRE	CONTRIBUTO IN EURO
A.T.I.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE INDIPENDENTE PER LA RICERCA	MILANO	13.983.000	7.221,62
ALTANA COOPERATIVA PER IL TEATRO E L'ANIMAZIONE	CREMONA	10.000.000	5.164,57
ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI	MILANO	21.413.000	11.058,89
ASSOCIAZIONE TEATRALE DUENDE	MILANO	11.967.000	6.180,44
ASSOCIAZIONE TEATRO DEI BURATTINI DI COMO	COMO (CIVIGLIO)	11.141.000	5.753,85
BIEMMEBI S.R.L.	MILANO	13.998.000	7.229,36
C.R.T. – CENTRO DI RICERCA PER IL TEATRO – SOC. COOP. A R.L.	MILANO	74.982.000	38.724,97
CENTRO CULTURALE TEATRO CAMUNO	BRENO	11.638.000	6.010,53
CENTRO TEATRALE CORNIANI – ARTISTI ASSOCIATI	MANTOVA	10.000.000	5.164,57
COMPAGNIA STABILE TEATRO FILODRAMMATICI – SOC. COOP. A R.L. – ONLUS	MILANO	48.680.000	25.141,12
COMPAGNIA TEATRALE INSTABILE QUICK	SOMMA LOMBARDO	12.617.000	6.516,14
COMTEATRO	CORSICO	10.000.000	5.164,57
COOPERATIVA TEATRO CITTÀ MURATA SOC.COOP.A R.L.	COMO (CIVIGLIO)	22.757.000	11.753,01
COOPERATIVA TEATRO LABORATORIO A RESPONSABILITÀ LIMITATA	BRESCIA	17.806.000	9.196,03
ELSINOR SOC. COOP. A.R.L.	MILANO	64.678.000	33.403,40
ERBAMIL PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	BERGAMO	19.323.000	9.979,50
F.M.N. S.R.L. – TEATRO CARCANO	MILANO	37.055.000	19.137,31
FAMA FANTASMA S.R.L.	VOGHERA	10.000.000	5.164,57
GRUPPO DI ANIMAZIONE TEATRALE LA BARACCA DI MONZA	MACHERIO	13.196.000	6.815,17
IL TEATRO DI GIANNI E COSETTA COLLA S.A.S.	MILANO	19.898.000	10.276,46
IL TEATRO PROVA S.C.A.R.L.	BERGAMO	22.251.000	11.491,68
IL TELAIO PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURALE ARTISTICA E TEATRALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	BRESCIA	14.194.000	7.330,59
PANDEMONIUM TEATRO PICCOLA SOC.COOP.A R.L.	BERGAMO	38.629.000	19.950,21
PICCOLO PARALLELO – PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	ROMANENGO	15.242.000	7.871,84
QP PRODUZIONI ASSOCIAZIONE CULTURALE	MILANO	13.455.000	6.948,93
QUELLI DI GROCK COOPERATIVA A R. L.	MILANO	40.975.000	21.161,82
SEZIONE AUREA – PICCOLA SOCIETÀ COOP. A R.L.	BERGAMO	19.521.000	10.081,76
T.T.B. – TEATRO TASCABILE DI BERGAMO – SOC. COOP. A R.L.	BERGAMO	23.802.000	12.292,71
TEATRIDITHALIA – ELFO PORTAROMANA ASSOCIATI – COOP. TEATRO DELL'ELFO A R.L.	MILANO	121.460.000	62.728,85
TEATRO ALL'IMPROVVISIO PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA	MANTOVA	31.445.000	16.239,99

SOGGETTO		CONTRIBUTO IN LIRE	CONTRIBUTO IN EURO
TEATRO APERTO PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA	RHO	10.000.000	5.164,57
TEATRO ARSENALE	MILANO	10.000.000	5.164,57
TEATRO CULTURA SRL PRODUZIONI	MILANO	14.306.000	7.388,43
TEATRO DEGLI INCAMMINATI SOC. COOP. A R.L.	MILANO	64.116.000	33.113,15
TEATRO DEI BURATTINI DI VARESE S.N.C. DI ENRICO COLOMBO E C.	CAZZAGO BRABBIA	12.900.000	6.662,29
TEATRO DEL BURATTO – SOC. COOP. A R.L.	MILANO	63.931.000	33.017,61
TEATRO DEL SOLE SOC. COOP A R.L.	MILANO	26.382.000	13.625,17
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI LANDO E MAGRI CHIARA S.N.C.	VILA D'ADDA	10.000.000	5.164,57
TEATRO FRANCO PARENTI – SOC.COOP. A R.L.	MILANO	88.510.000	45.711,60
TEATRO INVITO SOC. COOP. A R.L.	LECCO	24.159.000	12.477,08
TEATRO LA RIBALTA – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CERNUSCO LOMBARDONE	22.977.000	11.866,63
TEATRO LABORATORIO MANGIAFUOCO	MILANO	18.847.000	9.733,66
TEATRO LITTA SCRL – TEATRO DEGLI EGUALI	MILANO	39.708.000	20.507,47
TEATRO OUT OFF S.A.S. DI BENIAMINO BERTOLDO & C.	MILANO	48.058.000	24.819,89

Interventi 2001 – l.r. 58/77 – Festival

SOGGETTO		CONTRIBUTO IN LIRE	CONTRIBUTO IN EURO
ACCADEMIA DEI LICINI	ERBA	10.000.000	5.164,57
ASSOCIAZIONE OLINDA. ONLUS	MILANO	13.766.000	7.109,55
ASSOCIAZIONE TEATRI 90 FESTIVAL / BLU PROJECT	MILANO	26.301.000	13.583,33
C.R.T. – CENTRO DI RICERCA PER IL TEATRO – SOC. COOP. A R.L.	MILANO	15.365.000	7.935,36
CENTRO SERVIZI PER LO SPETTACOLO SOC. COOP. A R.L.	MILANO	30.241.000	15.618,17
COMTEATRO	CORSICO	10.000.000	5.164,57
COMUNE DI COLLE BRIANZA	COLLE BRIANZA	10.000.000	5.164,57
COOPERATIVA TEATRO LABORATORIO A RESPONSABILITÀ LIMITATA	BRESCIA	10.000.000	5.164,57
FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO	TORRE BOLDONE	23.797.000	12.290,12
MILANO OLTRE	MILANO	81.218.000	41.945,60
TANGRAM SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	VIMERCATE	14.312.000	7.391,53
TEATRO DELLE MOIRE	CUSANO MILANINO	10.000.000	5.164,57
TEATRO INVITO SOC. COOP. A R.L.	LECCO	10.000.000	5.164,57

Interventi 2001 – l.r. 58/77 – Altri percorsi

SOGGETTO	CONTRIBUTO IN LIRE	CONTRIBUTO IN EURO
COMUNE DI ABBIEATEGRASSO	12.260.000	6.331,76
COMUNE DI ASOLA	10.000.000	5.164,57
COMUNE DI BERGAMO	34.303.000	17.716,02
COMUNE DI BRESCIA	37.186.000	19.204,97
COMUNE DI BRESSO	14.541.000	7.509,80
COMUNE DI CANZO	10.000.000	5.164,57
COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI	11.260.000	5.815,30
COMUNE DI CASALMAGGIORE	19.883.000	10.268,71
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	12.203.000	6.302,32
COMUNE DI CESANO MADERNO	12.864.000	6.643,70
COMUNE DI COMO	26.506.000	13.689,21
COMUNE DI CREMONA	42.520.000	21.959,75
COMUNE DI DALMINE	10.000.000	5.164,57
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	13.218.000	6.826,53
COMUNE DI GALLARATE	16.759.000	8.655,30
COMUNE DI JERAGO CON ORAGO	12.714.000	6.566,23
COMUNE DI LECCO	22.828.000	11.789,68
COMUNE DI LODI	10.888.000	5.623,18
COMUNE DI MANTOVA	23.993.000	12.391,35
COMUNE DI MELZO	10.000.000	5.164,57
COMUNE DI MONZA	12.248.000	6.325,56
COMUNE DI NEMBRO	15.751.000	8.134,71
COMUNE DI NOVATE MILANESE ISTITUZIONE BIBLIOTECA, ATTIVITÀ CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	12.207.000	6.304,39
COMUNE DI OLGINATE	10.000.000	5.164,57
COMUNE DI OSNAGO	18.434.000	9.520,37

SOGGETTO	CONTRIBUTO IN LIRE	CONTRIBUTO IN EURO
COMUNE DI PALAZZOLO S/OGLIO	11.266.000	5.818,40
COMUNE DI PAVIA	34.914.000	18.031,58
COMUNE DI PEGOGNAGA	18.141.000	9.369,04
COMUNE DI PONTERANICA	11.767.000	6.077,15
COMUNE DI ROMANENGO	27.140.000	14.016,64
COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI	10.000.000	5.164,57
COMUNE DI SARONNO	12.425.000	6.416,98
COMUNE DI SONDRIO	18.979.000	9.801,84
COMUNE DI SORESINA	17.884.000	9.236,32
COMUNE DI TIRANO	16.771.000	8.661,50
COMUNE DI TREVIGLIO	13.963.000	7.211,29
COMUNE DI URGNANO	18.534.000	9.572,01
COMUNE DI VARESE	25.403.000	13.119,55
COMUNE DI VIGEVANO	17.414.000	8.993,58
COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA	17.940.000	9.265,24
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA	19.893.000	10.273,88

Interventi 2001 – l.r. 58/77 – Lombardia Teatro ragazzi

SOGGETTO	CONTRIBUTO IN LIRE	CONTRIBUTO IN EURO
PROVINCIA DI BERGAMO	45.430.000	23.462,64
PROVINCIA DI BRESCIA	14.948.000	7.720,00
PROVINCIA DI COMO	24.468.000	12.636,67
PROVINCIA DI LECCO – SETTORE CULTURA	21.358.000	11.030,49
PROVINCIA DI LODI	18.390.000	9.497,64
PROVINCIA DI MANTOVA	22.749.000	11.748,88
PROVINCIA DI MILANO	42.251.000	21.820,82

SOGGETTO	CONTRIBUTO IN LIRE	CONTRIBUTO IN EURO
PROVINCIA DI PAVIA	39.946.000	20.630,39
PROVINCIA DI VARESE	30.460.000	15.731,28

ALLEGATO F

INTERVENTI PROMOZIONALI
DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN CAMPO MUSICALE
l.r. 18 dicembre 1978, n. 75

Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali
e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma)
L.r. 75/78 – anno 2001

PROVINCE	CONTRIBUTO IN LIRE	CONTRIBUTO IN EURO
BERGAMO	63.791.000	32.945,30

PROVINCE	CONTRIBUTO IN LIRE	CONTRIBUTO IN EURO
BRESCIA	47.051.000	24.299,81
COMO	38.908.000	20.094,31
CREMONA	4.072.000	2.103,01
LECCO	23.978.000	12.383,60
LODI	4.524.000	2.336,45
MANTOVA	8.143.000	4.205,51
MILANO	56.552.000	29.206,67
PAVIA	10.858.000	5.607,69
SONDRIO	20.359.000	10.514,55
VARESE	30.764.000	15.888,28

Inteventi 2001 – l.r. 75/78 – Rassegne e Festival

SOGGETTO		CONTRIBUTO IN LIRE	CONTRIBUTO IN EURO
ARTEMUSICA	Scanzorosciate	24.879.000	12848,93
ALL'UNISONO	Lumezzane	22.226.000	11478,77
AMICI DELLA MUSICA	Casteggio	16.891.000	8723,47
ARCI MILANO	Milano	23.131.000	11946,16
ASSAMI ASSOCIAZIONE AMICI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA G. VERDI DI MILANO	Milano	13.002.000	6714,97
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CAPPELLA MUSICALE	Milano	13.311.000	6874,56
ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA GENTIUM	Lecco	25.710.000	13278,11
ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELL'ACCADEMIA	Voghera	36.919.000	19067,07
CENTRO ATTIVITÀ MUSICALI E TEATRALI AUTUNNO MUSICALE	Como	112.520.000	58111,73
CLUSONE JAZZ PROMOTION	Clusone	31.020.000	16020,49
COMITATO LOMBARDIA EUROPA MUSICA 2000 – Il canto delle Pietre	Lodi	182.991.000	94506,96
COMITATO LOMBARDIA EUROPA MUSICA 2000 – Festival Lombardia Europa Musica	Lodi	70.308.000	36311,05
COMUNE DI BOLLATE	Bollate	65.661.000	33911,08
COMUNE DI BRESCIA	Brescia	36.259.000	18726,21
COMUNE DI CREMONA TEATRO A. PONCHIELLI – La Danza	Cremona	48.521.000	25059,01
COMUNE DI CREMONA TEATRO A. PONCHIELLI – Monteverdi	Cremona	129.363.000	66810,41
COMUNE DI LEGNANO	Legnano	33.631.000	17368,96
COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	Trezzo sull'Adda	30.413.000	15707,00
DANZARTE	Brescia	19.681.000	10164,39
ENTE FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO	Brescia	196.272.000	101366,03
GRUPPO DA CAMERA CARONTE	Brescia	23.794.000	12288,58
MUSICA PER LA VITA	Lecco	14.234.000	7351,25
ORCHESTRA GUIDO CANTELLI – Festival Novecentomusica	Milano	15.018.000	7756,15
PROVINCIA DI MILANO	Milano	48.778.000	25191,73
SALA GREPPI	Bergamo	17.467.000	9020,95

Interventi 2001 – l.r. 75/78 – Stagioni

SOGGETTO		CONTRIBUTO IN LIRE	CONTRIBUTO IN EURO
AMICI DELLA MUSICA	Sondalo	11.571.000	5.975,92
700 MUSICA	Castelmella	10.000.000	5.164,57
A.GI.MUS. ASSOCIAZIONE GIOVANILE MUSICALE -SEZIONE DI VARENNA	Varenna	10.000.000	5.164,57
ACCADEMIA CONCERTANTE D'ARCHI DI MILANO	Milano	29.215.000	15.088,29
ACCADEMIA DEGLI INVAGHITI	Mantova	10.000.000	5.164,57
ACCADEMIA DI BELLE ARTI «TADINI»	Lovere	10.000.000	5.164,57
ACCADEMIA L'OTTOCENTO	Vigevano	10.000.000	5.164,57
AMICI DEL CONSERVATORIO	Mantova	10.000.000	5.164,57
ARTI.CO	Castiglione d/Stiviere	10.000.000	5.164,57
ASSOCIAZIONE AMICI DEL CONSERVATORIO	Darfo Boario Terme	10.000.000	5.164,57
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DIOCESANA DI MUSICA SANTA CECILIA	Brescia	11.906.000	6.148,94
ASSOCIAZIONE APPUNTAMENTI MUSICALI BRUNATE	Brunate	10.000.000	5.164,57
ASSOCIAZIONE CENTRO DI RICERCA PER IL TEATRO CRT	Milano	10.000.000	5.164,57
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA OGGI	Milano	10.000.000	5.164,57
ASSOCIAZIONE CULTURALE RINASCENZE	Sesto S. Giovanni	10.000.000	5.164,57
ASSOCIAZIONE CULTURALE SECONDO MAGGIO	Milano	11.325.000	5.848,87

SOGGETTO		CONTRIBUTO IN LIRE	CONTRIBUTO IN EURO
ASSOCIAZIONE GIOSUÈ CARDUCCI	Como	10.000.000	5.164,57
ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	Milano	128.781.000	66.509,84
ASSOCIAZIONE MUSICA LAUDANTES	Cesano Boscone	10.000.000	5.164,57
ASSOCIAZIONE MUSICA RARA	Milano	14.035.000	7.248,47
ASSOCIAZIONE MUSICALE ARMONIA	Varese	10.000.000	5.164,57
C.R.A.M.S. CENTRO RICERCA ARTE MUSICA E SPETTACOLO SOC.COOP. A R.L.	Lecco	10.000.000	5.164,57
CIRCOLO MUSICALE DI SONDRIO	Sondrio	11.736.000	6.061,14
COMO JAZZ CLUB	Como	10.000.000	5.164,57
COMUNE DI CASALMAGGIORE	Casalmaggiore	13.416.000	6.928,79
COMUNE DI CREMONA TEATRO A. PONCHIELLI	Cremona	25.496.000	13.167,59
COMUNE DI PAVIA CIVICA ISTITUZIONE TEATRO G. FRASCHINI	Pavia	77.478.000	40.014,05
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	San Pellegrino Terme	10.000.000	5.164,57
COMUNE DI SARONNO	Saronno	10.000.000	5.164,57
COMUNE DI VARESE	Varese	12.321.000	6.363,27
COMUNE DI VIGEVANO	Vigevano	10.000.000	5.164,57
GIOVENTÙ MUSICALE D'ITALIA	Milano	61.717.000	31.874,17
I CONCERTI DEL QUARTETTO	Milano	56.535.000	29.197,89
I MADRIGALISTI AMBROSIANI	Milano	12.421.000	6.414,91
LA SOCIETÀ DEI CONCERTI	Milano	62.947.000	32.509,41
LES CULTURES – LABORATORIO DI CULTURA INTERNAZIONALE	Lecco	10.000.000	5.164,57
MILANO MUSICA	Milano	51.048.000	26.364,09
MUSICA APERTA	Bergamo	12.157.000	6.278,57
NOVURGIA	Milano	10.934.000	5.646,94
NUOVA POLIFONICA AMBROSIANA	Milano	14.722.000	7.603,28
ORCHESTRA SINFONICA DI LECCO	Lecco	10.000.000	5.164,57
PROVINCIA DI BERGAMO	Bergamo	16.441.000	8.491,07
PROVINCIA DI VARESE	Varese	10.181.000	5.258,05
SENTIERI SELVAGGI	Milano	10.000.000	5.164,57
SERATE MUSICALI	Milano	76.969.000	39.751,17
SOCIETÀ DEI CONCERTI DI BRESCIA	Brescia	13.263.000	6.849,77
SOCIETÀ DEL QUARTETTO DI BUSTO ARSIZIO	Busto Arsizio	10.000.000	5.164,57
SOCIETÀ DELLA MUSICA	Mantova	12.925.000	6.675,21
SOCIETÀ UMANITARIA FONDAZIONE P.M. LORIA	Milano	11.460.000	5.918,60

Interventi 2001 – l.r. 75/78 – Sistema Sinfonico orchestrale

SOGGETTO		CONTRIBUTO IN LIRE	CONTRIBUTO IN EURO
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA STABILE DI COMO	Como	43.500.000	22.465,88
FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI	Milano	162.933.000	84.147,87
MILANO CLASSICA SOC. COOP A R.L.	Milano	77.496.000	40.023,34
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	Mantova	60.171.000	31.075,73
ORCHESTRA GUIDO CANTELLI	Milano	66.746.000	34.471,43
ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE VERDI	Milano	235.584.000	121.668,98
ORCHESTRA STABILE DI BERGAMO G. DONIZETTI S.C.R.L.	Bergamo	71.570.000	36.962,82

Inteventi 2001 – l.r. 75/78 – Ricerca e Documentazione

SOGGETTO		CONTRIBUTO IN LIRE	CONTRIBUTO IN EURO
A.M.I.S. – ANTIQVAE MVSICAE ITALICAE STVDIOSI COMO	Como	11.775.000	6.081,28
ACCADEMIA L'OTTOCENTO	Vigevano	10.000.000	5.164,57
AGON, ACUSTICA, INFORMATICA, MUSICA – CENTRO STUDI ARMANDO GENTILUCCI	Milano	11.775.000	6.081,28
ARCIPELAGO MUSICA	Milano	10.331.000	5.335,52
ASSOCIAZIONE GIACOMO CARISSIMI	Milano	11.670.000	6.027,05
ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELL'ACCADEMIA	Voghera	10.000.000	5.164,57
CENTRO STUDI MUSICALI LUCA MARENZIO	Brescia	13.012.000	6.720,14
ENSEMBLE ZEFIRO	Mantova	10.000.000	5.164,57
FONDAZIONE MM&T	S. Donato Milanese	10.180.000	5.257,53
FONDAZIONE RUSSOLO E PRATELLA	Varese	11.257.000	5.813,76

ALLEGATO G

INTERVENTI PROMOZIONALI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN CAMPO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO
l.r. 11 aprile 1980, n. 38

Interventi 2001 – l.r. 38/80

SOGGETTO		CONTRIBUTO IN LIRE	CONTRIBUTO IN EURO
AGIS ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLO SPETTACOLO	MILANO	58.531.000	30.228,74
AIACE ASSOCIAZIONE ITALIANA CINEMA D'ESSAI	MILANO	52.747.000	27.241,55
ANTEO SERVICE S.R.L.	MILANO	18.071.000	9.332,89
ASSOCIAZIONE CINEVIDEOSCUOLA	BERGAMO	12.436.000	6.422,66
ASSOCIAZIONE CULTURALE APRILE	MILANO	29.709.000	15.343,42
BERGAMO FILM MEETING	TORRE BOLDONE	145.412.000	75.099,03
C.O.E. CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO	MILANO	36.457.000	18.828,47
C.S.E.I. CENTRO STUDI PER L'EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE	MILANO	20.545.000	10.610,61
CENTRO DI INIZIATIVA GAY-ARCIGAY	MILANO	10.000.000	5.164,57
COMUNE DI CREMONA	CREMONA	15.694.000	8.105,27
COMUNE DI DERVIO	DERVIO	10.000.000	5.164,57
F.E.D.I.C. FEDERAZIONE ITALIANA DEI CINECLUB	MILANO	10.000.000	5.164,57
FILMMAKER	MILANO	61.882.000	31.959,39
FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	MILANO	91.730.000	47.374,59
LAB80 FILM	TORRE BOLDONE	27.037.000	13.963,45
PROVINCIA DI BERGAMO	BERGAMO	32.506.000	16.787,95
PROVINCIA DI BRESCIA	BRESCIA	21.891.000	11.305,76
PROVINCIA DI COMO	COMO	46.803.000	24.171,73
PROVINCIA DI LECCO	LECCO	26.312.000	13.589,01
PROVINCIA DI LODI	LODI	13.325.000	6.881,79
PROVINCIA DI MANTOVA	MANTOVA	27.906.000	14.412,25
PROVINCIA DI MILANO	MILANO	66.930.000	34.566,46
PROVINCIA DI PAVIA	PAVIA	38.716.000	19.995,15
PROVINCIA DI SONDRIO	SONDRIO	14.839.000	7.663,70
PROVINCIA DI VARESE	VARESE	38.521.000	19.894,44

[BUR2002015]

[1.2.0]

D.C.R. 20 DICEMBRE 2001 – N. VII/392

Decreto n. 48 del 30 marzo 2001 adottato dal Direttore dell'Agenzia regionale per il Lavoro concernente «Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2000»

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'art. 9 della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego» e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le disposizioni dell'art. 79 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del regolamento dell'Agenzia regionale per il Lavoro approvato con delibera della Giunta regionale n. 6/49790 dell'11 maggio 2000 che stabilisce la trasmissione del bilancio consuntivo alla Giunta regionale entro il 31 marzo per l'approvazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6461 del 19 ottobre 2001 con la quale ha trasmesso a questo al Consiglio per gli adempimenti di competenza il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2000 dell'Agenzia regionale per il Lavoro approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia medesima n. 48 del 30 marzo 2001 accertando la piena legittimità dell'atto e che non sussistono impedimenti di natura giuridico contabile all'approvazione dello stesso;

Udita la relazione della I Commissione Consiliare «Programmazione e bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di approvare il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2000 dell'Agenzia regionale per il Lavoro di cui all'alle-

gato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*) (1).

Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: M.E. Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

[BUR2002016]

[1.3.3]

D.C.R. 20 DICEMBRE 2001 – N. VII/393

Rettifica della deliberazione consiliare n. VII/314 del 16 ottobre 2001 recante «Referendum consultivo per il distacco di una porzione di territorio dal comune di Remedello, in Provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Acquafredda, in Provincia di Brescia»

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la deliberazione consiliare n. VII/314 del 16 ottobre 2001 recante «Referendum consultivo per il distacco di una porzione di territorio dal comune di Remedello, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Acquafredda, in provincia di Brescia»;

Preso atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della l.r. 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali», qualora i residenti nella porzione interessata al distacco aventi diritto al voto siano in numero inferiore a quindici, il consiglio regionale può stabilire che le consultazioni avvengano mediante convocazione presso la sede del comune interessato, garantendo comunque agli elettori la segretezza del voto;

Considerato che da ulteriori verifiche gli elettori residenti nella porzione di territorio del comune di Remedello (BS) interessata al distacco risultano essere dodici;

Vista la l.r. 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali»;

Su proposta della II Commissione «Affari Istituzionali»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di sostituire il decimo capoverso delle premesse e il punto 3) del dispositivo della deliberazione consiliare n. VII/314 del 16 ottobre 2001 recante «Referendum consultivo per il distacco di una porzione di territorio dal comune di Remedello, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Acquafredda, in provincia di Brescia» con il seguente:

“di dare atto che, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 10 della l.r. 28/92, partecipano al referendum consultivo gli elettori residenti nella porzione di territorio del comune di Remedello interessata al distacco e che essendo gli stessi in numero inferiore a quindici, la consultazione avrà luogo presso la sede del comune di Remedello, garantendo agli elettori la segretezza del voto”;

– di trasmettere al Presidente della Giunta regionale il presente provvedimento per l'indizione del referendum presso la sede del comune.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002017]

[4.6.4]

D.C.R. 20 DICEMBRE 2001 – N. VII/394

Proroga al 31 dicembre 2002 del Programma tecnico-finanziario per l'incremento dei flussi turistici verso la Lombardia approvato con d.c.r. 30 marzo 1999, n. 1223

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 11 agosto 1973 n. 28 «Interventi diretti per la promozione del turismo regionale» con la quale si prevede che il Consiglio regionale approvi, su proposta della Giunta regionale, il programma triennale degli interventi riguardanti l'incremento del turismo verso la Lombardia e che tale programma venga attuato mediante programma esecutivi annuali approvati con delibera della Giunta Regionale;

Preso atto che il programma triennale deve indicare le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta l'attività promozionale e la tipologia delle azioni promozionali previste;

Richiamata la d.c.r. 30 marzo 1999 n. VI/1223 «Programma tecnico-finanziario per l'incremento dei flussi turistici verso la Lombardia – triennio 1999-2001 ai sensi della l.r. 11 agosto 1973, n. 28 «Interventi diretti per la promozione del turismo regionale», così come modificata dalla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 «legge di programmazione economico-finanziaria» ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, a seguito dell'esito affermativo del Referendum del 7 ottobre 2001 che ha confermato la legge costituzionale «Modifica al titolo V della parte II Costituzione» la Regione sta rivedendo la propria legislazione turistica, ridefinendo i compiti della Regione stessa e degli enti locali e provvedendo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a ridefinire altresì l'organizzazione periferica del turismo sul territorio lombardo, disciplinando la promozione ed il riconoscimento di forme aggregative tra soggetti pubblici e privati per la valorizzazione e lo sviluppo di zone territoriali che si caratterizzano quali «destinazioni» turistiche;

Considerato che a tal fine è in corso di predisposizione un progetto di legge;

Ritenuto, pertanto, non opportuno adottare un piano triennale che vincoli le scelte della Regione in un momento in cui il quadro normativo è ancora in via di definizione;

Considerata altresì la particolare situazione di crisi economica conseguente agli attentati negli USA dell'11 settembre 2001, con particolare riferimento ai suoi effetti sulla filiera lombarda del turismo (drastica riduzione della mobilità delle merci e delle persone con conseguente contrazione dei flussi turistici internazionali);

Preso atto di conseguenza dell'attuale difficoltà a prevedere interventi mirati di promozione della «destinazione Lombardia» su specifici mercati internazionali, date le ripercussioni che l'attuale situazione di incertezza potrà esercitare sull'andamento dell'incoming estero in Lombardia;

Vista la proposta della Giunta Regionale approvata con deliberazione n. 7/6747 del 9 novembre 2001;

Sentito il parere della competente Commissione Consiliare;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di prorogare al 31 dicembre 2002, per quanto espresso in premessa, il Programma tecnico-finanziario per l'incremento dei flussi turistici verso la Lombardia approvato con d.c.r. 30 marzo 1999 n. 1223;

2. di stabilire che nel «programma esecutivo» relativo all'anno 2002 dovranno essere privilegiate le azioni che, attraverso qualificate forme di promozione, siano finalizzate ai seguenti obiettivi prioritari:

– partecipazione diretta della Regione a fiere e workshop in Italia e all'estero, con divulgazione di materiale informativo e promo-pubblicitario;

– continuazione e potenziamento del piano di comunicazione del turismo lombardo mediante la realizzazione di una campagna pubblicitaria;

– organizzazione di educational-tour e workshop, differenziati per tipologie di prodotto da promuovere; per aree geografiche e per segmento di domanda, realizzati in collaborazione con operatori pubblici e privati;

– partecipazione ad eventi di grande rilievo o legati a segmenti del turismo Lombardo che consentano di veicolare l'immagine della Regione e di diffondere messaggi promozionali;

– sostegno alle iniziative di consorzi e di associazioni finalizzate alla penetrazione dei mercati extra regionali, alla commercializzazione dei prodotti ed alla produzione di materiale promozionale connesso al raggiungimento di tali obiettivi;

– incentivazione dei viaggi collettivi allo scopo di incrementare, riducendo i costi del trasporto, soggiorni prolungati soprattutto nei periodi dell'anno caratterizzati da calo della domanda turistica;

3. di stabilire altresì che il citato «programma esecutivo» relativo all'anno 2002 definirà le tipologie di spesa ammissibili al finanziamento regionale, l'entità del finanziamento concesso e le modalità di erogazione.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2002018]

[1.8.0]

COM.R. 24 GENNAIO 2002 – N. 10

Consiglio Regionale – Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

C O M U N I C A

Il Consiglio regionale deve procedere alla nomina di due componenti nel Consiglio di amministrazione della:

• **Fondazione «Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano – Teatro d'Europa».**

Scadenza presentazione candidature: giovedì 28 febbraio 2002.

Le proposte di candidatura vanno presentate al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano.

Oltre ai requisiti professionali di cui all'art. 5 della l.r. n. 14/95, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione, i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti esperti del settore teatrale o amministrativo.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) titolo di studio;

c) rapporti intercorrenti e precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;

d) disponibilità all'accettazione dell'incarico.

Dovranno inoltre essere allegati:

1) il curriculum professionale, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica o presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;

2) la specifica dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/95.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 14/95 e successive modificazioni.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il servizio segreteria del Servizio per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – ufficio atti, prerogative e nomine – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – telefono 02/67482.373-491. Milano, 23 gennaio 2002

Il presidente: Attilio Fontana

[BUR2002019]

[1.8.0]

COM.R. 24 GENNAIO 2002 – N. II

Consiglio Regionale – Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

C O M U N I C A

Il Consiglio regionale deve procedere alla designazione di un rappresentante nel Consiglio direttivo, per il triennio 2002/2003/2004, della:

• Associazione tessile di Como.

Scadenza presentazione candidature: giovedì 28 febbraio 2002.

Le proposte di candidatura vanno presentate al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a:

a) dati anagrafici completi e residenza;

b) titolo di studio;

c) rapporti intercorrenti e precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;

d) disponibilità all'accettazione dell'incarico.

Dovranno inoltre essere allegati:

1) il curriculum professionale, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica o presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;

2) la specifica dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/95.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 4/95 e successive modificazioni.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il servizio segreteria del Servizio per l'Ufficio di Presidenza del

Consiglio regionale – ufficio atti, prerogative e nomine – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – telefono 02/67482.491-373. Milano, 23 gennaio 2002

Il presidente: Attilio Fontana

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR20020110]

[2.2.1]

D.P.G.R. 17 GENNAIO 2002 - N. 548

Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area ex-opificio Cantoni, situato in comune di Legnano (MI)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento» e per gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali», l'Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2001 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, dal Vice Sindaco del comune di Legnano e dalla Direttrice dell'Agenzia del Demanio - Filiale di Milano, avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area ex-opificio Cantoni, nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto;

2. di dare atto che gli allegati all'Accordo di Programma medesimo sono conservati in copia originale presso l'ufficio tecnico del comune di Legnano;

3. di disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma», la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il presidente

L'assessore al territorio e urbanistica:

Alessandro Moneta

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'attuazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area ex Cantoni in Legnano

TRA

- Comune di Legnano, con sede in Legnano, piazza S. Magno 6, nella persona di Carmelo Eugenio Tomasello, Vice Sindaco;
- Regione Lombardia, con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, nella persona di Alessandro Moneta, Assessore al Territorio e Urbanistica;
- Agenzia del Demanio, filiale di Milano, via Manin n. 27, nella persona di Giuliana Dionisio, Direttrice;

PREMESSO CHE

– in data 20 luglio 1999 la Società Centro Alto Milanese s.r.l., con sede in Milano, piazza Repubblica 3, ha presentato al comune di Legnano, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9 – che disciplina la formazione dei Programmi Integrati di Intervento (P.I.I. in seguito) di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 – proposta di P.I.I. finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area ex Cantoni, unitamente al progetto degli interventi per la riqualificazione del fiume Olona;

– con deliberazione n. 80 in data 22 luglio 1999 il Consiglio Comunale di Legnano ha approvato, ai sensi dell'art. 5 della succitata legge regionale, il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali;

– l'Autorità di Bacino del fiume Po ha espresso parere di competenza in ordine al progetto di riqualificazione del fiume Olona con nota prot. 4394 del 23 settembre 1999, successivamente integrata con nota prot. 6144 del 15 novembre 1999;

– con nota in data 6 agosto 1999 il Sindaco di Legnano, rilevata la conformità dell'intervento proposto agli obiettivi generali definiti con la sopra citata delibera consiliare di approvazione del Documento di Inquadramento, ha chiesto alla Regione Lombardia l'attivazione della procedura di Accordo di Programma;

– ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, dell'art. 7 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14 e dell'art. 34 del

d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco del comune di Legnano ha promosso, con lettera prot. 34459 del 14 ottobre 1999, l'Accordo di Programma per l'attuazione del P.I.I. finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area ex Cantoni;

– la proposta di P.I.I. prevede l'integrale riprogettazione del comparto ex Cantoni mediante localizzazione di funzioni residenziali, terziarie e commerciali e di spazi a parco, con interventi sull'assetto del fiume Olona, oltre alla definizione di un nuovo impianto viabilistico;

– con deliberazione n. 6/46934 del 3 dicembre 1999, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 27 dicembre 1999, la Giunta regionale ha manifestato la propria adesione alla proposta di Accordo di Programma, definendo le modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate;

– in conformità a quanto stabilito dalla l.r. 15 maggio 1993 n. 14, in data 1 febbraio 2000 si è insediata la Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate, per verificare la possibilità di definire l'Accordo di Programma, come prescritto dal comma 3 dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal comma 2 dell'art. 7 della citata l.r. n. 14/93;

– i suddetti rappresentanti hanno nominato in pari data la Segreteria Tecnica, con il compito di provvedere agli atti istruttori dell'Accordo di Programma ed alla sua redazione;

– gli atti di progetto relativi al presente Accordo di Programma sono stati depositati in libera visione al pubblico dal 2 febbraio 2000 al 2 marzo 2000, dandone altresì notizia mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sulla stampa cittadina e reso noto a mezzo di manifesti murali. Entro i trenta giorni successivi al deposito sono pervenute all'amministrazione comunale n. 17 osservazioni;

– tali osservazioni sono state esaminate dalla Segreteria tecnica, che ha formulato una proposta di controdeduzioni fatta propria dalla Conferenza dei Rappresentanti, le osservazioni medesime verranno controdedotte dal Consiglio Comunale di Legnano in sede di ratifica del presente Accordo di Programma;

– il Magistrato per il Po ha espresso parere di competenza in ordine al progetto di riqualificazione del fiume Olona con nota prot. 265 del 7 febbraio 2000, esprimendo parere favorevole all'esecuzione dei lavori in conformità agli elaborati tecnici visti (ai sensi dell'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904 n. 523) come da nota prot. 2772 del 6 dicembre 2000;

– ad esito delle procedure previste dalle vigenti norme nazionali e regionali, ivi compresa la procedura di verifica ai sensi dell'art. 1.6 e dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed ai sensi della l.r. 20/99, con Decreto dirigenziale n. 3514 del 16 febbraio 2001 la Regione ha emesso pronuncia di compatibilità ambientale relativa allo studio presentato dalla Società Centro Alto Milanese s.r.l. in data 7 agosto 2000, come integrato in data 23 novembre 2000, le cui prescrizioni (da I a XVII) si intendono qui integralmente richiamate;

– per quanto attiene agli adempimenti in materia di tutela geologica, si fa riferimento allo studio effettuato ai sensi della l.r. 41/97 ed allegato alla variante generale del PRG di Legnano adottata con deliberazione consiliare n. 38 del 23 aprile 2001;

– a seguito di processi di riorganizzazione interna alla Regione Lombardia, comportanti l'istituzione di una Struttura specificamente dedicata ai P.I.I., la Conferenza dei Rappresentanti ha provveduto in data 24 luglio 2001 a modificare la composizione della Segreteria Tecnica;

– con nota n. 32212/5676 del 23 ottobre 2001 il comune di Legnano ha comunicato di voler modificare come segue la composizione della Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma:

- escludere il Magistrato per il Po, l'Autorità di Bacino del fiume Po ed il Consorzio Fiume Olona, in quanto nello svolgimento dell'iter amministrativo detti soggetti hanno ritenuto di partecipare alla formazione dell'Accordo di Programma mediante espressione del parere di competenza;
- inserire l'Agenzia del Demanio, filiale di Milano, che agisce in nome e per conto del Demanio dello Stato, quale soggetto interessato alla conclusione dell'Accordo medesimo in quanto proprietario dell'area corrispondente all'alveo del fiume Olona, per la parte ricompresa nell'ambito del P.I.I.;

– con deliberazione n. 7/6764 del 9 novembre 2001 la Giunta regionale ha preso atto della nuova composizione della Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, come sopra indicata;

– ad esito dei lavori della Segreteria Tecnica, gli elaborati di P.I.I. e lo schema di Convenzione, che costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma, sono stati approvati dalla Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 4 dicembre 2001;

– con deliberazione n. 7/7364 dell'11 dicembre 2001 la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

– il presente Accordo di Programma dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Legnano entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 e, per quanto attiene alle controdeduzioni alle osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 7-bis comma 2, della l.r. 15 maggio 1993 n. 14;

– il decreto di approvazione del presente Accordo di Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, determinando variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del comune di Legnano, come in seguito meglio specificato;

– per effetto dell'approvazione regionale dell'Accordo di Programma, le opere pubbliche previste entro l'ambito di P.I.I. sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e inderogabili, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti come sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali» e della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento».

Articolo 2 – Perimetro del Programma Integrato di Intervento

Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, le aree oggetto del P.I.I., per una superficie complessiva pari a mq. 110.556, individuate negli elaborati di progetto n. 04 «Estratto catastale», e n. 14 «Elenco catastale delle proprietà interessate», sono censite come, segue:

a) aree di proprietà della Società Centro Alto Milanese s.r.l., della superficie di mq. 108.156, individuate in catasto di Legnano al foglio 24, mappali 374, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 260, 261, 262, 263, 264, 273, 275, 278, 279, 282, 283, 352, 359, 360, 361, 362;

b) aree di proprietà del comune di Legnano, della superficie complessiva di mq. 2400, corrispondenti all'intero tracciato della via Cantoni ed a parte della piazza IV Novembre;

c) area di proprietà del Demanio dello Stato, come individuata nell'elaborato n. 21 di P.I.I. e costituente l'alveo del fiume Olona (che attualmente scorre tombinato al di sotto degli edifici esistenti), che forma oggetto di permuta, previa sdemanializzazione, con le aree che andranno a costituire il nuovo sedime di scorrimento del fiume medesimo, da realizzarsi in conformità agli elaborati tecnici visti (ai sensi dell'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904 n. 523) dal Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato per il Po, Ufficio Operativo di Milano, per quanto compatibili con le prescrizioni contenute nella Pronuncia regionale di Compatibilità Ambientale emessa con Decreto dirigenziale n. 3514 del 16 febbraio 2001.

Articolo 3 – Oggetto, obiettivi, contenuto

3.1 Oggetto del presente Accordo è l'approvazione del P.I.I. finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area ex Cantoni mediante realizzazione di nuovi interventi, secondo un mix di funzioni residenziali, terziarie, commerciali e di servizio, come in seguito meglio specificato.

Il P.I.I. persegue obiettivi di riqualificazione urbana ed ambientale di rilevante interesse pubblico, estesi ad un ambito di rilievo strategico del territorio comunale.

Il P.I.I., oltre alle opere da realizzare, individua le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi, le modalità ed i tempi di esecuzione, le risorse finanziarie e le garanzie.

In particolare:

– i rapporti ed obblighi dei soggetti realizzatori sono disciplinati dallo schema di Convenzione (elaborato n. 15 di P.I.I.);

– tutti gli interventi dovranno essere compiutamente realizzati entro otto anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione, fatte salve eventuali proroghe, adeguatamente motivate, che in ogni caso non potranno prevedere un termine superiore a 10 anni dalla data medesima;

3.2 In termini di destinazione urbanistica delle aree, l'ambito di P.I.I. si configura, in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale, come una zona con previsioni insediative e modalità di attuazione specifiche, disciplinata da apposite Norme di Attuazione (elaborato n. 5-bis), che risultano:

– non conformi alle previsioni del vigente P.R.G., che classifica l'ambito in esame come «Ib1 – zona di completamento a prevalente destinazione produttiva e terziaria»;

– conformi alle previsioni della Variante Generale di P.R.G., adottata con deliberazione consiliare n. 38 del 23 aprile 2001, che classifica l'ambito come «Area ex Cantoni (P.I.I.)», nel quale continueranno a vigere, sino ad avvenuta approvazione del P.I.I., le previsioni del vigente P.R.G.;

3.3 Gli interventi previsti dal P.I.I. sono principalmente finalizzati a:

• demolire integralmente i volumi esistenti, fatta eccezione per le facciate prospicienti l'attuale via Cantoni e parte di corso Sempione, che verranno conservate;

• localizzare, sulla base di un nuovo impianto viabilistico, nuovi insediamenti, dotati di tutte le urbanizzazioni ed opere accessorie necessarie e identificabili come segue:

Residenza

(unità minime di intervento R1, R2, R3, R4) per complessivi 35.000 mq. di slp, di cui una quota massima pari al 26% (9.100 mq di slp) potrà essere destinata ad attività ricettive e/o alle funzioni compatibili con la residenza previste all'art. 3 delle N.T.A. del P.I.I.

Terziario e commerciale

(unità minime di intervento T1, T2, T3) per complessivi 25.000 mq. di slp, di cui:

– nell'unità minima T1:

- 2.120 mq di slp terziaria;
- 2.120 mq di slp commerciale (vicinato);

– nell'unità minima T2:

- 5.148 mq di slp terziaria;
- 4.420 mq di slp commerciale (media struttura di vendita e vicinato)

– nell'unità minima T3:

- 4.210 mq di slp terziaria;
- 6.982 mq di slp commerciale (grande struttura di vendita con tipologia di centro commerciale);

Spazi pubblici

– parco pubblico (P6), ambito pubblico complementare (P5);

– aree a standard per complessivi 79.648 mq., di cui 26.710 a parcheggio, distribuite nel comparto sia in superficie che in sottosuolo;

• realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed accessorie, come meglio specificate al successivo Art. 5:

- strade, marciapiedi e rotatorie di smistamento;
- rete fognaria per acque bianche e nere;
- parcheggi interrati;
- reti idrica, antincendio, illuminazione, gas, telefonia;
- piazze e percorsi pedonali, zone d'acqua superficiali ed impianti connessi;
- alberature, sistemazione superfici a verde e coperte;
- nuova canalizzazione del fiume Olona ed opere connesse.

Si dà atto che l'Operatore privato assume l'onere di predisporre la progettazione esecutiva e di realizzare opere in aree esterne e contigue al perimetro di P.M., consistenti:

– nella formazione di rotatorie stradali di smistamento,

precisandosi in proposito che sono posti in capo al comune di Legnano gli oneri connessi alla procedura espropriativa delle relative aree ed all'approvazione della variante urbanistica eventualmente necessaria;

– nella sistemazione di parte dell'alveo del fiume Olona, complementare a quella prevista all'interno del perimetro del P.I.I..

Dette opere, meglio specificate al successivo Art. 5, risultano elencate a parte negli elaborati n. 10 e 13.

Come risulta dalla tabella riepilogativa riportata nell'allegato n. 13, l'Operatore privato assume, ai fini della completa riqualificazione del comparto urbano, l'impegno di realizzare opere di urbanizzazione e di carattere generale per complessivi € 13.190.945,80 pari a L. 25.541.231.998, a fronte di un contributo dovuto, quantificato ai sensi di legge, di € 4.798.530,30 pari a L. 9.291.250.000.

La Società Centro Alto Milanese s.r.l. si impegna a realizzare gli interventi edili e le opere previsti dal P.I.I. secondo il cronoprogramma di cui agli elaborati n. 20 e 20-bis e con le modalità indicate in Convenzione.

Dell'eventuale subentro di soggetti terzi, per effetto di cessione totale e parziale delle aree inserite nel perimetro di P.I.I., dovrà essere data, tempestiva comunicazione al Collegio di Vigilanza di cui al successivo Art. 9, fermo restando quanto stabilito all'art. 27 della Convenzione.

3.4 L'insediamento delle attività commerciali previste nel P.I.I. è disciplinato dalla legge regionale n. 14/99, in attuazione del d.lgs. 114/98, nonché dal Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Regolamento medesimo, l'approvazione del P.I.I. costituisce, per le aree in esso comprese ed a tutti gli effetti di legge, atto di adeguamento ai criteri della Programmazione urbanistica commerciale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della citata legge regionale n. 14/1999.

Si dà atto altresì che la correlazione fra i procedimenti urbanistico-edilizi e quelli commerciali è disciplinata dal Titolo III, Capo II, del Regolamento regionale 21 luglio 2000, n. 3;

3.4 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti documenti ed elaborati grafici:

- 00 aree ex Cantoni – Carta dei servizi e delle infrastrutture territoriali;
- 00 Individuazione del P.I.I. – aree ex Cantoni e delle principali infrastrutture di trasporto;
- 00 P.I.I. – aree ex Cantoni – Carta dei servizi pubblici;
- 00 Relazione ambientale;
- 01 Planimetria di inquadramento territoriale;
- 02 Stato di fatto – confine di programma;
- 03 Stato di fatto – confini di proprietà pubblica e privata;
- *04 Estratto P.R.G. – estratto catastale;
- *04bis Estratto delle norme tecniche d'attuazione del P.R.G. vigente;
- *4ter Estratto delle N.T.A. del P.R.G. adottato;
- *05 Azionamento funzionale del P.I.I.;
- *05bis Norme di attuazione del P.I.I.;
- 06 Planivolumetrico di riferimento;
- 07 Sezioni indicative sulle piazze;
- 08 Profili lungo le strade;
- 09 Progetto per opere di adeguamento servizi tecnologici e di urbanizzazione primaria e secondaria;
- 10 Computo metrico estimativo opere pubbliche;
- 10bis/A Opere di urbanizzazione primaria – Servizi Tecnologici – Rete elettrica e telefonica;
- 10bis/B Opere di urbanizzazione primaria – Servizi Tecnologici – Illuminazione pubblica;
- 10bis/C Opere di urbanizzazione primaria – Servizi Tecnologici – Rete scarico acque nere e bianche;
- 10bis/D Opere di urbanizzazione primaria – Servizi Tecnologici – Rete gas ed acqua potabile antincendio;
- 10ter Opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- 11 Documentazione fotografica;
- 12a Relazione;
- 12b Relazioni tecniche: Interventi di riqualificazione del Fiume Olona;

- 12c Relazioni tecniche: Valutazione previsionale del clima acustico;
- 12d Relazioni tecniche: Inquadramento geologico e geotecnico dei terreni;
- 12e Relazioni tecniche: Analisi preliminare della viabilità;
- **12f Adeguamento del progetto idraulico alle prescrizioni del Decreto V.I.A.;
- 13 Relazione economica;
- 14 Elenco catastale delle proprietà interessate;
- 15 Schema di Convenzione;
- **16 Individuazione degli standard in superficie e nel sottosuolo;
- **17 Rilievo dell'area di intervento;
- **17bis Individuazione edifici soggetti a demolizione/recupero;
- **18A Disciplina della circolazione nell'area del nuovo insediamento;
- **18B Disciplina della circolazione nell'area del nuovo insediamento – particolari;
- **18C Mobilità nel sottosuolo
- **19 Planimetria e sezioni tipo rotatorie in progetto – ipotesi di schemi organizzativi;
- **20 Cronologia degli interventi;
- **20bis Relazione descrittiva delle fasi del cronoprogramma;
- **21 Fiume Olona: aree demaniali

* Tavole riferite ai contenuti di variante urbanistica

** Tavole esplicative

Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi sul fiume Olona, viene qui richiamato il «Progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione del fiume Olona», approvato dagli Enti competenti (Autorità di Bacino del fiume Po e Magistrato per il Po) e depositato presso l'Ufficio Tecnico del comune di Legnano, per quanto non in contrasto con le prescrizioni contenute nella pronuncia regionale di compatibilità ambientale emessa con Decreto dirigenziale n. 3514 del 16 febbraio 2001.

Articolo 4 – Verifica della dotazione di standard

La dotazione complessiva di aree per standard pubblici e di uso pubblico è pari a mq. 79.648, di cui mq. 59.634 ceduti al comune di Legnano e mq. 20.014 asserviti all'uso pubblico, oltre a mq. 6.440 asserviti ad uso pubblico ai sensi dell'art. 24/d delle N.T.A. del vigente P.R.G.

Detta dotazione assolve gli obblighi di legge, come risulta dalla tabella riepilogativa in calce all'elaborato n. 16, in conformità ai parametri stabiliti dalla l.r. n. 9/99.

Articolo 5 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di carattere generale

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione ed assimilabili, come in seguito dettagliate, è disciplinata dallo schema di Convenzione (elaborato n. 15, parte integrante del presente Accordo di Programma) che regola le obbligazioni tra l'operatore privato ed il comune di Legnano in ordine:

- alle modalità e fasi di esecuzione, coordinate anche temporalmente;
- allo scomputo dei relativi costi dall'ammontare degli oneri dovuti;
- alle garanzie finanziarie a tutela della realizzazione e corretta esecuzione;
- all'obbligo per l'operatore, in presenza di opere di urbanizzazione il cui costo eguagli o superi la soglia di € 5.000.000,00 fissata dall'art. 6 della direttiva europea 93/37, di procedere all'affidamento delle stesse nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali relative agli appalti di opere pubbliche.

In particolare, l'operatore privato assume l'impegno di realizzare, a sua cura e spese, le seguenti opere:

5.1 Opere di urbanizzazione primaria, da realizzarsi a scomputo parziale dei relativi oneri:

- a. formazione di strade e marciapiedi:
 - da piazza IV Novembre a via Pontida;
 - tra Unità minime di intervento P1 e P3;

- tra Unità minime di intervento T3/R4 e P7/P5;
 - raccordi con la viabilità esistente;
- per un importo preventivato di € 316.264,80 pari a L. 612.374.000;
- b. formazione di asse fognario per acque bianche, articolata in reti:
- primaria, in via Cantoni tra T1 e T3, da piazza IV Novembre a via Pontida, lungo strada in R1;
 - secondaria, lungo strada principale tra P1/P2 e P2/P3, lungo strade in R2, in P1;
 - terziaria (in P1, R1), per un importo preventivato di € 200.901,80 pari a L. 389.000.000;
- c. formazione di asse fognario per acque nere, articolato in reti:
- primaria, in via Cantoni tra T1 e T3, da piazza IV Novembre a via Pontida, lungo strada in R1;
 - secondaria, lungo strada principale tra P1/P2 e P2/P3, lungo strade in R2, in P1;
- per un importo preventivato di € 153.129,50 pari a L. 296.500.000;
- d. formazione di parcheggio interrato, completo di impianti elettrico e meccanico, comprese rampe di raccordo, per mq. 6.440 circa, per un importo parametrato pari ad € 332.598,30 pari a L. 644.000.000;
- e. formazione di polifore per impianto elettrico, per ml. 3237 circa, per un importo preventivato di € 117.024,00 pari a L. 226.590.000;
- f. formazione di rete per illuminazione pubblica compresi pali di illuminazione per un importo preventivato di € 221.560,10 pari a L. 429.000.000;
- g. formazione di rete idrica pubblica ed antincendio per ml. 1120 circa per un importo preventivato di € 37.598,10 pari a L. 72.800.000.
- Dette opere, il cui costo complessivo presunto è di € 1.379.076,30 pari a L. 2.670.264.000, dovranno essere complete di tutti i servizi in sottosuolo e dovranno altresì comprendere gli eventuali adeguamenti richiesti dal comune di Legnano in sede di esame dei progetti esecutivi e di rilascio dei titoli abilitativi.
- 5.1.1 Opere di urbanizzazione primaria** non oggetto di scomputo dai relativi oneri:
- a. formazione di rete distribuzione gas per ml. 1.445, per un importo preventivato di € 48.508,30 pari a L. 93.925.000;
- b. formazione di rete telefonica per ml. 1585, per un importo preventivato di € 40.929,30 pari a L. 79.250.000.
- Dette opere, il cui costo complessivo presunto è di € 89.437,50 pari a L. 173.175.000, dovranno essere complete di tutti i servizi in sottosuolo e dovranno altresì comprendere gli eventuali adeguamenti richiesti dal comune di Legnano in sede di esame dei progetti esecutivi e di rilascio dei titoli abilitativi.
- 5.2 Opere di urbanizzazione secondaria**, da realizzarsi a scomputo dei relativi oneri:
- a. pavimentazione in pietra di piazze e camminamenti, comprese opere di arredo urbano, per mq. 11916 circa, per un importo preventivato di € 966.193,80 pari a L. 1.870.812.000;
- b. fornitura e posa di n. 78 alberi ad alto fusto, compreso palo tutore, per un importo preventivato di € 60.425,50 pari a L. 117.000.000;
- c. formazione di area a verde, completa di impianto di irrigazione, alberature, siepi, arredi, muretti e raccordi:
- area P1, mq. 13028 circa;
 - area P6, mq. 24608 circa;
- per un importo preventivato di € 1.741.890,40 pari a L. 3.372.770.000;
- d. formazione di parcheggio interrato, completo di impianti elettrico e meccanico, comprese rampe di raccordo, per mq. 26710 circa, per un importo parametrato pari a € 1.379.456,40 pari a L. 2.671.000.000;
- e. formazione di struttura vetrata a copertura di strade e piazze:
- galleria Cantoni (P4), per mq. 1378 circa;
 - area mercato (P3), per mq. 1868 circa;
 - parte dell'area P5, per mq. 633 circa;

- porticato (P2), per mq. 864 circa;
- per un importo preventivato di € 3.182.407,50 pari a L. 6.162.000.000.

Dette opere, il cui costo complessivo presunto è di € 7.330.373,40 pari a L. 14.193.582.000, dovranno essere complete di tutti i servizi in sottosuolo e dell'impianto di illuminazione pubblica, dovendo altresì comprendere tutti gli eventuali adeguamenti richiesti dal comune di Legnano in sede di esame dei progetti esecutivi e di rilascio dei titoli abilitativi.

5.3 Opere di carattere generale, da realizzarsi senza scomputo dagli oneri di urbanizzazione:

- a. formazione di zone d'acqua superficiali, complete di tubazioni a pressione, stazione di pompaggio, sistema di depurazione, per un importo preventivato di € 366.189,70, pari a L. 709.042.000;

- b. formazione di rete antincendio per ml. 560 circa, per un importo preventivato di € 18.799,10, pari a L. 36.400.000;

- c. realizzazione di canale di by-pass dell'alveo del fiume Olona, per un importo preventivato di € 410.086,30, pari a L. 794.037.721;

- d. realizzazione di nuova canalizzazione del fiume Olona, compresa variante per modifica sezione, demolizione e rifacimento provvisorio ponte via Cantoni, per un importo preventivato di € 3.366.878,50, pari a L. 6.519.185.643;

- e. interventi accessori esterni al perimetro di P.I.I., relativi al fiume Olona:

- sistemazione alveo;
- nuovo argine;
- nuovo muro d'argine e consolidamento dell'esistente;
- demolizione soglie,

- per un importo preventivato di € 175.158,30 pari a L. 339.153.634;

- f. interventi accessori esterni al perimetro di P.I.I., relativi alla viabilità:

- realizzazione di n. 2 roatorie stradali, per un importo preventivato di € 54.946,90, pari a L. 106.392.000.

Articolo 6 – Compatibilità ambientale

Con nota del 1° febbraio 2000 (P.G. 2316) la Società Centro Alto Milanese s.r.l. ha richiesto la verifica, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, dell'assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale degli interventi edilizi ed infrastrutturali previsti dal P.I.I.

Con decreto n. 8231 del 30 marzo 2000 a firma del competente Direttore Generale regionale è stato disposto, ad esito della procedura di verifica, l'assoggettamento del progetto sopra citato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 5 del d.P.R. 14 aprile 1996.

In considerazione della circostanza che il P.I.I. riguarda opere che rientrano nella previsione di cui al punto 7 lett. b) dell'allegato B del d.P.R. 12 aprile 1996, come modificato ed integrato dal d.p.c.m. 3 settembre 1999 e dal d.p.c.m. 1 settembre 2000 (Progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ha), la Società Centro Alto Milanese s.r.l. ha depositato in data 7 agosto 2000 (P.G. 29180), presso il Protocollo Generale della Giunta regionale, studio di impatto ambientale relativo al progetto di riqualificazione urbanistica ed ambientale dell'area ex Cantoni, contestualmente chiedendo la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996.

In data 23 novembre 2000 (P.G. 47731) il proponente ha provveduto ad integrare, su richiesta regionale del 21 novembre 2000 (P.G. 46993), la documentazione originariamente prodotta.

In data 16 febbraio 2001 è stato emesso Decreto dirigenziale n. 3514, portante pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia. Gli elaborati di P.I.I. sono stati modificati in modo da recepire le prescrizioni contenute nel suddetto Decreto (da I a XVII), che in ogni caso si intendono qui integralmente richiamate.

Articolo 7 – Effetti di dichiarazione di pubblica utilità

L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nelle aree identificate all'art. 2.

Articolo 8 – Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente, nella realizzazione degli interventi previsti, il contenuto del presente Accordo di Programma ed annessi elaborati, con particolare riferimento alle destinazioni d'uso come stabilite dai contenuti urbanistici del P.I.I.

Il comune di Legnano si impegna:

- a) a ratificare tramite il Consiglio Comunale l'adesione del Sindaco entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Programma, a pena di decadenza;
- b) a stipulare, entro un anno dalla definitiva approvazione del presente Accordo di Programma, la Convenzione richiamata al precedente art. 3.1;
- c) a rilasciare ogni titolo abilitativo necessario all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal P.I.I. entro i termini più rapidi consentiti dall'istruttoria dei progetti presentati;
- d) a verificare e far rispettare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo di Programma;
- e) a garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere necessarie ai nuovi insediamenti;
- f) ad assumere ogni onere procedurale connesso alla realizzazione delle opere previste in aree esterne e contigue al perimetro di P.I.I., con particolare riferimento alla realizzazione delle rotatorie stradali di smistamento.

La Regione Lombardia si impegna:

- a) ad emettere il Decreto di approvazione del presente Accordo di Programma, a firma del Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Comunale di Legnano di ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma, esecutiva;
- b) a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto decreto.

L'Agenzia del Demanio, filiale di Milano, si impegna:

- a) ad avviare le procedure di sdemanializzazione delle aree demaniali comprese nel perimetro di P.I.I. e costituenti l'attuale alveo del fiume Olona;
- b) a procedere alla permuta, nei confronti della Società Centro Alto Milanese s.r.l., delle suddette aree e con quelle destinate alla formazione del nuovo alveo di scorrimento del fiume Olona, entro tre mesi dalla data di ultimazione e collaudo, da parte degli organi competenti, degli interventi di riqualificazione del fiume medesimo.

Articolo 9 – Collegio di vigilanza ed attività di controllo

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dall'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica, dal Sindaco del comune di Legnano od Assessore delegato, e dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, filiale di Milano.

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo di Programma, anche nei confronti dell'operatore privato sottoscrittore della Convenzione inerente il P.I.I.;
- b) individuare elementi ostativi all'attuazione del presente Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) provvedere, ove necessario o previsto, all'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del P.I.I. ed all'eventuale convocazione di conferenze di servizi ai sensi della legislazione vigente;
- d) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del presente Accordo di Programma;
- e) prendere atto delle varianti rientranti nei disposti dell'art. 7, comma 10, della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23;
- f) approvare le varianti rientranti nei casi indicati al successivo art. 10.2;
- g) assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare varianti rientranti nei casi indicati al successivo art. 10.3;
- h) dirimere in via bonaria eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo di Programma;

i) disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione del presente Accordo di Programma;

l) concedere, con adeguata motivazione, proroghe del termine di compiuta realizzazione degli interventi previsti dal P.I.I., fissato al precedente Art. 3.1 in otto anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione e che in ogni caso non potrà essere superiore 10 anni dalla data medesima.

3. Si precisa che l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal P.I.I., con specifico riferimento alle opere di urbanizzazione, agli standard ed alle opere private, verrà svolta dagli Uffici Tecnici del comune di Legnano, che provvederanno a relazionare annualmente in merito al Collegio di Vigilanza.

Il Collegio medesimo potrà avvalersi, per l'attuazione del presente Accordo di Programma, della Segreteria Tecnica già nominata.

Nessun onere economico dovrà gravare sul presente Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli enti rappresentati.

Articolo 10 – Varianti al Programma Integrato di Intervento

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della l.r. 9/99, le varianti al P.I.I. conformi ai disposti dell'art. 7, comma 10, della l.r. 23/97 potranno essere determinate ed assunte dal comune di Legnano in sede di rilascio di titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi. In tali casi il comune di Legnano comunicherà l'avvenuta approvazione di dette varianti al Collegio di Vigilanza, che ne prenderà atto nella prima seduta utile.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 2, delle N.T.A. del P.I.I., il Collegio di Vigilanza potrà approvare varianti non sostanziali al P.I.I., verificandone la conformità agli aspetti urbanistici primari dello strumento integrato, in forza di eventuali esigenze sopravvenute, di innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di altri soggetti pubblici e privati, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni del P.I.I. e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, le modifiche proposte.

3. Qualora le varianti proposte riguardino l'impianto tipologico, il dimensionamento complessivo, la localizzazione delle funzioni e delle opere pubbliche ed urbanizzative, od incidano sui sottoindicati aspetti urbanistici primari del P.I.I., il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma.

Costituiscono aspetti primari del P.I.I.: l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili e della ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria, la dotazione di aree a standard prevista ed ogni altro elemento normativo prescrittivo specifico approvato con il presente Accordo di Programma.

Articolo 11 – Decadenza dell'Accordo di Programma

Costituisce motivo di decadenza del presente Accordo di Programma:

- la mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale di Legnano, entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la mancata stipulazione della Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della l.r. 9/99.

Articolo 12 – Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo, è competente l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

Milano, 12 dicembre 2001

Comune di Legnano:

Carmelo Eugenio Tomasello

Regione Lombardia:

Alessandro Moneta

Agenzia del Demanio, filiale di Milano:

Giuliana Dionisio

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR20020111]

[5.3.5]

D.G.R. 20 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6157

Ditta Quetti Bernardina - con sede legale in Gianico (BS) - via delle Bosche 1. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Gianico (BS), via delle Bosche 1, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore rimorchi e simili. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Quetti Bernardina con sede legale in via delle Bosche 1 Gianico (BS) alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Gianico (BS), via delle Bosche 1, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore rimorchi e simili, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 6/43920 del 28 giugno 1999, che non siano in contrasto con il presente atto;

3. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 43920/99;

4. di stabilire che l'allegato A della presente delibera sostituisce integralmente quello approvato con d.g.r. n. 43920 del 28 giugno 1999;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, previo accertamento della provincia di Brescia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

7. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

8. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

10. di rideterminare in L. 154.200.000 (79.637,65 €) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativo all'attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore svolta su una superficie complessiva utile di 3.855 mq. Di disporre che la fidejussione, sia prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia ed al comune di Gianico;

12. di dare atto che la mancata presentazione della fidejus-

sione di cui al punto 10, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la diffinitività della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A*Ditta:* Quetti Bernardina*Sede legale:* Gianico (BS) - via delle Bosche 1*Ubicazione impianto:* Gianico (BS), via delle Bosche 1**1. Caratteristiche dell'impianto e delle operazioni ivi svolte**

1.1 L'area su cui insiste l'impianto è contraddistinta dai mappali n. 3373, 3374, 3371, 3372, 3375, 3260 in zona classificata dal PRG adottato in Zona D1 - industriale del comune di Gianico (BS); ed occupa una superficie complessiva di 3.855 mq;

1.2 l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto ed alle condizioni di cui al presente allegato;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui ai codici C.E.R. 16 gennaio 2004 e 20 marzo 2005, consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r. n. 38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione del motore e delle eventuali parti recuperabili; l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- deposito carcasse da bonificare/trattare (superficie pari a circa 560 mq);

- deposito carcasse bonificate/trattate (superficie pari a circa 192 mq);

- trattamento carcasse e deposito temporaneo dei contenitori dei liquidi estratti dai veicoli (sup. pari a 150 mq);

- settore per le operazioni di riduzione volumetrica (sup. pari a 78 mq);

- settore deposito parti riutilizzabili (sup. pari a circa 379 mq);

- deposito parti riutilizzabili - progr. F.A.R.E. - e deposito rifiuti (sup. pari a 136 mq);

- magazzino all'aperto (solo parti esterne di carrozzeria);

- uffici e servizi.

2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.3 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.4 il numero massimo di carcasse depositabili nell'impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.3 è il seguente:

- n. 70 nel settore per il deposito in entrata;
- n. 69 nel settore per il deposito in uscita;

2.5 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

2.6 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

2.7 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

2.8 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.9 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

2.10 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.11 l'accatastamento delle carcasse bonificate non deve prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;

2.12 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

2.13 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 122;

2.14 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.15 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.16 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.17 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della L. 26 ottobre. 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino ambientale e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale

dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20020112]

[5.3.5]

D.G.R. 5 OTTOBRE 2001 - N. 7/6355

Ditta System Eco Green s.r.l. con sede legale in Gaggiano (MI) - Fraz. Barate, via Mazzini, 2. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la ditta System Eco Green s.r.l. con sede legale in Gaggiano (MI) - Fraz. Barate, via Mazzini, 2 all'esercizio di un impianto mobile di miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertare violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso; i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

5. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne, il titolare del presente provvedimento, oltre agli adempimenti di cui al precedente punto 5., deve inviare comunicazione allegando una planimetria in scala 1:5000 o 1:2000 con l'individuazione dell'area sulla quale intende installare l'impianto, documentazione comprovante i diritti d'uso della suddetta area nonché una dichiarazione sulla durata presumibile della campagna di attività ed una stima dei quantitativi e della tipologia dei rifiuti trattati. Tale comunicazione deve essere inviata, oltre che alla Regione competente per territorio, anche alla Provincia o ad altro ente competente al controllo;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in L. 36.000.000 (18592,45 €) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativo alla potenzialità dell'impianto mobile di 10.000 t/anno;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e dalla d.g.r. n. 5964 del 2 agosto 2001;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: System Eco Green s.r.l.

Sede legale: Gaggiano (MI) – Fraz. Barate, via Mazzini, 2

Impianto Mobile Doppstadt d.m. 215 «Maulwurf»

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto:

1.1 Viene effettuata la miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi così catalogati ed individuati dai seguenti C.E.R.:

020103 – 020106 – 020304 – 020501 – 020701 – 020702 – 020704 – 030101 – 030102 – 030103 – 030306 – 150103 – 190501 – 190502 – 190503 – 200107 – 200108 – 200201 – 200302.

L'impianto di miscelazione verrà utilizzato esclusivamente all'interno di impianti di compostaggio autorizzati.

1.2. La potenzialità annua dell'impianto mobile è pari a 10.000 t.

Caratteristiche tecniche dell'impianto:

- larghezza totale mm 2500
- lunghezza totale mm 9600
- altezza totale 3830
- peso del gruppo Kg 18.000

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 l'impianto deve essere installato in area collegata all'impianto di compostaggio, confinata e dotata di sistema di captazione e trattamento dell'aria;

2.3 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.4 il produttore e/o detentore dei rifiuti è tenuto, per quanto applicabile, alla tenuta dei registri di carico e scarico in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/97, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore catasto.

[BUR20020113]

D.G.R. 19 OTTOBRE 2001 – N. 7/6494

Ditta F.lli Palmieri s.r.l. con sede legale in viale Brianza 95 – Cologno Monzese (MI). Modifica ed integrazione dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 7/30895 dell'8 agosto 1997 relativa all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi effettuate presso l'impianto sito in viale

[5.3.5]

Brianza 95 – Cologno Monzese. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di modificare l'autorizzazione di cui alla d.g.r. 6/30895 dell'8 agosto 1997 rilasciata alla ditta F.lli Palmieri s.r.l., con sede legale in Cologno Monzese (MI), viale Brianza 95, con l'integrale sostituzione del punto 1.1 dell'allegato A della d.g.r. stessa, come segue:

1.1 l'impianto interessa i mappati 21, 24 e 227 del foglio n. 14 ed occupa una superficie complessiva pari a 10.750 mq di cui 3.900 coperti;

2. di precisare che i rifiuti ingombranti vengono identificati secondo il CER come 200301 (lim. agli ingombranti);

3. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, il contenuto della d.g.r. n. 6/30985/01;

4. di rideterminare in L. 165.000.000 (85.215,39 €) l'ammontare della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia, di cui:

– messa in riserva di 100 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 3.000.000 (1.549,37 €);

– recupero di 30.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero pari a L. 72.000.000 (37.184,90 €);

– deposito preliminare di 300 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento definitivo pari a L. 90.000.000 (46.481,12 €);

La fidejussione suddetta deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99.

5. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 4., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al comune di Cologno Monzese;

6. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 4., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

7. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 4.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020114]

D.G.R. 9 NOVEMBRE 2001 – N. 7/6741

[5.3.5]

Ditta C.T.M. 2000 s.r.l., con sede legale in Mornago (VA) – via Laghetto n. 12. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

– la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;

– il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;

– la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

– la legge 15 maggio 1997, n. 127;

– il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti 23 ottobre 2001 n. 25381;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la Ditta C.T.M. 2000 s.r.l., con sede legale in Mornago (VA) – via Laghetto n. 12, ha presentato istanza in atti regionali prot. n. 6437 del 27 febbraio 2001 e successive integrazioni, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi;

Richiamata la d.g.r. 24 settembre 1999 n. 6/45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 42335/93», come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

Preso atto degli accertamenti compiuti dalla Struttura Autorizzativa allo Smaltimento e Recupero dei Rifiuti e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, che al riguardo dichiara che:

a) le caratteristiche dell'impianto mobile, le operazioni effettuate dall'impianto suddetto, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la Ditta è iscritta alla CCIAA di Varese con n. 01537520122 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto «...il trattamento... di reflui speciali e/o tossico nocivi...»;

c) è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, di cui al certificato della CCIAA di Varese n. 2422/2001/CVA0301 del 31 gennaio 2001;

d) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve presentare a favore della Regione Lombardia è determinata in L. 96.000.000 (pari a 49.579,86 €) relativa a un impianto avente una potenzialità annua pari a 50.000 tonnellate;

e) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata ai sensi della lettera f) dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 dalla Struttura Protezione Aria e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale che, in proposito, precisa che:

a) i limiti alle emissioni sono riportati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'Allegato B sopra richiamato;

Visto che i dirigenti dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale propongono l'assunzione dell'atto autorizzativo, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati A e B;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31 legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di autorizzare la Ditta C.T.M. 2000 s.r.l., con sede legale in Mornago (VA) - via Laghetto n. 12, all'esercizio di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97; ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite dalle altre Strutture della Giunta Regionale, enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

7. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti previsti nella circolare di cui al d.d.g. n. 25381 del 23 ottobre 2001;

8. di determinare in L. 96.000.000 (pari a 49.579,86 €) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia; la fidejussione per la, cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. 48055 del 4 febbraio 2000;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999 comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99 come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato trasmettendone copia all'ARPA territorialmente competente per i controlli di cui alla lettera f) dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione al punto 8.

Il segretario: Moroni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: CTM 2000 s.r.l.

Sede legale: via Laghetto, 12 - Mornago (VA)

1. Descrizioni delle operazioni e dell'impianto mobile

1.1 sono ritirati e trattati i seguenti rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi così come catalogati ed individuati dal C.E.R.:

- 01 03 03 fanghi rossi dalla produzione di allumina
- 01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
- 01 05 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia sbucciatura, centrifuga e separazione dei componenti
- 02 03 03 rifiuti da separazione con solventi
- 02 03 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
- 02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici
- 02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 03 03 03 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro
- 03 03 04 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca
- 03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 03 03 06 fibra e fanghi di carta
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 07 fanghi non contenenti cromo
- 04 02 12 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
- 05 01 01 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
- 05 01 03 morchie e fondi di serbatoi
- 05 01 06 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione

05 02 01 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie	10 02 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
05 02 02 rifiuti da torri di raffreddamento	10 02 04 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
05 03 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	10 02 05 altri fanghi
05 03 02 altri catalizzatori esauriti	10 02 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
05 04 01 filtri di argilla esauriti	10 03 03 scorie
05 05 01 rifiuti contenenti zolfo	10 03 04 scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento	10 03 05 polvere di allumina
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo	10 03 06 suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
05 08 01 filtri di argilla	10 03 07 rivestimenti di carbone usati
06 02 01 idrossido di calcio	10 03 08 scorie saline di seconda fusione
06 03 01 carbonati	10 03 09 scorie nere di seconda fusione
06 03 07 fosfati e sali solidi collegati	10 03 10 rifiuti dal trattamento di scorie saline (limitatamente a quelli contenenti una percentuale di cloruri solubili inferiore al 5%)
06 04 01 ossidi metallici	10 03 11 polveri di gas effluenti da camino
06 04 02 sali metallici	10 03 12 altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)
06 04 03 rifiuti contenenti arsenico	10 03 13 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
06 04 05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti	10 03 14 fanghi derivanti dal trattamento fumi
06 05 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	10 04 01 scorie (di prima e seconda fusione)
06 06 01 rifiuti contenenti zolfo	10 04 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
06 08 01 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio	10 04 04 polveri dai gas effluenti da camino
06 09 01 fosfogesso	10 04 05 altre polveri e particolato
06 09 02 scorie contenenti fosforo	10 04 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
06 10 01 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti	10 04 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
06 12 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	10 04 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
06 12 02 altri catalizzatori esausti	10 05 01 scorie (di prima e seconda fusione)
06 13 02 carbone attivo esaurito	10 05 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
06 13 03 nerofumo di gas	10 05 03 polveri dai gas effluenti da camino
07 01 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti	10 05 04 altre polveri e particolato
07 02 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti	10 05 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
07 03 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti	10 05 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
07 04 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti	10 05 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
07 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti	10 06 01 scorie (prima e seconda fusione)
07 06 02 altri catalizzatori esauriti	10 06 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
07 07 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti	10 06 03 polveri dai gas effluenti da camino
08 01 03 pitture e vernici di scarto a base acquosa	10 06 04 altre polveri e particolato
08 01 04 pitture in polvere	10 06 05 rifiuti della raffinazione elettrolitica
08 01 05 pitture e vernici indurite	10 06 06 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
08 01 07 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati	10 06 07 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
08 01 08 fanghi di pitture o vernici a base acquosa	10 06 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
08 01 09 rifiuti di scrostatura e sverniciatura	10 07 01 scorie (di prima e seconda fusione)
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti	10 07 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	10 07 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
08 03 06 fanghi di inchiostro contenenti solventi alogenati	10 07 04 altre polveri e particolato
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro	10 07 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
08 04 06 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati	10 07 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
08 04 07 fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa	10 08 01 scorie (prima e seconda fusione)
09 01 06 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici	10 08 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 01 01 ceneri pesanti	10 08 03 polveri dai gas effluenti dai camini
10 01 02 ceneri leggere	10 08 04 altre polveri e particolato
10 01 03 ceneri leggere e torba	10 08 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 01 04 ceneri leggere di olio	10 08 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 01 05 rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	10 08 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 01 06 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	10 09 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 01 07 fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	10 09 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
10 01 08 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi	10 09 03 scorie di fusione
10 01 10 catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione	10 09 04 polveri di fornace
10 01 11 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia	10 10 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 01 12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili	10 10 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
10 02 01 rifiuti della trasformazione delle scorie	10 10 03 scorie di fusione
10 02 02 scorie non trasformate	10 10 04 polveri di fornace
	10 11 01 miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro
	10 11 04 polveri dai gas effluenti da camino

10 11 05 altre polveri e particolato
 10 11 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
 10 11 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
 10 11 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
 10 12 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
 10 12 02 polveri dai gas effluenti da camino
 10 12 03 altre polveri e particolato
 10 12 04 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
 10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
 10 12 06 stampi inutilizzabili
 10 12 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
 10 13 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
 10 13 02 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
 10 13 03 rifiuti della fabbricazione di altri materiali composti in cemento
 10 13 04 rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare
 10 13 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
 10 13 06 altre polveri e particolato
 10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
 10 13 08 rivestimenti e refrattari inutilizzati
 11 01 03 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
 11 01 04 rifiuti non contenenti cromo e cianuri
 11 01 08 fanghi di fosfatazione
 11 02 01 rifiuti da processi idrometallurgici del rame
 11 02 02 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
 11 02 04 fanghi non specificati altrimenti
 11 03 02 altri rifiuti
 11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
 12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
 12 01 02 altre particelle di metalli ferrosi
 12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
 12 01 04 altre particelle di metalli non ferrosi
 12 01 11 fanghi di lavorazione
 12 01 13 rifiuti di saldatura
 12 02 01 polvere per sabbiatura esausta
 12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
 12 02 03 fanghi di lucidatura
 16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
 16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicolo
 16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici
 17 05 01 terra e rocce
 17 07 01 rifiuti misti da costruzioni e demolizioni
 19 01 01 ceneri pesanti e scorie
 19 01 03 ceneri leggere
 19 01 04 polveri di caldaia
 19 01 05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
 19 01 07 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
 19 01 09 catalizzatori esauriti, ad esempio per abbattimento degli NOx
 19 01 10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
 19 02 01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
 19 02 02 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
 19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
 19 04 03 fase solida non vetrificata
 19 08 02 rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
 19 08 04 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
 19 08 05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane

19 08 06 resine a scambio ionica sature o esauste
 19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
 19 09 01 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
 19 09 02 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
 19 09 03 fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque
 19 09 04 carbone attivo esaurito
 19 09 05 resine di scambio ionico sature od esauste
 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

La potenzialità dell'impianto è pari a 50.000 t/a

L'impianto risulta composto da macchine ed attrezzature assemblate in moduli trasportabili in container e risulta costituito da:

- tramoggia di carico;
- estrattore dosatore a nastro;
- trasportatore a catena;
- impastatrice gruppo;
- dosatore cemento;
- silo cemento;
- dosaggio additivi;
- dosaggio acqua;
- quadro elettrico generale.

Il trattamento effettuato dell'impianto consiste nella stabilizzazione solidificazione dei rifiuti con leganti idraulici.

I rifiuti in ingresso vengono addizionati con una percentuale di additivo (cemento pozzolanico) in automatico, in funzione delle caratteristiche analitiche di partenza.

La miscelazione avviene in un apposito mescolatore meccanico cui viene aggiunta anche acqua per consentire il processo di idratazione del legante idraulico. Se necessario, il trattamento prevede la possibilità di co-dosaggio di additivi specifici in grado di agire su composti o classi di composti specifici, tali additivi possono essere dosati in polvere o in forma liquida.

2. Prescrizioni

2.1 Prima del trattamento dei rifiuti con l'impianto mobile la ditta deve verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in oggetto;

2.2 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.3 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del Catasto;

2.4 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione;

2.5 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

2.6 non sono ammessi al trattamento di stabilizzazione e solidificazione rifiuti con un contenuto di sostanza organica superiore al 5% o che in ambiente alcalino producano esotermia, sviluppino gas o che risultino comunque incompatibili con il processo;

2.7 il prodotto «stabilizzato» dovrà conseguire l'aspetto di materiale palabile e non gocciolante, il cui eluato deve rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle caratteristiche dello stoccaggio definitivo in cui il rifiuto verrà collocato;

2.8 sui rifiuti stabilizzati, prima del conferimento ad im-

pianti finali di smaltimento, la ditta deve provvedere alle analisi sull'eluato secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 5/47636 del 7 febbraio 1994, così come integrata con d.g.r. n. 6/36489 del 29 maggio 1998;

2.9 nel rispetto dell'art. 9 del d.lgs. 22/97 possono essere operate fasi di miscelazione tra categorie omogenee di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G del d.lgs. 22/97 ovvero tra rifiuti non pericolosi, esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del d.lgs. 22/97 e del punto 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.10 la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- é vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;
- il serbatoio dove avviene la miscelazione deve avere gli sfianti presidiati da idoneo impianto di abbattimento;
- il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione etc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;
- le miscele di rifiuti così costituite devono essere conferite a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero delle stesse, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni da D1, D2, D3, D4, D10, D11 dell'allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell'allegato C del d.lgs. 22/1997;

2.11 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.12 l'area prescelta per l'installazione dell'impianto mobile interessata dalla movimentazione, dal deposito temporaneo e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto; deve essere già impermeabilizzata e realizzata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;

2.13 le aree interessate dalla movimentazione, dal deposito preliminare e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;

2.14 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.15 il deposito temporaneo dei rifiuti trattati dovrà essere effettuato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee, ed effettuato in area già dotata di sistemi di ripresa di eventuali sversamenti;

2.16 le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento, ove siano previsti, devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

2.17 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dai formulari di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.18 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della L. 26 ottobre 1995 n. 447 e successive modifiche e integrazioni;

2.19 gli scarichi idrici decadenti dall'impianto devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dal processo devono essere smaltite come rifiuti speciali.

0. Indice

1. Identificazione della ditta
2. Prodotti, materie prime
3. Descrizione dell'impianto
4. Emissioni ed impianti di abbattimento
5. Prescrizioni specifiche
6. Prescrizioni di carattere generale

1. Identificazione della ditta

Ragione Sociale: CTM 2000 s.r.l.

Indirizzo: via Laghetto, 12 nel comune di Mornago 21020 (VA)

Settore di appartenenza: Servizi tecnologici per l'ambiente

Settore produttivo: edile

Prot: 31317/01

La presente autorizzazione ha per oggetto un impianto mobile di inertizzazione e stabilizzazione dei rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi.

2. Prodotti, materie prime

Per la descrizione della tipologia dei rifiuti e i quantitativi si rimanda a quanto descritto nell'allegato A.

3. Descrizione dell'impianto

Informazioni relative al ciclo tecnologico da autorizzare.

L'operazione d'autorizzare

- caricamento del silo con cemento
- alimentazione tramoggia con rifiuti
- separazione metalli
- solidificazione/stabilizzazione

4. Emissioni ed impianti di abbattimento

Emissioni dichiarate:

E1

Provenienza: caricamento silo e tramoggia

Portata (Nm³/h): 5.600

Temperatura emissione (°C): ambiente

Inquinante: polveri

Impianto di abbattimento: pre-abbattitore ad urto filtro a maniche

Tipologia tessuto filtrante: poliestere

superficie filtrante (m²): 48

velocità di attraversamento (m/min): 1.9

grammatura (g/m²): 510

metodo di pulizia: controlavaggio pneumatico

Sistema di controllo: pressostato differenziale con allarme acustico.

5. Prescrizioni specifiche

Fasi lavorative

1. Caricamento silo
2. Caricamento tramoggia
3. Pesatura
4. Separazione metalli
5. Miscelazione con additivi
6. Caricamento mezzi

Materie prime

1. Cemento
 2. Rifiuti (vedi allegato A)
- Prescrizioni e considerazioni

Sostanze inquinanti

Polveri totali ed eventuali COV e CIV

Valori limite

La presenza nelle emissioni di polveri contenenti principi attivi comporta una integrazione della classificazione delle polveri rispetto a quella del d.m. 12 luglio 1990.

Le classi sono stabilite in base al d.lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e successivi decreti di attuazione per le sostanze pericolose ed al d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285 e successive norme per i preparati pericolosi.

Per le emissioni valgono i limiti che sono riferiti al totale delle polveri emesse:

Classe	CMA (mg/Nm³) (6)
Molto tossica classe I § 1.1 – classe I e II § 1.2 – classe I § 2 (allegato 1 d.m. 12 luglio 1990)	0,1
Tossica	1
Nociva	10
Inerte	10

Per le sostanze classificate:

- molto tossiche – d.lgs. n. 52/97 – d.lgs. n. 285/98 e successive norme
- classe I § 1.1 – allegato 1 d.m. 12 luglio 1990
- classe I e II § 1.2 – allegato 1 d.m. 12 luglio 1990
- classe I § 2 – allegato 1 d.m. 12 luglio 1990

Il loro eventuale impiego deve prevedere un sistema di abbattimento in grado di garantire anche da eventuali fuori servizio.

Per il rispetto del limite delle polveri, fatte salve le condizioni previste dal precedente capoverso, l'emissione deve essere presidiata da un sistema di filtrazione a secco delle polveri, mediante filtro a tessuto, avente come minimo le seguenti caratteristiche:

- velocità di filtrazione ≤1 m/min (possono essere accettate velocità fino a 1,5 m/min per polveri di granulometria grossolana);
- rigenerazione automatica mediante controlavaggio nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza;
- pressostato differenziale con sistema di allarme ottico e/o acustico
- analizzatore delle polveri emesse collegato ad allarme (per polveri tossiche e molto tossiche).

Gli impianti che lavorano prodotti classificati come sostanze molto tossiche o appartenenti alla classe I come sopra specificato devono:

- essere collocati in zona industriale
- avere l'emissione presidiata da due sistemi di abbattimento di cui uno del tipo assoluto poste in serie tra loro ciascuno dei quali in grado di garantire il limite di emissione riportato in tabella.
- essere controllati in fase operativa da personale di adeguata qualificazione professionale.
- avere dispositivi di allarme ottico e/o acustico delle difunzioni del primo sistema filtrante con asservito blocco immediato dei ventilatori di aspirazione.
- avere uno sbocco in atmosfera progettato e condotto in modo da garantire assenza di rischio in caso di emergenza per i lavoratori e la popolazione;
- lo sbocco deve essere facilmente ispezionabile e verniciato con un colore di contrasto rispetto al colore della polvere emessa.

Analisi

L'eventuale presenza di COV e CIV dovranno rispettare i valori limite riportati in tabella 1.

I limiti vengono dati per classi di appartenenza delle sostanze emesse. Valgono le classi individuate nel d.m. 12 luglio 1990. Le concentrazioni in emissione non devono comunque superare i valori seguenti:

Tabella C.O.V. (3)

Classe	I	II	III	IV	V
CMA (mg/Nm³)	5	40	150	300	600

Valori limite per gli eventuali CIV
HCl 10 mg/Nm³
NH₃ 20 mg/Nm³

Per emissioni quantitativamente superiori al valore di soglia è necessaria l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento in grado di rispettare in emissione i limiti che sono in funzione della tecnologia di abbattimento adottata.

Note (Modalità operative)

Scarico

Lo scarico dei rifiuti solidi sfusi deve avvenire in modo da evitare emissioni diffuse.

Lo scarico del cemento, se fuso, deve avvenire mediante trasporto pneumatico nei silos di stoccaggio.

Trasferimenti

I materiali sfusi devono essere trasferiti con apparecchiature chiuse tali da evitare emissioni diffuse. Nessuna prescrizione per il trasferimento di prodotti in eventuali sacchi.

Stoccaggio

Relativamente ai silos di stoccaggio del cemento il limite di emissione, è considerato rispettato (quindi non soggetto a controllo analitico) alla condizione che l'impianto di abbattimento installato risponda ai requisiti sopra riportati. Nessun limite per lo stoccaggio in sacchi.

6. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Riferimenti normativi

Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

Conformemente ed in analogia a quanto previsto all'art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica».

Conformemente ed in analogia, a quanto previsto all'art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio delle operazioni ivi effettuate. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;

Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria;

Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Modalità e controllo delle emissioni

La Ditta nell'ambito della durata della campagna, deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato ed all'A.R.P.A. struttura territorialmente competente, con la quale dovrà concordare la periodicità dei controlli e le modalità di campionamento ed analisi secondo la normativa vigente.

Metodologia analitica

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³,

portata di aeriforme espressa in Nm³/h,
temperatura di aeriforme in °C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

torizzazione alla realizzazione di un impianto in Legnano (MI), via F.lli Cervi n. 7, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), selezione, recupero (R3 - R4), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta Se.Ge Ecologia s.r.l., con sede legale in Legnano (MI), via F.lli Cervi n. 7, alla realizzazione di un impianto in Legnano (MI), via F.lli Cervi n. 7, e all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, selezione e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento previo accertamento da parte della Provincia di Milano degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

8. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - 3° Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

9. di determinare in L. 139.140.000 (pari a 71.859,81 €) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativo ad una potenzialità annua di 29.000 t/a, una messa in riserva pari a 1.118 mc e un deposito preliminare di 112 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero ed allo smaltimento definitivo;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00 e n. 5964/01;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la

difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al comune di Legnano;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: Se.Ge Ecologia s.r.l.

Sede legale: Legnano (MI), via F.lli Cervi n. 7

Ubicazione impianto: Legnano (MI), via F.lli Cervi n. 7

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto interessa un'area, di cui al mappale n. 132 del foglio 50, inserito in zona che, per il vigente strumento urbanistico, risulta essere Industriale (IB 1);

1.2 La superficie complessiva dell'area è di mq 4500, di cui mq 1880 coperti e 2620 scoperti e l'impianto ha una potenzialità pari a 29.000 t/a;

1.3 Sull'area insistono:

- Un edificio di mq 350 per piano adibito ad uffici al piano rialzato e ad archivio e deposito attrezzi al piano interrato;

- Un capannone di mq 1200, con altezza sotto trave di m 7,70 adibito per mq 160 alla messa in riserva di carta e in cumuli o container cartone da sottoporre alle operazioni di cernita e trattamento e mq 60 alla cernita di rifiuti in ingresso. Il rimanente spazio verrà utilizzato per l'adeguamento volumetrico e la movimentazione dei materiali;

- Una tettoia di mq 330, dell'altezza di m 4,5 adibita per mq 40 alla messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in cumuli o container in uscita da avviare a recupero presso altri impianti autorizzati, mq 135 per il deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi in cumuli o container in uscita da avviare a smaltimento presso altri impianti autorizzati e mq 75 ad officina per la manutenzione delle attrezzature;

- L'area esterna pavimentata in parte asfalto (cortile di manovra) e parte c.l.s. sarà destinata a:

1. 55 mq per la messa in riserva di carta di cartone in entrata in cumuli o 4 container da sottoporre a cernita e trattamento per un quantitativo massimo di 220 t pari a 520 mc;

2. messa in riserva di legno (pallets) in entrata già suddivisi per tipologia o provenienti dalla cernita da avviare a recupero presso altri impianti autorizzati per un quantitativo massimo di 142 t pari a 598 mc;

3. deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi in entrata o derivanti dalla cernita destinati allo smaltimento per un quantitativo massimo di 28 t pari a 112 mc;

4. mq 70, mq 84, mq 83, mq 51 e mq 47 per deposito di carta in uscita;

5. pesa di m 14 x m 3;

1.4 l'adeguamento volumetrico e la cernita dei materiali è svolta all'interno del capannone ed è garantita da un'aerazione naturale e diretta grazie a n. 1 apertura di m 7,5 x 4,5, n. 4 aperture di m 5,5 x 4,5 e n. 1 apertura di m 2,7 x 4,5. L'eventuale produzione di acqua a seguito delle operazioni di adeguamento volumetrico della carta con la pressa, verranno raccolte da un'apposita vasca, costituita da un serbatoio metallico interrato a doppia parete (quella interna in acciaio al carbonio e quella esterna in acciaio al carbonio rivestita in materiale anticorrosione) e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine mediante manometro in millibar applicato, della capacità di 3000 litri;

1.5 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva, selezione e deposito preliminare sono di seguito indicati (C.E.R.):

010406 020104 (esclusi imballaggi) 020304 (limitatamente ai prodotti scaduti non putrescibili) 030101 030102 030103

030199 030303 (limitatamente alle fibre di carta) 030307 030399 040109 040201 040202 040203 040204 040205 040206 040207 040208 040209 070299 080105 080309 090107 090108 100112 100299 100899 101102 101103 110104 110201 110401 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120199 120299 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150201 160103 160105 160202 160205 160207 160208 170101 170103 170104 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170408 170602 170701 180104 (limitatamente ai rifiuti speciali assimilati agli urbani non infetti conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5 del d.m. 26 giugno 2000, n. 219) 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200107 200110 200111 200123 200124 200202 (esclusi quelli provenienti da bonifiche) 200203 (limitatamente a cassette di legno, plastica, ecc.) 200301 (limitatamente ai rifiuti ingombranti).

2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. n. 36 del 7 gennaio 1998;

2.2 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.3 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.4 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferite a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni da D1, D2, D3, D4, D10, D11 dell'allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell'allegato C del d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;

2.5 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.6 per il deposito preliminare di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla-osta da parte dei VV.FF. territorialmente competenti;

2.7 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.8 in deroga all'art. 9 del d.lgs. 22/97, possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica del serbatoio in cui verrà collocata;
- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;
- deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:
 - partite, quantità, codici C.E.R. dei rifiuti miscelati;
 - tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
 - i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali o totali dell'impianto;
 - il rifiuto dove essere preventivamente controllato dal responsabile dell'impianto mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

2.9 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.10 ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;

2.11 il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica di ogni serbatoio;

2.12 il deposito preliminare degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'allegato C del d.m. 392/96;

2.13 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi: i rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati autorizzati;

2.14 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative;

2.15 le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20020116]

[5.3.5]

D.G.R. 23 NOVEMBRE 2001 - N. 7/7031

Comune di Cavenago Brianza con sede legale in piazza Libertà 18, Cavenago Brianza (MI) - Approvazione del progetto e autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, nell'impianto situato nel comune di Cavenago Brianza in via del Luisetto - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione comitato interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;
- la l. 15 maggio 1997, n. 127;

Preso atto che i dirigenti dell'unità organizzativa gestione rifiuti e dell'unità organizzativa protezione ambientale e sicurezza industriale riferiscono che:

- il comune di Cavenago Brianza, con sede legale in Cavenago Brianza (MI), piazza Libertà 18, ha presentato istanza,

in atti regionali n. 10953 del 12 aprile 2001 ed integrata con nota in atti regionali n. 30118 del 10 ottobre 2001, tendente ad ottenere il rinnovo con modifiche e integrazioni dell'autorizzazione regionale rilasciata con d.g.r. 19480/96 modificata ed integrata con d.g.r. 48538/00 all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, situato nel comune di Cavenago Brianza in via del Luisetto;

– il comune di Cavenago Brianza ha inoltrato istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione per il medesimo impianto ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 203/88;

Richiamate le dd.g.r.:

– n. 6/19480 del 18 ottobre 1996 avente per oggetto: «Autorizzazione al comune di Cavenago Brianza con sede legale in p.zza della Libertà 18, Cavenago (MI), per la realizzazione dell'impianto di pretrattamento e all'attività di smaltimento mediante trattamento, di rifiuti speciali allo stato liquido provenienti da terzi nell'impianto sito nel comune di Cavenago di Brianza (MI), via del Luisetto»;

– n. 6/48538 del 24 febbraio 2000 avente per oggetto: «Modifica ed integrazione dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 19480 del 18 ottobre 1996 alla realizzazione dell'impianto di pretrattamento in testa all'impianto comunale ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, nell'impianto complessivo di depurazione sito in Cavenago Brianza (MI), via del Luisetto. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 36 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta struttura e vagliata dai dirigenti delle citate unità organizzative che, in proposito, precisano che:

– le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

– le caratteristiche dell'impianto ed i limiti alle emissioni, nonché il termine per la messa a regime dello stesso, sono riportate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

– l'esercizio delle operazioni di smaltimento nell'impianto non è soggetto alla presentazione della garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 7, 4° comma, lett. f) della l.r. 94/80, come sostituito dall'art. 2 della l.r. 54/84;

– il gruppo di lavoro tecnico interdirezionale, istituito con d.d.g. n. 11999 del 24 maggio 2001, nella seduta del 2 ottobre 2001, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione a condizione che il comune escluda i codici CER 110105, 110106, 110107 e che precisi la natura dello scarto per quanto riguarda i rifiuti di cui ai codici CER 020601, 020203 e 020304;

– la conferenza, tenutasi in data 24 ottobre 2001 ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

– l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Rilevato che:

– l'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 6/19480 del 18 ottobre 1996 è scaduta il 30 settembre 2001;

– l'istanza di rinnovo, con modifiche e integrazioni, non è stata presentata entro i termini previsti dal 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

– l'istanza ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 203/88 è stata presentata al protocollo della d.g. qualità dell'ambiente il 24 luglio 2001 e poi modificata il 9 novembre 2001;

– l'istruttoria tecnico-amministrativa è stata, pertanto, svolta ai fini della predisposizione di un provvedimento di approvazione del progetto e autorizzazione all'esercizio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 6 del d.P.R. 203/88 di un impianto esistente;

Visto che i dirigenti dell'unità organizzativa gestione rifiuti e dell'unità organizzativa protezione ambientale e sicurezza industriale, in relazione agli esiti sopra specificati, propongono l'assunzione del provvedimento autorizzativo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 15 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attri-

bueno al presente atto gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della l. 127/97;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare il comune di Cavenago Brianza, con sede legale in Cavenago Brianza (MI), piazza Libertà 18, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, effettuate presso l'impianto sito in Cavenago Brianza (MI) in via del Luisetto, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare il comune di Cavenago Brianza, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 203/88, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

4. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento (recupero) previo accertamento da parte della provincia di Milano degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che il comune di Cavenago Brianza ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la regione;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

9. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97;

10. di dare atto che l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché il rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del d.P.R. 203/88, è di competenza dell'ARPA;

11. di non subordinare l'esercizio dell'impianto in oggetto alla presentazione della garanzia finanziaria in applicazione dell'art. 7, 4° comma, lettera f), della l.r. 94/80, come sostituito dall'art. 2 della l.r. 54/84;

12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano (e all'ARPA di Milano);

13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data del-

la sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: comune di Cavenago Brianza (MI)

Sede legale: piazza Libertà 18, Cavenago Brianza

Ubicazione impianto: via del Luisetto, Cavenago Brianza

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Il deposito preliminare viene effettuato in n. due serbatoi, in acciaio su basamento realizzato in calcestruzzo, aventi capacità geometrica rispettivamente di 17 mc e di 24 mc per un volume totale di 41 mc.

1.2 L'impianto di trattamento di acque reflue urbane, a cui vengono convogliati i reflui fognari ed il percolato pretrattato della discarica di RSU di Cavenago di Brianza, è così strutturato:

• *trattamento dei reflui fognari (impianto comunale)*

- sollevamento
- rotostacciatura
- dissabbiatura e disoleatura
- sedimentazione primaria
- filtro percolatore
- denitrificazione biologica
- ossidazione biologica
- sedimentazione finale
- ispessimento fanghi
- nastropressatura

1.3 L'impianto di pretrattamento di rifiuti speciali, ubicato all'interno dell'area comunale è così strutturato:

• *trattamento reflui ad alto contenuto organico*

- ricevimento e grigliatore
- dissabbiatura
- stoccaggio intermedio in 2 serbatoi in vetroresina da 25 mc l'uno e da una vasca da 34 mc
- omogeneizzazione e sollevamento
- ossidazione biologica a fanghi attivi
- sedimentazione finale
- sollevamento liquami all'impianto principale
- invio fanghi all'ispessimento

• *trattamento reflui sabbiosi*

- ricevimento e grigliatura
- sollevamento alla fase di separazione delle sabbie
- dosaggio polielettrolita
- sedimentazione reflui sabbiosi
- stoccaggio delle sabbie
- disoleatura
- miscelazione
- flocculazione
- flottazione
- sollevamento liquami all'impianto principale

• *trattamento fanghi da disidratare*

- ricezione e grigliatura
- invio alla linea fanghi dell'impianto principale

• *trattamento fanghi chimici da disidratare*

- ricezione e grigliatura
- stoccaggio fanghi chimici
- disidratazione fanghi (squeeze box)

• *trattamento chimico fisico*

- ricezione e separazione solidi acque da trattamento chimico fisico

- stoccaggio acque trattamento chimico fisico
- (vasca di) omogeneizzazione e sollevamento
- miscelazione e flocculazione

2 vie:

- trattamento chimico fisico (flottazione),

- stoccaggio fanghi chimici

oppure:

- trattamento chimico fisico (sedimentazione)

- stoccaggio fanghi chimici

1.4 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, trattati giornalmente nell'impianto di pretrattamento è di 160 mc/die con un carico inquinante pari a 950 kg/die di COD e 550 kg/die di BOD5;

1.5 Gli impianti di pretrattamento, installati a monte dell'impianto di depurazione biologica, hanno una resa di abbattimento sul COD e BOD5 di almeno l'80%; assunta in via cautelativa una resa pari al 60%, i suddetti valori di COD e BOD5 scendono rispettivamente a 380 kg/die e 220 kg/die che comportano una potenzialità residua pari al 17,21% per quanto concerne il COD e pari al 20,43% per il BOD5;

1.6 Dati relativi all'impianto di depurazione:

a) Dati di progetto:

- portata media in ingresso (mc/die): 2.940
- portata di pioggia (mc/h): 357
- A.e. (n.): 11.420
- COD (kg/die): 1.256,20
- BOD5 (kg/die): 685

b) dati di esercizio:

- portata effettiva (mc/die): 1.560
- A.e. serviti (n.): 6.000
- COD (kg/die): 660
- BOD5 (kg/die): 325

c) potenzialità residua:

- portata effettiva (mc/die): 1.380
- A.e. (n.): 5.420
- COD (kg/die): 596,20
- BOD5 (kg/die): 360

1.7 Il recapito finale dello scarico dell'impianto principale è il torrente La Cava;

1.8 Nell'impianto vengono trattati rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, catalogati ed individuati dal C.E.R. come di seguito riportato:

010406 - 010504 - 020101 - 020201 - 020204 - 020301 - 020305 - 020401 - 020403 - 020501 - 020502 - 020603 - 020701 - 020702 - 020704 - 020705 - 030302 - 040210 - 060312 - 060501 - 070101 - 070102 - 070108 - 070201 - 070202 - 070204 - 070208 - 070301 - 070302 - 070501 - 070502 - 070508 - 070601 - 070602 - 070604 - 070608 - 070690 - 070701 - 070702 - 070704 - 070708 - 080202 - 080203 - 080403 - 080407 - 080408 - 110108 - 120301 - 120302 - 130105 - 140105 - 160301 - 160302 - 160701 - 160704 - 160705 - 190701 - 190801 - 190802 - 190804 - 120805 - 190901 - 190902 - 190903 - 200303 - 200304

020299 limitatamente a fanghi pompabili non stabilizzati da impianti di depurazione

020399 limitatamente a fanghi pompabili non stabilizzati da impianti di depurazione

020499 limitatamente a fanghi pompabili non stabilizzati da impianti di depurazione

020599 limitatamente a fanghi pompabili non stabilizzati da impianti di depurazione

020799 limitatamente ad acque di lavaggio attrezzature e macchinari

030399 limitatamente ad acque di processo o di risulta

040299 limitatamente a fanghi pompabili non stabilizzati da impianti di depurazione

070199 limitatamente ad acque di processo o di risulta

070299 limitatamente ad acque di processo o di risulta

070799 limitatamente ad acque di processo o di risulta

080499 limitatamente ad acque di processo o di risulta

120199 limitatamente ad acque di processo o di risulta

160799 limitatamente ad acque di processo o di risulta

190899 limitatamente a fanghi stabilizzati da impianti di depurazione biologica

190999 limitatamente a fanghi pompabili non stabilizzati da impianti di depurazione

• *nuove tipologie di rifiuti autorizzate:*

(* = rifiuti pericolosi)

01 04 05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali

01 05 02 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti bauxite

01 05 03 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (trattasi di rifiuti liquidi e/o pompabili)
 02 03 02 rifiuti dell'impiego di conservanti
 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (trattasi di rifiuti liquidi e/o pompabili)
 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione, (trattasi di rifiuti liquidi e/o pompabili)
 02 06 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ad acque di lavaggio provenienti dall'industria alimentare
 02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici
 03 03 06 fibra e fanghi di carta
 04 02 05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale
 03 02 06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale
 04 02 12 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
 05 02 01 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
 06 01 01* acido solforoso e solforico
 06 01 02* acido cloridrico
 06 01 04* acido fosforoso e fosforico
 06 02 01* idrossido di calcio
 06 02 02* soda (idrossido di sodio)
 06 03 01 carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)
 06 03 02 soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
 06 03 04 soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenati
 06 03 06 soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
 07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 08 01 10 sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
 08 03 08 soluzioni acquose contenenti inchiostro
 09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
 09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
 09 01 04* soluzioni di fissaggio
 09 01 05* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
 10 01 08 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
 10 01 11* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
 10 02 04 fanghi, derivanti dal trattamento dei fumi
 10 02 05 altri fanghi
 10 03 14 fanghi derivanti dal trattamento fumi
 10 05 06* fanghi derivanti dal trattamento fumi
 10 08 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
 10 11 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti, fanghi molatura e taglio vetro
 10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
 10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
 11 01 03* rifiuti contenenti cromo da non cianuri, solo Cromo trivalente
 11 01 04 rifiuti non contenenti cromo e cianuri
 11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
 12 01 11* fanghi di lavorazione
 19 01 06* acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
 19 02 01* fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
 19 06 01 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
 19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 e rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82 del 27 luglio 1984.

2.2 I rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione del C.I.d el 27 luglio 1984.

2.3 I rifiuti speciali ritirabili e trattabili non dovranno avere concentrazioni di solventi clorurati superiori a 20 mg/l.

2.4 Il deposito preliminare dei reflui deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82 del 27 luglio 1984.

2.5 I rifiuti stoccati devono sempre essere inferiori del 10% del volume complessivo disponibile. Ogni serbatoio e/o contenitore adibito allo stoccaggio di rifiuti deve montare uno strumento di misura delle quantità giacenti e riportare una sigla di identificazione. Gli eventuali sfiati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento. Devono comunque rispettare le norme di prevenzione e sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione degli elementi nocivi.

2.6 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati mediante risultanze analitiche; tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

Le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:

- pH;
- conducibilità;
- materiali sedimentabili;
- materiali in sospensione totali;
- COD;
- BOD5;
- sostanze ex tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;
- sostanze ex all. 1 alla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 30 dicembre 1980;

2.7 i rifiuti pretrattati, alimentati al processo di depurazione biologica dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi. Le concentrazioni delle sostanze indicate nella tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 152/99, devono rispettare i limiti di cui alla tab. 3 dell'all. 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi eventualmente stabiliti dall'ente gestore per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della tab. 5;

2.8 Le concentrazioni di cloruri e di solfati nel refluo complessivo diluquami di fognatura e di rifiuti speciali liquidi pretrattati, devono rispettare i limiti di cui alla tab. 3 dell'all. 5 per lo scarico in pubblica fognatura;

2.9 Il carico idraulico ed inquinante complessivo addotto all'impianto giornalmente deve essere tale da garantire una potenzialità residua pari al 10%;

2.10 I reflui conferiti ed accettati devono essere tenuti distinti per tipologia in funzione del trattamento loro applicato;

2.11 Sulla linea di alimentazione dei reflui all'impianto, in uscita dai serbatoi, deve essere montato uno o più contatori volumetrici e/o misuratori di portata, in grado di misurare le quantità dei rifiuti avviati all'impianto;

2.12 Settimanalmente dai contenitori volumetrici, e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato al registro di carico-scarico, ex d.lgs. 22/97 e il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento;

2.13 I controlli periodici sullo scarico finale, dovranno essere effettuati secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/99. I risultati delle analisi devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo e allegati al registro di carico-scarico ex d.lgs. 22/97;

2.14 Il controllo sulla tenuta delle vasche in cemento armato deve essere almeno semestrale;

2.15 I fanghi prodotti dall'impianto di depurazione devono:

a) essere ammassati in bacini aventi le seguenti caratteristiche:

– i sistemi di contenimento e le opere di protezione contro il dilavamento devono essere tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;

– il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in idoneo pozzetto di raccolta e inviato al trattamento;

b) essere smaltiti in conformità alle disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;

c) tali fanghi non possono essere smaltiti in agricoltura;

2.16 Nelle aree di stoccaggio devono essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento per il personale addetto;

2.17 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.18 Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere le caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;

2.19 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.20 Deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto. Sul registro di carico e scarico dovrà essere riportato anche il dato della quantità di COD relativa al carico di rifiuti accettati;

2.21 Devono essere comunicate eventuali variazioni della capacità residua dell'impianto biologico principale;

2.22 Deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto;

2.23 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62;

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino stesso dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia di Milano, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO B

Indice

1. Identificazione della ditta
2. Prodotti, materie prime
3. Descrizione impianto
4. Emissioni ed impianti di abbattimento
5. Prescrizioni specifiche
6. Scheda delle prescrizioni di carattere generale

1. Identificazione della ditta

Ragione sociale: comune d Cavenago Brianza (MI)

Indirizzo stabilimento: via del Luisetto comune di Cavenago Brianza – 20040 (MI)

Settore di appartenenza: servizi tecnologici ambientali

Settore produttivo: trattamento e smaltimento rifiuti

Fasc.: 34600/22857/01

La ditta ha presentato istanza di rinnovo nell'ambito del

procedimento autorizzativo ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, e contestuale istanza, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 203/88, alla costruzione di un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali allo stato liquido proveniente da terzi sito nel comune di Cavenago Brianza in via del Luisetto.

2. Prodotti e materie prime

Rifiuti trattati

Rifiuti speciali: 160 m³/die

(Per i rifiuti individuati dai codici CER vedi allegato A).

3. Descrizione dell'impianto

Linea di trattamento chimico fisico

– ricevimento dei rifiuti

– trattamenti preliminari

– stoccaggio

– omogeneizzazione dei liquami

– sollevamento al reattore di trattamento

– stoccaggio, preparazione e dosaggio reagenti

– sedimentazione e sollevamento fanghi di supero

– disidratazione fanghi

(Per approfondimenti vedi allegato A).

4. Emissioni ed impianti di abbattimento

E1

• *provenienza:*

– locale di ricevimento dei reflui ad alto potenziale fermentescibile

– vasche di denitrificazione coperte

– vasca di ossidazione dei reflui

– vasca di omogeneizzazione

portata complessiva (Nm³/h): 3.000

temperatura (°C): 20

• *tipo di sostanza inquinante:* composti organici ed inorganici ridotti dello zolfo e dell'azoto

Impianto d'abbattimento: assorbitore chimico bistadio (acido base)

Si esprime parere favorevole al principio di funzionamento dei sistemi d'abbattimento.

5. Prescrizioni specifiche

Sostanze in emissione

E1 SOV e SIV (acidi inorganici e ammoniaci) odorigeni

Valori limite all'emissione

Si richiede il rispetto dei seguenti valori limite:

Composti ridotti dello zolfo espresso come: H₂S: 1 mg/Nm³

Composti ridotti della ammoniaca espresso come: NH₃: 5 mg/Nm³

(vedi successivo paragrafo 6)

Si richiede di monitorare le emissioni odorigene prodotte al camino del presente impianto di depurazione, per la durata di 2 anni consecutivi, e si dovranno quindi verificare con cadenza semestrale i valori di emissione su flusso convogliato, inviando contestualmente i dati di analisi rilevati nelle emissioni alla: unità organizzativa «Protezione ambientale e sicurezza industriale» struttura «Protezione aria».

(Le analisi saranno eseguite secondo quanto indicato al successivo paragrafo 6-bis).

Ulteriori prescrizioni

In caso di molestie olfattive e/o emissioni diffuse la ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari al loro contenimento. In particolare dovranno essere predisposti ulteriori impianti di abbattimento (adottabili singolarmente e/o in combinazione).

SCHEDA AU.ST.02

ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE

Tipologia di abbattitore: scrubber a torre

Impiego: abbattimento COV solubili nel fluido abbattente, CIV, polveri e nebbie in bassa concentrazione e sostanze odorigene

Provenienza degli inquinanti:

– operazioni di cottura di materiali calcarei

– operazioni di fusione di materiali metallici e combustione di materiali solidi e liquidi;

- operazioni su materiale plastico flessibile e/o semirigido
- operazioni di spalmatura di poliuretani od altri prodotti in DMF
- operazioni di trattamento superficiale di natura chimica, elettrochimica e galvanica
- operazioni di finissaggio tessile come termofissaggio, gasatura, bruciapelatura, candeggio, stampa su tessuti
- operazioni di espansione di materiali plastici
- operazioni di miscelazione, dissoluzione, reazioni di liquidi e liquidi/solidi eseguite nell'industria chimica, farmaceutica, vernici, collanti (impianto posto in linea con altri)
- operazioni generiche dove sono generate COV solubili e CIV in forma di gas e/o vapori solubili nel fluido abbattente

Indicazioni impiantistiche

1. *Temperatura*: $\leq 40^\circ \text{C}$.

Tempo di contatto: almeno 1 s per reazione acido/base
Almeno 1.5 s per reazioni di ossidazione o per trasporto di materia solubile nel fluido abbattente.

Perdite di carico: $\leq 300 \text{ mm. c.a.}$

Portata minima: 1.2 mcx1.000 mc di effluente gassoso

7. *Tipo di fluido abbattente*: acqua o soluzione specifica

8. *Apparecchi di controllo*: indicatore di livello e rotamento per la misura della portata del fluido liquido

9. *Manutenzione*: asportazione delle morchie dalla soluzione abbattente e pulizia dei piatti o del riempimento.

6. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

La ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

Riferimenti normativi

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 - art. 2, comma 1, punto B, ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990) devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno.

Gli impianti termici o caldaie in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.;

impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;

impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:

zolfo $\leq 0,3\%$ in peso;

residuo carbonioso $\leq 10\%$ in peso;

nicel e vanadio, come somma $\leq 230 \text{ ppm}$.

(d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 2 ottobre 1995)

Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti».

art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica».

art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

Manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;

Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria;

Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio ed a regime

La ditta, almeno 15 giorni prima della data di messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione al comune ed all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Modalità e controllo delle emissioni

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato ed all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente, la quale si attiva per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 203/88, alla stessa demandati dalla regione Lombardia.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni regionali dovrà essere comunicato alla regione dalla stessa A.R.P.A.

Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora fosse necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione al comune interessato ed all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.

I referti analitici relativi alle suddette autorizzazioni dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Metodologia analitica

Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e degli allegati al d.m. 25 agosto 2000 ovvero utilizzando altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territorialmente competente.

Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

concentrazione degli inquinanti espressa in mg/nm^3 ,

portata di aeriforme espressa in Nm^3/h ,

temperatura di aeriforme in $^\circ \text{C}$.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

6-bis. *Scheda delle prescrizioni di carattere generale*

Le considerazioni sotto riportate sono riferite ai cicli tecnologici oggetto della domanda di autorizzazione.

Riferimenti normativi

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno.

(art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 art. 2, comma 1, punto b, ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990).

Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

1) impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o G.P.L.;

2) impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;

3) impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile,

avente le seguenti caratteristiche:

zolfo < 0,3% in peso

residuo carbonioso < 10% in peso,

nicel e vanadio, come somma < 230 ppm;

(d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 2 ottobre 1995).

Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

- art. 3, c. 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

- art. 4, c. 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati»;

- art. 3, c. 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica».

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale. Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio ed a regime

La ditta deve comunicare al comune all'A.R.P.A. struttura competente per territorio e per conoscenza alla regione la messa in esercizio degli impianti con un anticipo di almeno 15 giorni.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data della messa in esercizio degli stessi.

Modalità e controllo delle emissioni

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generali dagli impianti, al comune interessato, all'A.R.P.A. struttura competente per territorio. Le analisi di controllo a valle dei sistemi di abbattimento dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i risultati dovranno essere trasmessi al comune interessato, all'A.R.P.A. competente per territorio e per i primi tre anni alla regione in deroga alla d.g.r. n. 4178 del 6 aprile 2001.

La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione al comune interessato, all'A.R.P.A. competente per territorio.

Metodologia analitica

Qualità olfattiva delle emissioni

La valutazione olfattometrica deve essere effettuata secondo le procedure previste dalle linee guida CEN TC 264.

Criteri generali di misura dei parametri di emissione

Come indicato nel manuale UNICHIM M158, nel predisporre i rilevanti delle emissioni è sempre necessario prevedere l'effettuazione di una serie di misure complementari indispensabili in sede di elaborazione e valutazione dei dati. Infatti, la misura della concentrazione degli inquinanti, non può rappresentare il livello di emissione se non è correlabile al valore della portata dell'emissione stessa.

Va a questo punto specificato che la configurazione della maggior parte degli impianti depurativi del settore, è costituita da biofiltri con scarico in atmosfera da superfici più o meno vaste, raramente attraverso punti di scarico tradizionalmente identificabili come camini entro cui l'effluente in pressione viene espulso in atmosfera. Di qui la possibilità di una notevole disomogeneità di velocità dell'effluente nei diversi punti esposti.

Misura della portata e scelta dei punti di prelievo

Per punti di scarico dove sono presenti flussi gassosi convogliati si seguono strategie di campionamento e criteri di valutazione indicati nel manuale UNICHIM M 158 nonché i metodi M 422 e M 467, M 494, M 632 e M 634 relativamente a misure di portata, di idrogeno solforato, di ammoniacale.

Ai punti di scarico dove le condizioni dei manuali UNICHIM non sono applicabili, si procede in prima istanza alla misura della portata nella condotta a monte del presidio depurativo, secondo quanto indicato dal manuale UNICHIM M422 per i flussi convogliati; la misura sarà eseguita con misuratore di velocità a ventolina con un valore di precisione di $\pm 0,2$ m/s.

Si annoterà la misura della portata complessiva dell'impianto.

Successivamente si procederà a suddividere la superficie di scarico in subaree di 1 metro quadrato.

Per l'effettuazione delle misure si propone di utilizzare un imbuto a base quadrata, con bocca di presa di 1 m² e camino acceleratore di 0,074 m², corrispondente ad una sezione di uscita di diametro di 300 mm (A1=0,07069 m²).

Nelle condizioni di usuale dimensionamento dei biofiltri (100 m³/h m²) la velocità nel camino si attesterebbe intorno a 0,4 m/s valore che con tubi lisci garantisce il moto laminare dell'aria.

In queste condizioni si può senza alcun dubbio assumere che la perdita di carica nell'imbuto acceleratore sia trascurabile, portando quindi a considerare ragionevolmente che la velocità nel camino sia uguale, a meno di un fattore moltiplicativo ottenuto dal rapporto delle due sezioni (ingresso e uscita) dell'imbuto ($f = A/A1 = 1/0,07069 = 14,15$), alle velocità di uscita dal biofiltro.

Eventuale utilizzo di coefficienti correttivi

Qualora si volesse procedere alla verifica sperimentale di quanto asserito nei punti precedenti e si volesse contemporaneamente passare alla determinazione di coefficienti empirici correttivi si potrebbe procedere, una tantum, come segue:

Attrezzatura

- Biofiltro superficie ≥ 50 m²

- Ventilatore di alimentazione con motore regolato da inverter

- Imbuto acceleratore (cfr. descrizione sopra riportata)
- Anemometro ad elica
- Determinazione dei coefficienti correttivi

Procedura

Suddivisione della superficie del biofiltro secondo un reticolo con settore di 1x1 m.

Determinazione della portata alimentata al biofiltro ottenuta mediante la misurazione della velocità nella tubazione di mandata (o aspirazione) del ventilatore;

A velocità costante del ventilatore, esecuzione della misura della velocità di uscita dal biofiltro, operando una misura per ogni settore predeterminato, utilizzando l'imbuto acceleratore non considerando i settori perimetrali per escludere l'influenza dell'effetto parete;

Calcolo della media delle velocità/portate ottenute, moltiplicando la quale per la superficie totale del filtro si ottiene il valore della portata in uscita dal biofiltro;

Il rapporto tra la portata in ingresso e la portata in uscita costituisce il coefficiente correttivo da utilizzare, a quel valore di velocità, per calcolare, una volta conosciuta la portata misurata nell'imbuto, la portata effettiva del settore misurato;

Impostando diverse velocità di rotazione del ventilatore, si può così procedere alla costruzione di una tabella che fornisca il coefficiente correttivo in funzione della velocità di attraversamento, essendo la stessa fortemente influenzante le perdite di carico.

La media dei valori acquisiti moltiplicata per la superficie totale non dovrà scostarsi dal valore di portata misurato a monte, per un valore maggiore del 20%.

Campionamenti

I campionamenti della durata di 30 minuti verranno effettuati in almeno 5 punti in cui la velocità è risultata più elevata ed in almeno 5 punti in cui la velocità è risultata minima, nelle superfici maggiori di 20 m²; in 3 punti di max e di min per superfici tra 20 m² e 6 m²; per superfici sotto i 6 m² si effettueranno 3 misure nel punto di massima ed 3 misure nel punto di minima.

I campionamenti saranno effettuati con l'attrezzatura prevista dai metodi UNICHIM M632 e M634. È opportuno, qualora non venga utilizzato il sistema per la misura di portata che il riquadro dove viene effettuato il prelievo sia schermato sui lati esposti e per un'altezza di almeno 70 cm, in modo da simulare una condotta di scarico; in tal caso il punto di ingresso dell'adsorbitore verrà prolungato mediante collegamento ad un tratto di tubo siliconico libero di fluttuare nell'effluente.

Si sottolinea che le misure debbono essere effettuate con impianto a regime.

Una prima indagine potrà essere svolta presso i punti individuati come sopra, mediante campionamenti istantanei condotti mediante fiale a tre vie da 1 litro in cui è stato effettuato precedentemente il vuoto; si prenderà in esame il parametro ammoniacale, in considerazione della più semplice procedura analitica.

Qualora i valori di concentrazione ottenuti risultino inferiori al limite previsto dalla linea guida, si procederà al campionamento presso n. 1 punto a portata max e n. 1 punto a portata minima.

Presentazione dei risultati

Nel registro dei risultati dovranno essere riportati i dati relativi all'impianto ed alle misure effettuate, come indicato dal manuale UNICHIM M158.

Valutazione dei risultati

Per la valutazione della significatività della variazione di emissione nei casi di superfici totali fino a 6 m² si procede, secondo il test statistico di cui all'appendice 3 del metodo UNICHIM M158, alla valutazione della significatività della variazione di emissione; per superfici inferiori a 6 m² si determina il valore medio delle N misure più o meno la deviazione standard secondo quanto previsto dal metodo UNICHIM M158.

Il limite si intende rispettato se il valore medio delle misure effettuate è inferiore al valore indicato nella linea guida.

Qualora ci si trovasse in condizioni di incertezza perché il valore di concentrazione così calcolato risulta o in prossimità del limite o superiore al limite, si procede al calcolo della me-

dia delle quantità assolute di inquinante (mg/h), dividendo poi per il valore di portata complessiva calcolata dalla sommatoria delle singole portate determinate presso i settori di prelievo (m³/h); verrà confrontato il valore ottenuto con il valore limite.

Criteri generali di misura dei parametri di immissione

Un'ulteriore valutazione di merito rispetto ai parametri di emissione può essere effettuata mediante la misura dell'azoto organico aerodisperso. Le misure devono essere effettuate sicuramente in tutti i casi in cui sia avvertibile un contributo odorigeno da parte dell'impianto soggetto a controllo, evitando periodi in cui siano presenti contributi odorigeni imputabili anche a pratiche agricole esercitate in loco.

Campionamenti

La misura delle emissioni deve essere effettuata all'esterno del perimetro industriale sui quattro lati; i punti di prelievo devono trovarsi a distanza orizzontale e verticale non inferiore a m 1,50 e non superiore a m 3 dal suolo o da ogni ostacolo esistente.

Nel caso di presenza di contributi esterni non imputabili a pratiche agricole relativamente al parametro in questione si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 9.2 del d.P.R. 322/71.

In posizione opportuna rispetto alle postazioni di prelievo verrà collocata anche una stazione per misura di direzione e velocità del vento.

* Azoto organico

Si campiona aria ambiente attraverso n. 2 assorbitori contenenti 100 ml di una soluzione acida (costituita da 5 ml di acido solforico concentrato e 500 ml di acqua distillata) al flusso di 1 litro/minuto per un tempo minimo di otto ore.

Al termine del campionamento i liquidi contenuti negli assorbitori vengono riuniti e sottoposti a determinazione del contenuto di azoto organico mediante il metodo 5030 (Metodo analitico per le acque - IRSA - 1994).

Criteri di valutazione dei risultati

Presentazione dei risultati

Nel registro dei risultati dovranno essere riportati i dati relativi all'impianto ed alle misure effettuate, compresi eventuali ipotesi di interferenza da addebitare a contributi diversi dall'insediamento.

Valutazione dei risultati

Il limite si intende rispettato se il valore medio delle misure effettuate nelle quattro postazioni è inferiore al valore guida indicato nella linea guida e fissato in 0,05 mg/m³ (normalizzato a 25° C e 101,323 KPa). Qualora venga individuata una posizione preferenziale in cui il valore analitico misurato superi il valore limite, si dovranno utilizzare le rimanenti posizioni come bianco e si dovrà procedere ad una campagna di almeno 20 giorni presso la medesima postazione al fine di accertare con completezza le fasi del processo che danno luogo ad immissioni odorigene.

Parametri di valutazione del processo

Le misure di emissioni ed immissioni non possono essere disgiunte da test significativi sul materiale in compostaggio; pertanto si procederà al prelievo di opportuna quantità di materiale da sottoporre al test di respirazione dinamico così come precedentemente indicato.

Altro test ancillare, è rappresentato dalla misura del potere di autoriscaldamento (self heating test) da effettuarsi in vaso Dewar così come da metodo allegato (cfr. oltre).

Criteri di valutazione dei risultati

Presentazione dei risultati

Nel registro dei risultati dovranno essere riportati i seguenti dati:

ditta

impianto

sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche:

altezza da quota terra, in (m)

sezione della bocca del camino, in (m²)

sezione del camino al punto di prelievo, in (m²)

velocità lineari in m/s (valore singolo e medio)

temperatura al punto di prelievo, in (° C)

umidità al punto di prelievo, in (% v/v)
portata in m³/ora (teorica se nota e misurata)
data (ora, giorno, mese, anno)
condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento

metodica di analisi (riferimento o descrizione)

risultato analitico:

– sostanze determinate

– unità di misura

– valori singoli e valore elaborato

Valutazione dei risultati: caratterizzazione delle emissioni

Il livello di emissione viene espresso come valore medio delle N misure effettuate con impianto a regime più o meno la deviazione standard dei dati.

Più precisamente:

Livello di emissione = $E = E_{\text{medio}} \pm s$

Valutazione della significatività della variazione di emissione

Per valutare se i livelli di emissione variano significativamente è possibile applicare il test statistico utilizzato dall'EPA (Code of Federal Regulation, part. 60, App. C, Tit. 40, Protection of the ENvironment, pp. 580-581).

A questo scopo eseguire due serie di misure; ogni serie consta di N misure.

Calcolare la varianza: $s^2 = \Sigma_i (E_i - E_m)^2 / (N-1)$

Calcolare la deviazione standard «pooled»
 $s^p = \text{SQR}[(2s_a^2 - 2s_b^2) / (N_a + N_b - 2)]$

Dove:

E_i = valore della singola misura

E_m = valore medio della misura

s^p = deviazione standard «pooled»

s_a = deviazione standard della serie di misure «A»

s_b = deviazione standard della serie di misure «B»

N_a = numero di rilievi nella serie di misure «A»

N_b = numero di rilievi nella serie di misure «B»

Calcolare il T test dell'EPA:

$$T = (E_{mb} - E_{ma}) / [s_p \text{SQR}(1/N_a) + (1/N_b)]$$

Dove:

E_{mb} = valore medio della serie di misure «B»

E_{ma} = valore medio della serie di misure «A»

N_a = numero di misure della serie «A»

N_b = numero di misure della serie «B»

Confrontare T trovato con T', tenendo conto dei gradi di libertà

Se $T \leq T'$ la differenza fra le due serie di livelli di emissione col 95% di confidenza, non è significativa

Se $T > T'$ la differenza fra le due serie di livelli di emissione, col 95% di livello di confidenza è significativa.

[BUR20020117]

[5.3.5]

D.G.R. 23 NOVEMBRE 2001 – N. 7/7034

Integrazione della d.g.r. 6/5731 del 27 luglio 2001, avente per oggetto: «Ditta Vomar s.p.a. con sede legale in Cortenuova (BG) – loc. Casette – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Cortenuova (BG) – loc. Casette ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3 – R5 – R6 – R8) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 15 del d.P.R. 203/88»

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;

– il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;

– la deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

– il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

– il d.lgs. 12 aprile 1996, e successive modificazioni e integrazioni;

– decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

– la l. 15 maggio 1997, n. 127;

Richiamata la d.g.r. 7/5731 del 27 luglio 2001 «Ditta Vomar s.p.a. con sede legale in Cortenuova (BG) – loc. Casette. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Cortenuova (BG) – loc. Casette ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3 – R5 – R6 – R8) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 15 del d.P.R. 203/88».

Preso atto degli accertamenti compiuti dalla struttura e vagliati dal dirigente dell'unità organizzativa proponente, che, al riguardo, dichiara che nel provvedimento autorizzatorio di cui alla d.g.r. n. 6/5731/01, per mero errore materiale non è stata riportata la prescrizione secondo cui la ditta può avviare l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero previo accertamento da parte della provincia di Bergamo degli interventi realizzati; e che a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori per ciascuna area che entri in esercizio deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato.

Visto che il dirigente dell'unità organizzativa proponente, in relazione a quanto sopra, propone l'assunzione di un provvedimento di integrazione dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 7/5731/01 con la seguente prescrizione: «di disporre che la ditta Vomar s.p.a. avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero previo accertamento da parte della provincia di Bergamo degli interventi realizzati; e che a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori per ciascuna area che entri in esercizio deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato»;

Ritenuto di procedere al rilascio del provvedimento di integrazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, della d.g.r. n. 6/5731 del 27 luglio 2001;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di integrare l'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 7/5731 del 27 luglio 2001 disponendo che la ditta Vomar s.p.a. avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero previo accertamento da parte della provincia di Bergamo degli interventi realizzati; e che, a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori per ciascuna area che entri in esercizio deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

2. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le determinazioni di cui alla d.g.r. n. 7/5731 del 27 luglio 2001;

3. di disporre che il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Vomar s.p.a., trasmettendone copia alla provincia di Bergamo e al comune di Cortenuova (BG);

4. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data della sua approvazione.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020118]

[5.3.5]

D.G.R. 23 NOVEMBRE 2001 – N. 7/7035

Ditta ASM Brescia s.p.a., con sede legale in Brescia (BS), via Lamarmora n. 230 – Rinnovo dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 21350 del 2 dicembre 1996 come aggiornata ed integrata dalla d.g.r. n. 4329 del 20 aprile 2001, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali nell'impianto sito in Brescia (BS),

via Verziano n. 126/c – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 l'autorizzazione rilasciata con d.g.r. 21350/96 come modificata ed integrata con d.g.r. 4329/01, rilasciata alla ditta ASM Brescia s.p.a., con sede legale in Brescia (BS), via Lamarmora n. 230, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali nell'impianto sito in Brescia, via Verziano n. 126/c, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

7. di non subordinare l'esercizio dell'impianto in oggetto alla presentazione della garanzia finanziaria in applicazione dell'art. 7, 4° comma, lettera f), della l.r. 94/80, come sostituito dall'art. 2 della l.r. 54/84;

8. di stabilire che il presente atto venga comunicato a mezzo di raccomandata A/R al soggetto interessato trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed al comune di Brescia;

9. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato a mezzo raccomandata A/R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: ASM Brescia s.p.a.

Sede legale: in Brescia (BS), via Lamarmora n. 230

Ubicazione impianto: Brescia (BS), via Verziano n. 126/c

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi svolte sono quelle di cui alla d.g.r. n. 21350/96 come modificata ed integrata dalla d.g.r. n. 4329/01;

1.2 vengono effettuate le operazioni di deposito preliminare (D15) e trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.3 i rifiuti accettati sono stoccati in 4 serbatoi di capacità complessiva pari a 200 mc contenuti in bacini a tenuta, per i pretrattamenti;

1.4 L'impianto è così strutturato:

Pretrattamento biologico

Qm = 300 mc/die

- Scarico autobotti
- Grigliatura
- Dissabbiatura
- Vasca di accumulo ed equalizzazione
- Ossidazione biologica con O₂ puro
- Pre-denitrificazione
- Post-denitrificazione
- Ultrafiltrazione su membrana
- Sedimentazione

Pretrattamento chimico-fisico

Qm = 72 mc/die

- Scarico autobotti
- Sedimentatore
- Stazione polmone (n. 2 serbatoi con V totali = 30 mc)
- Trattamento chimico fisico
- Sedimentazione

Impianto a fanghi attivi

- Impianto di sollevamenti
- Grigliatura grossolana e fine
- Dissabbiatura e disoleatura
- 3 vasche di sedimentazione primaria
- 3 vasche di ossidazione
- 1 vasca di denitrificazione e defosfatazione
- 3 vasche di sedimentazione finale
- 3 vasche di disinfezione
- 3 preispessitori
- 3 digestori anaerobici
- 3 postispessitori
- 1 filtropressa e 2 nastropresse
- letti di essiccamento

1.5 la quantità di rifiuti trattati è pari a:

- 315 mc/die con carico organico di 5400 kg/die di BOD5 di cui 72 mc/die nell'impianto chimico-fisico;
- 35 mc/die di fanghi biologici da disidratare;

1.6 il recapito finale dello scarico dell'impianto è la roggia Vaso Fiume;

1.7 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi ritirabili nell'impianto sono i seguenti (C.E.R.):

020201 – 020203 – 020106 – 020204 – 020101 – 020301 – 020302 – 020303 – 020304 – 020305 – 020403 – 020501 – 020502 – 020602 – 020603 – 020701 – 020702 – 020703 – 020705;

030302 – 030306;

180203 limitatamente a soluzioni acquose per fleboclisi scadute e per emodialisi scadute;

190602 – 190701 – 190804 – 190805 – 190902;

200303 – 200304.

2. Prescrizioni

2.1 I rifiuti devono essere allo stato liquido o comunque pompabile;

2.2 i rifiuti di cui ai codici 020204, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, 030302, 190602, 190804 e 190805 devono essere trattati direttamente alla linea fanghi;

2.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.4 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-

sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.5 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.6 tutte le superfici interessate dalla movimentazione, trattamento e dallo stoccaggio dei rifiuti e dal transito e dalle soste dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere impermeabilizzate e dotate di idonea fognatura e/o sistemi di raccolta in modo tale da facilitare la ripresa di eventuali sversamenti;

2.7 i rifiuti alimentari al processo di depurazione biologica dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi. Le concentrazioni delle sostanze indicate nella Tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 152/99 devono rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 dell'all. 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi eventualmente stabiliti dall'ente gestore per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della Tab. 5;

2.8 le concentrazioni di cloruri e solfati nel refluo complessivo di liquami di fognatura e di rifiuti speciali liquidi trattati, devono rispettare i limiti di cui alla citata Tab. 3 dell'all. 5 per lo scarico in pubblica fognatura;

2.9 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.10 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

2.11 possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti, delle medesime tipologie, ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97;

2.12 ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;

2.13 il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica di ogni serbatoio;

2.14 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.15 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale: il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata; il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia; alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20020119]

D.G.R. 23 NOVEMBRE 2001 – N. 7/7037

Ditta F.lli Felappi s.n.c. – Integrazione all'autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 7/604 del 28 luglio 2000 avente per oggetto: «Rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R 13) e smalti-

mento (D14 e D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Artogne (BS), via Fermi, 2 – Artt. 28 e 57 del d.lgs. 22/97» – Art. 28 del d.lgs. 22/97

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche ed integrazioni;

– il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;

– la deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

– il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

– la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Richiamate le d.g.r.:

– n. 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni – revoca delle d.g.r. n. 51935/85 – 54407/85 – 244447/87 – 23701/92 – 42335/93», come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e dalla d.g.r. 7/5964 del 2 agosto 2001»;

– n. 7/604 del 28 luglio 2000, avente per oggetto: «Rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13) e di smaltimento (D14 e D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Artogne (BS), via Fermi, 2».

Preso atto che il dirigente dell'unità organizzativa proponente riferisce che la ditta F.lli Felappi s.n.c. ha presentato istanza, in atti regionali n. 12118 del 20 ottobre 2000, tendente ad ottenere l'integrazione dell'autorizzazione rilasciata con la d.g.r. 7/604 del 28 luglio 2000, consistente nell'ampliamento delle tipologie di rifiuti trattabili nell'impianto;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla struttura e vagliata dal dirigente stesso che, in proposito, precisa che:

a) l'ammontare totale della fidejussione non varia in quanto risulta congruo rispetto a quanto accettato agli atti regionali;

b) l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole;

Preso atto della valutazione del dirigente dell'unità organizzativa proponente, che al riguardo propone l'assunzione del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31 legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di integrare l'autorizzazione rilasciata con d.g.r. 604/00 alla ditta F.lli Felappi s.n.c. con sede legale in Pisogne (BS), via Ceresetti, 6 all'esercizio delle operazioni di recupero (R13) e di smaltimento (D14 e D15), nell'impianto in Artogne (BS), via Fermi, 2, con l'inserimento al punto 1.2 dell'allegato A alla d.g.r. 604/00 dei seguenti codici CER: 150101 – 150102 – 150103 – 150106 – 150201 – 160204 – 160601 – 160602 – 170103 – 170105;

2. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. 604/00 che non siano in contrasto con il presente atto;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/90, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertare violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite di altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

5. di fare presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Brescia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente de-

liberazione, nonché ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82.

6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed al comune di Artogne;

8. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020120]

[5.3.5]

D.G.R. 29 NOVEMBRE 2001 - N. 7/127

Ditta Estri dei F.lli Saronni s.n.c. con sede legale in Spirano (BG), via Campo Romano, 2 - Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Spirano (BG), via Campo Romano, 2, e contestuale rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D15, D14) e recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la l.r. 13 luglio 1984, n. 35;
- la deliberazione comitato interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- la l. 21 gennaio 1994, n. 61;
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- il d.lgs. 7 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni;
- la l. 15 maggio 1997, n. 127;

Preso atto che il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti riferisce che la ditta Estri dei F.lli Saronni s.n.c. con sede legale in via Campo Romano, 2 - Spirano (BG), ha presentato istanza, in atti regionali n. 16307 dell'1 giugno 2001, integrata con note in atti regionali n. 18155 del 27 giugno 2001, n. 24473 del 30 agosto 2001 e n. 33087 del 5 novembre 2001, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Spirano (BG), via Campo Romano, 2, e contestuale rinnovo dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. n. 6/20931 del 22 novembre 1996 integrata dalla d.g.r. n. 6/45779 del 22 ottobre 1999, all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D15, D14) e recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

Richiamate le d.g.r.:

- 22 novembre 1996, n. 6/20931, avente per oggetto «Autorizzazione alla ditta Estri dei F.lli Saronni s.n.c. con sede legale in via Tricolore, 17 - Spirano (BG) - per l'esercizio di un impianto di stoccaggio, cernita e recupero di rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani sito in via Campo Romano, 2 - Spirano (BG);
- 24 settembre 1999, n. 6/45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99»;
- 22 ottobre 1999, n. 6/45779, avente per oggetto: «Ditta Estri dei F.lli Saronni s.n.c. approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali dell'impianto in Spirano (BG), via Campo Romano, 2, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali e non pericolosi, non contestuale aggiornamento dell'autoriz-

zazione di cui alla d.g.r. n. 6/20931 del 22 novembre 1996. Artt. 27, 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti che, in proposito, precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto, le operazioni effettuate, nonché i tipi e i quantitativi dei rifiuti trattati, sono riportati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- la ditta è iscritta alla CCIAA di Bergamo con n. 01628710160 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto: «...realizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di: a) impianti per la messa in riserva, il deposito preliminare, il ricondizionamento, la cernita, l'adeguamento volumetrico, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché dei beni derivanti da cicli di produzione e/o consumo e delle frazioni di rifiuti solidi urbani raccolte in modo differenziato...»;

- è stata acquisita la certificazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 490/94 di cui al certificato della CCIAA prot. CER/20704/2001/CBG0140 del 25 maggio 2001;

- la provincia di Bergamo ha espresso parere favorevole con nota n. 99885 del 7 novembre 2001;

- la conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97 in data 7 novembre 2001 si è conclusa con parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

- l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia è determinato in L. 318.780.000 (€ 164.636,13) ed è relativo a:

- messa in riserva di 1.226 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati a operazioni di recupero, pari a L. 36.780.000 (€ 18.995,28);

- deposito preliminare di 680 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 204.000.000 (€ 105.357,21);

- deposito preliminare di 9 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a L. 6.000.000 (€ 3.098,74);

- recupero e smaltimento di 27.500 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a L. 72.000.000 (€ 37.184,90);

- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto con contestuale rinnovo all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della l. 127/97;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il progetto e autorizzare la realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Spirano (BG), via Campo Romano, 2, e rinnovare, contestualmente, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D14) e recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, alle condizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di stabilire che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, previo accertamento della provincia di Bergamo degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di disporre che l'efficacia della presente autorizzazione decorra, in ogni caso, dalla data della sua notifica;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Bergamo, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

9. di determinare l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia in L. 318.780.000 (€ 164.636,13), relativo a:

- messa in riserva di 1.226 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati a operazioni di recupero, pari a L. 36.780.000 (€ 18.995,28);

- deposito preliminare di 680 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 204.000.000 (€ 105.357,21);

- deposito preliminare di 9 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a L. 6.000.000 (€ 3.098,74);

- operazioni di recupero e smaltimento di 27.500 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a L. 72.000.000 (€ 37.184,90);

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. n. 48055/00 e d.g.r. n. 5964/01; contestualmente all'accettazione della fidejussione verrà svincolata quella prestata dalla ditta, e accettata con nota in atti regionali n. 5834 dell'11 febbraio 2000;

10. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Bergamo ed al comune di Spirano;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta: Estri dei F.lli Saronni s.n.c.

Sede legale: Spirano (BG), via Campo Romano, 2

Ubicazione impianto: Spirano (BG), via Campo Romano, 2

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di 9.860 mq, censita al NCTR del comune di Spirano ai fogli 2 e 5 mappali n. 3317, 1142 e 3327 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona D4 «produttiva di espansione», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Spirano;

1.3 vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) e recupero (R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi;

- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- a) deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi effettuato in fusti a tenuta stagna o big-bags a doppio strato (C.E.R. 16.06.03), contenitori a tenuta stagna (C.E.R. 13.06.01, 16.06.01, 16.06.02, 20.01.12), in sacconi con doppio strato (C.E.R. 02.01.05, 18.02.02, 18.02.04) o in appositi contenitori di cartone (C.E.R. 20.01.21), posti su pavimentazione impermeabilizzata all'interno del capannone;

- b) deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi posti in appositi contenitori (16.06.04, 16.06.05, 20.01.16, 20.01.18, 20.01.20, 20.01.22) o in container (19.02.02 e 19.05.01) all'interno del capannone;

- c) deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi posti in cumuli o container su platea pavimentata in cemento impermeabilizzato all'esterno del capannone;

- d) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi all'interno del capannone in cumuli o contenitori in ferro su pavimentazione impermeabilizzata;

- e) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi all'esterno del capannone in cumuli o container posti su platea pavimentata in cemento impermeabilizzato;

- f) ricondizionamento a mezzo di autocompattatore o compattatore press-container o a mezzo di cernita prevalentemente manuale e/o con l'ausilio di ragno caricatore e pala meccanica effettuata su area impermeabilizzata, al coperto sotto capannone;

1.5 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali sono i seguenti:

- area a) 9 mc e 8 t;

- area b) 535 mc e 175,5 t;

- area c) 145 mc e 70 t;

- area d) 696 mc e 256 t;

- area e) 430 mc e 258 t;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell'impianto sottoposti alle operazioni di recupero R13, R3 e R4 è pari a 14.000 t/anno;

1.7 il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell'impianto sottoposti alle operazioni di smaltimento D15 e D14 è pari a 13.500 t/anno;

1.8 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) o, eventualmente, di recupero (R3 o R4) sono i seguenti (C.E.R.): 02.01.04 - 03.01.01 - 03.01.02 - 03.01.03 - 03.01.99 (limitatamente ai rifiuti solidi provenienti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di mobili) - 03.03.01 - 03.03.06 - 03.03.07 - 04.01.09 - 04.02.01 - 04.02.02 - 04.02.03 - 04.02.04 - 04.02.05 - 04.02.06 - 04.02.07 - 04.02.08 - 07.02.99 (limitatamente ai rifiuti solidi di plastica, gomme e fibre artificiali) 08.03.03 - 08.03.09 - 09.01.07 - 09.01.08 - 09.01.09 - 09.01.10 - 10.11.02 - 10.11.03 - 10.13.03 - 10.13.08 - 12.01.01 - 12.01.02 - 12.01.03 - 12.01.04 - 12.01.05 - 12.02.99 (limitatamente ai cascami di lavorazione) - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.04 - 15.01.05 - 15.01.06 - 15.02.01 - 16.01.03 - 16.01.05 - 16.02.02 - 16.02.03 - 16.02.04 - 16.02.05 - 16.02.07 - 16.02.08 - 16.03.01 - 17.02.01 - 17.02.02 - 17.02.03 - 17.04.01 - 17.04.02 - 17.04.03 - 17.04.04 - 17.04.05 - 17.04.06 - 17.04.07 - 17.04.08 - 17.06.02 - 17.07.01 - 18.01.04 - 19.01.02 - 20.01.01 - 20.01.02 - 20.01.03 - 20.01.04 - 20.01.05 - 20.01.06 - 20.01.07 - 20.01.08 - 20.01.09 - 20.01.10 - 20.01.11 - 20.01.23 - 20.01.24 - 20.03.01 (limitatamente ai rifiuti ingombranti) - 20.03.02 (limitatamente agli imballaggi in materiali diversi);

1.9 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di deposito preliminare (D15) sono i seguenti (C.E.R.): 01.01.01 - 01.01.02 - 01.03.02 - 01.04.01 - 01.04.02 - 01.04.03 - 01.04.05 - 01.04.06 - 02.01.03 - 02.01.04 - 02.01.05 - 03.01.02 - 03.01.03 - 03.01.99 (limitatamente ai rifiuti solidi provenienti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di mobili) - 03.03.06 - 03.03.07 - 04.01.08 - 04.01.09 - 04.02.01 - 04.02.02 - 04.02.03 - 04.02.04 - 04.02.05 - 04.02.06 - 04.02.07 - 04.02.08 - 04.02.09 - 04.02.10 - 04.02.12 - 04.02.13 - 07.02.99

ALLEGATO A

(limitatamente ai rifiuti solidi di plastica, gomme e fibre artificiali) – 08.01.04 – 08.01.05 – 08.01.08 – 08.01.09 – 08.02.01 – 08.03.04 – 08.04.03 – 08.04.04 – 08.04.07 – 09.01.07 – 09.01.08 – 09.01.09 – 09.01.10 – 10.01.12 – 10.02.03 – 10.02.06 – 10.03.13 – 10.04.08 – 10.05.07 – 10.06.08 – 10.07.06 – 10.08.07 – 10.09.01 – 10.09.02 – 10.10.01 – 10.10.02 – 10.11.08 – 10.12.07 – 10.13.01 – 11.02.01 – 12.01.05 – 12.01.13 – 12.02.99 (limitatamente ai cascami di lavorazione) – 13.06.01 – 15.01.05 – 15.01.06 – 15.02.01 – 16.01.03 – 16.02.02 – 16.02.05 – 16.02.07 – 16.02.08 – 16.03.01 – 16.06.01 – 16.06.02 – 16.06.03 – 16.06.04 – 16.06.05 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.04 – 17.02.03 – 17.03.01 – 17.03.02 – 17.03.03 – 17.05.01 – 17.06.02 – 17.07.01 – 18.01.04 – 18.02.02 – 18.02.04 – 19.02.02 – 19.05.01 – 19.09.04 – 20.01.03 – 20.01.04 – 20.01.10 – 20.01.11 – 20.01.12 – 20.01.16 – 20.01.18 – 20.01.20 – 20.01.21 – 20.01.22 – 20.01.24 – 20.02.02 – 20.03.01 (limitatamente ai rifiuti ingombranti) – 20.03.02 (limitatamente agli imballaggi in materiali diversi) – 20.03.03;

1.10 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di ricondizionamento (D14) sono i seguenti (C.E.R.): 01.01.01 – 01.01.02 – 01.03.02 – 01.04.01 – 01.04.02 – 01.04.03 – 01.04.05 – 01.04.06 – 02.01.03 – 02.01.04 – 03.01.02 – 03.01.03 – 03.01.99 (limitatamente ai rifiuti solidi provenienti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di mobili) 03.03.06 – 03.03.07 – 04.01.08 – 04.01.09 – 04.02.01 – 04.02.02 – 04.02.03 – 04.02.04 – 04.02.05 – 04.02.06 – 04.02.07 – 04.02.08 – 04.02.09 – 04.02.10 – 04.02.12 – 04.02.13 (limitatamente ai rifiuti solidi di plastica, gomme e fibre artificiali) – 08.01.04 – 08.01.05 – 08.01.08 – 08.01.09 – 08.02.01 – 08.03.04 – 08.04.03 – 08.04.04 – 08.04.07 – 09.01.07 – 09.01.08 – 09.01.09 – 09.01.10 – 10.01.12 – 10.02.03 – 10.02.06 – 10.03.13 – 10.04.08 – 10.05.07 – 10.06.08 – 10.07.06 – 10.08.07 – 10.09.01 – 10.09.02 – 10.10.01 – 10.10.02 – 10.11.08 – 10.12.07 – 10.13.01 – 11.02.01 – 12.01.05 – 12.01.13 – 12.02.99 (limitatamente ai cascami di lavorazione) – 15.01.05 – 15.01.06 – 15.02.01 – 16.01.03 – 16.02.02 – 16.02.05 – 16.02.07 – 16.02.08 – 16.03.01 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.04 – 17.02.03 – 17.03.01 – 17.03.02 – 17.03.03 – 17.05.01 – 17.06.02 – 17.07.01 – 18.01.04 – 19.09.04 – 20.01.03 – 20.01.04 – 20.01.10 – 20.01.11 – 20.01.24 – 20.02.02 – 20.03.01 (limitatamente ai rifiuti ingombranti) – 20.03.02 (limitatamente agli imballaggi in materiali diversi);

2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;

2.5 il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica del parco serbatoi;

2.6 in deroga all'art. 9 del d.lgs. 22/97, possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;

- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico e che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;

- il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

- deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:

- partite, quantità, codici C.E.R. dei rifiuti miscelati;
- esiti delle prove di miscelazione;
- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
- i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali o totali dell'impianto;

2.7 il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;

2.8 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;

2.9 le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;

2.10 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.11 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.12 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.13 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.14 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.15 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;

2.16 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del

piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

[BUR20020121]

[3.1.0]

D.G.R. 3 DICEMBRE 2001 - N. 7/7179

Estinzione dell'IPAB asilo infantile scuola materna con sede in Ostiano (CR), via Mazzini 1, ed adempimenti conseguenti

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– Di dichiarare, ai sensi dell'art. 4 – comma 33 – della l.r. 1/2000, e successive modifiche, l'estinzione dell'IPAB asilo infantile scuola materna con sede in Ostiano (CR), via Mazzini 1;

– Di disporre l'attribuzione del patrimonio dell'IPAB, che residuerà alla fase di liquidazione, al comune di Ostiano (CR) con vincolo di destinazione ai servizi sociali, con subentro del comune medesimo nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze, oltretutto in tutti i rapporti giuridici preesistenti facenti capo all'ente estinto;

– Di attribuire al sig. Moglia Serafino nato a Pescarolo ed Uniti il 9 dicembre 1936 e residente in Ostiano via Garibaldi 5, la funzione di commissario liquidatore per l'espletamento dei compiti connessi con la liquidazione dell'ente morale e con la ricognizione e devoluzione del patrimonio al comune di Ostiano (CR);

– Di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dello stesso all'istituzione interessata, all'A.S.L., all'ORECO ed al comune territorialmente competenti.

Il segretario: Sala

[BUR20020122]

[5.3.5]

D.G.R. II DICEMBRE 2001 - N. 7/7347

Ditta R.E.A. s.p.a. – Integrazione e modifica dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 34242 del 21 gennaio 1998 avente per oggetto: «Ditta R.E.A. s.p.a. – Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Dalmine (BG), e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani – art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, l.r. 18 febbraio 1995, n. 9 e art. 6 d.P.R. 203/88» – Art. 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di integrare l'autorizzazione, di cui alla d.g.r. 34242/98, rilasciata alla ditta R.E.A. s.p.a., con sede legale in Bergamo, via per Orio, 18, all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto di termoutilizzazione sito in Dalmine (BG), alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare il punto 3. della d.g.r. 34242/98 dando atto che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ha la durata di cinque anni dalla data di avvio dell'attività, indicata nella comunicazione di cui al punto 4. della d.g.r. stessa;

3. di integrare il punto 4. della d.g.r. 34242/98 disponendo che la ditta trasmetta la comunicazione anche alla regione Lombardia, al comune di Dalmine e all'A.R.P.A. territorialmente competente;

4. di fare salve tutte le altre condizioni e/o prescrizioni di cui alla d.g.r. 34242/98 che non siano in contrasto con quelle del presente provvedimento;

5. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione di cui al punto 2.;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, nonché ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 203/88, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle

disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

8. di rideterminare, sulla base di cui ai contenuti della d.g.r. 45274/99 e successive modifiche, in L. 1.818.500.000 (€ 1.455.633,77) l'integrazione alla garanzia finanziaria che la ditta R.E.A. s.p.a. deve prestare a favore della regione Lombardia relativa a:

– deposito preliminare di 5.795 mc di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani destinati all'incenerimento, pari a L. 1.738.500.000 (€ 897.860,32);

– deposito preliminare di 200 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento definitivo, pari a L. 120.000.000 (€ 61.974,83);

– deposito preliminare di 800 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento definitivo, pari a L. 240.000.000 (€ 123.949,65);

– operazioni di incenerimento per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili – speciali pericolosi e non pericolosi con una potenzialità media dell'impianto di 16.000 kg/h, pari a L. 720.000.000 (€ 371.848,97);

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. n. 48055/00 e d.g.r. n. 5964/01; la fidejussione precedentemente prestata dalla ditta, e accettata con nota in atti regionali n. 44423 del 22 luglio 1998, sarà svincolata previa acquisizione del parere della provincia di Bergamo in merito alla mancata produzione di danni all'ambiente durante l'esercizio dell'attività;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;

10. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Bergamo, al comune di Dalmine ed all'A.R.P.A. di Bergamo;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: R.E.A. s.p.a.

Sede legale: Bergamo, via per Orio, 18

Ubicazione impianto: Dalmine (BG)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i quantitativi di rifiuti trattati, non sono variate rispetto a quanto autorizzato con d.g.r. 34242/98;

1.2 sono sottoposti alle operazioni di smaltimento presso l'impianto di termoutilizzazione, autorizzata con d.g.r. 34242/98, i seguenti rifiuti:

– r.s.u. e assimilati

– rifiuti speciali assimilabili agli r.s.u. individuati con i seguenti codici C.E.R.:

02.01.03 – 02.01.04 – 02.01.07 – 02.02.03 – 02.03.04 – 02.05.01 – 02.06.01 – 02.07.04 – 03.01.01 – 03.01.02 – 03.01.03 – 03.03.01 – 03.03.07 – 04.01.08 – 04.01.09 – 04.02.01 – 04.02.02 – 04.02.03 – 04.02.04 – 04.02.05 – 04.02.06 – 04.02.07 – 04.02.08 – 04.02.09 – 09.01.08 – 12.01.05 – 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.03 – 15.01.05 – 15.01.06 – 15.02.01 – 16.01.03 – 17.02.01 – 17.02.03 – 18.01.04 – 20.02.03 – 20.03.01 – 20.03.02;

– rifiuti speciali individuati dai codici C.E.R. 19.03.03 – 19.05.01 – 19.05.03 – 19.08.01 – 19.08.05, come indicato dalla provincia di Bergamo che nella determinazione dirigenziale n. 2497 del 30 ottobre 2001 ritiene opportuno, in sintonia con la programmazione provinciale, prevedere il conferimento anche di tali rifiuti presso l'impianto di termoutilizzazione;

2. Prescrizioni

2.1 Sono fatte salve tutte le prescrizioni di cui alla d.g.r. 34242/98;

2.2 Il rifiuto identificato dal C.E.R. 16.01.03. dovrà essere prevista una tritrazione del materiale preventiva allo smaltimento;

2.3 il conferimento dei rifiuti speciali di cui ai punti 1.2 e 1.3 deve essere limitato alla sola frazione di potenzialità di impianto che dovesse residuare, una volta soddisfatte le esigenze di smaltimento di R.S.U. e assimilati provenienti dalla provincia di Bergamo, che dovranno avere priorità assoluta;

2.4 nella gestione delle eventuali quote di rifiuti speciali conferiti all'impianto dovrà comunque essere garantita la priorità ai rifiuti speciali prodotti in provincia di Bergamo;

2.5 prima della ricezione dei rifiuti, la ditta deve verificarne l'accettabilità mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.6 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e dall'art. 4 della l.r. 21/93 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni.

[BUR20020123]

[5.3.4]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 – N. 7/7554

Modifica dei termini previsti dalle d.g.r. n. 1728 del 20 ottobre 2000 e n. 2442 del 1° dicembre 2000 relativi alla consegna e ultimazione dei lavori in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) Di fissare per tutti gli enti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, rispettivamente al 30 giugno 2002 e al 30 giugno 2004 i termini di inizio e fine dei lavori previsti dalla legge regionale 53/84 2° finanziamento anno 1998.

2) Di comunicare il presente provvedimento al consiglio regionale.

3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO

Legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 2° rifinanziamento 1998

Prov.	Enti	Lavori	Contributo
PV	Borgo Priolo	Ampliamento e ristrutturazione di alcuni tronchi della rete comunale	124.150.000
BG	Comunità Montana Valle Cavallina Casazza	Captazione, collegamento e utilizzo sorgente Marconi in comune di Cerete	150.000.000
PV	Cava Manara	Realizzazione nuovo pozzo in frazione «Rotto»	120.000.000
CR	A.S.P.M. di Soresina	Costruzione impianto di potabilizzazione di via Bergamo	150.000.000
BS	Treviso Bresciano	Ristrutturazione acquedotto comunale	150.000.000
LC	Vendrogno	Bonifica sorgente Comasira con sostituzione tubatura di adduzione	72.000.000

[BUR20020124]

[1.2.0]

D.G.R. 27 DICEMBRE 2001 – N. 7/7664

Disposizioni e procedure per l'attuazione dell'art. 8 della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 – Contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la l.r. 12 settembre 1986, n. 50, recante «Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale»;

Visti, in particolare, gli artt. 5 e 8 della suddetta legge, ai sensi dei quali possono essere concessi contributi, per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale che attengano alle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto della Regione Lombardia, a enti, istituzioni, associazioni e comitati che non abbiano scopo di lucro e non godano di altri contributi regionali;

Visto, altresì, l'art. 10 della medesima legge che estende le disposizioni precedenti a favore delle manifestazioni, esposizioni e mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistiche, sportive, anche cooperative;

Preso atto che la d.g.r. del 31 ottobre 1997, n. 6/31986 ha proceduto a definire nuove procedure per l'attuazione dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 ed ha revocato, altresì, le dd.g.r. del 12 aprile 1996, n. 6/11262 e 2 dicembre 1996, n. 6/21084 con le quali erano stati inizialmente definiti i criteri per la concessione dei contributi, le modalità per la determinazione e per l'erogazione del beneficio e i termini, nonché predisposta la modulistica necessaria per la presentazione delle domande;

Valutato di proseguire nell'attività di miglioramento delle procedure amministrative concernenti tale tipo di contributi, nonché di procedere a talune modifiche rese necessarie da particolari ragioni di opportunità sottese ai principi di economicità degli atti, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla definizione integrativa dei criteri di ammissione a contributo ed alla modifica circa la determinazione dell'importo del contributo medesimo, di cui alla sopra citata d.g.r. 6/31986, ed alla contestuale revoca della medesima delibera;

Valutato, quindi, di ammettere al contributo di cui all'art. 8, l.r. 50/86 le iniziative che, oltre a rientrare nell'ambito di applicazione della stessa legge, soddisfino ognuno dei seguenti requisiti:

- siano promosse da soggetti che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo ovvero per natura giuridica non perseguano fini di lucro;

- che apportino un significativo contributo scientifico, culturale, sociale o informativo nell'ambito ed a vantaggio dello sviluppo del territorio lombardo, delle competenze, della programmazione nonché delle funzioni regionali;

- che dimostrino di possedere un effettivo rilievo regionale in ragione della particolare risonanza e reputazione legata ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio o in virtù dell'interesse e del coinvolgimento di più comunità locali; se le iniziative sono realizzate fuori dalla Regione Lombardia contribuiscano alla valorizzazione dell'identità della Lombardia ed apportino anche un'efficace promozione dell'immagine della Lombardia in campo nazionale e/o internazionale;

Valutato, inoltre, di non ammettere al contributo di cui all'art. 8, l.r. 50/86 le iniziative:

- che godano di altro contributo regionale; oppure che godano di altro contributo che, seppur previsto da leggi regionali, sia erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate competenze per la concessione del contributo medesimo;

- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o proventi che costituiscano forme di finanziamento per soggetti terzi; è fatto salvo il caso di iniziative tra le cui finalità sia prevista la raccolta di fondi per finanziare attività di alto rilievo sociale esclusi, tuttavia, i casi di generica ed esclusiva beneficenza;

- che costituiscano pubblicizzazione o promozione alla vendita, anche non diretta, di beni e servizi di qualsiasi natura, salvo quanto previsto per le iniziative di cui all'art. 10 della l.r. 50/86;

- che siano promosse da partiti politici, movimenti, asso-

ciazioni o soggetti comunque denominati, che rappresentino categorie o forze sociali o che siano promosse da sindacati dei lavoratori o di categorie produttive, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento della propria struttura organizzativa ovvero delle riunioni e delle assemblee dei medesimi soggetti;

- sportive, ad eccezione di quelle che rivestano carattere ricreativo o amatoriale;

- che costituiscano corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento e addestramento oppure che si configurino quali incontri divulgativi disciplinari rivolti per scopo didattico a utenti appartenenti a determinate categorie o figure professionali;

Ritenuto:

- che, per ogni semestre, il contributo possa essere concesso a favore di una sola iniziativa promossa dal medesimo soggetto;

- che il contributo regionale, per le iniziative ammesse, debba essere pari al 30% della quota degli oneri a carico del soggetto promotore, ferma restando la disponibilità dei fondi di bilancio; che tale quota debba essere calcolata con riferimento alla spesa complessiva risultante dal bilancio preventivo dell'iniziativa non coperta da altre fonti di finanziamento; che il contributo regionale non potrà comunque essere superiore a € 20.568,28;

- che l'importo minimo del contributo, sempreché il bilancio preventivo attesti un disavanzo a carico del soggetto promotore, non sia in ogni caso inferiore a € 516,45;

Ritenuto, infine, che, in via straordinaria, la Giunta Regionale, in presenza di iniziative particolarmente prestigiose sia sotto il profilo istituzionale che storico e culturale nonché per la rilevante promozione dell'immagine e dell'identità della Lombardia, fermi restando i requisiti generali di ammissibilità previsti dalla legge e dalla presente deliberazione, possa concedere, con specifico provvedimento congruamente motivato, contributi fino ad un massimo del 50% dei costi ammessi, anche di importo superiore a € 20.568,28;

Valutato, peraltro, che la concessione dei contributi avvenga annualmente secondo le seguenti modalità:

A) per le iniziative che si concludono entro il 30 giugno:

- l'istanza dovrà pervenire entro il 31 maggio;
- entro il 31 luglio la Giunta Regionale, in osservanza dei parametri succitati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, dovrà adottare il provvedimento di ammissione e concessione contributo, determinabile sulla base della quota risultante dal bilancio preventivo della iniziativa non coperta da altri finanziamenti;

B) per le iniziative che si concludono entro il 31 dicembre:

- l'istanza dovrà pervenire entro il 31 ottobre;
- entro il 20 dicembre la Giunta Regionale, in osservanza dei parametri succitati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, dovrà adottare il provvedimento di ammissione e concessione contributo, determinabile sulla base della quota risultante dal bilancio preventivo della iniziativa non coperta da altri finanziamenti;

Valutato, per quanto attiene le singole voci di uscita attestata dal bilancio preventivo, di non dover partecipare alle spese genericamente descritte e/o attinenti atti e pubblicazioni in qualunque forma prodotte, in quanto da ritenersi, queste ultime, non connesse alla realizzazione dell'iniziativa oggetto della richiesta di contributo e pertanto non riconducibili nell'ambito dei principi che ispirano la partecipazione finanziaria dalla l.r. 50/86;

Valutato, inoltre, di procedere alla liquidazione ed alla erogazione del contributo concesso entro 30 giorni, salvo straordinarie esigenze istruttorie, dall'acquisizione del rendiconto economico-finanziario dell'iniziativa e degli allegati giustificativi comprovanti le voci di spesa e di entrata, da trasmettersi, a cura del soggetto promotore entro 60 giorni del ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del medesimo e di determinare, altresì, che si procederà alla revoca del contributo concesso nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell'iniziativa, ovvero svolgimento della stessa, in tutto o in parte, nell'anno successivo a quello in cui è stato concesso il contributo;

- mancata trasmissione, nei termini previsti e previo avviso, del rendiconto economico-finanziario, degli allegati giustificativi e di ogni altro documento dell'iniziativa richiesto;

- mancato raggiungimento, anche parziale, delle finalità per le quali l'iniziativa è stata ammessa a contributo;

- rinuncia del contributo da parte del soggetto promotore dell'iniziativa;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare l'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recante «Modalità, termini e procedure per la concessione ed erogazione del contributo di cui alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50»;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17 comma 32 della L. 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di stabilire come ammissibili al contributo di cui all'art. 8, l.r. 50/86 le iniziative che, oltre a rientrare nell'ambito di applicazione della stessa legge, soddisfino ognuno dei seguenti requisiti:

- siano promosse da soggetti che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo ovvero per natura giuridica non perseguano fini di lucro;

- che apportino un significativo contributo scientifico, culturale, sociale o informativo nell'ambito ed a vantaggio dello sviluppo del territorio lombardo, delle competenze, della programmazione nonché delle funzioni regionali;

- che dimostrino di possedere un effettivo rilievo regionale in ragione della particolare risonanza e reputazione legata ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio o in virtù dell'interesse e del coinvolgimento di più comunità locali; se le iniziative sono realizzate fuori dalla Regione Lombardia contribuiscono alla valorizzazione dell'identità della Lombardia ed apportano anche un'efficace promozione dell'immagine della Lombardia in campo nazionale e/o internazionale;

2. di stabilire come non ammissibili al contributo di cui all'art. 8, l.r. 50/86 le seguenti iniziative:

- che godano di altro contributo regionale; oppure che godano di altro contributo che, seppur previsto da leggi regionali, sia erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate competenze per la concessione del contributo medesimo;

- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o proventi che costituiscano forme di finanziamento per soggetti terzi; è fatto salvo il caso di iniziative tra le cui finalità sia prevista la raccolta di fondi per finanziare attività di alto rilievo sociale esclusi, tuttavia, i casi di generica ed esclusiva beneficenza;

- che costituiscano pubblicizzazione o promozione alla vendita, anche non diretta, di beni e servizi di qualsiasi natura, salvo quanto previsto per le iniziative di cui all'art. 10 della l.r. 50/86;

- che siano promosse da partiti politici, movimenti, associazioni o soggetti comunque denominati, che rappresentino categorie o forze sociali o che siano promosse da sindacati dei lavoratori o di categorie produttive, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento della propria struttura organizzativa ovvero delle riunioni e delle assemblee dei medesimi soggetti;

- sportive, ad eccezione di quelle che rivestano carattere ricreativo o amatoriale;

- che costituiscano corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento e addestramento oppure che si configurino quali incontri divulgativi disciplinari rivolti per scopo didattico a utenti appartenenti a determinate categorie o figure professionali;

3. che, per ogni semestre, il contributo possa essere concesso a favore di una sola iniziativa promossa dal medesimo soggetto;

4. che il contributo regionale, per le iniziative ammesse, debba essere pari al 30% della quota degli oneri a carico del soggetto promotore, ferma restando la disponibilità dei fondi di bilancio; che tale quota debba essere calcolata con riferimento alla spesa complessiva risultante dal bilancio preventivo dell'iniziativa non coperta da altre fonti di finanziamento; che il contributo regionale non potrà comunque essere superiore a € 20.568,28;

5. che l'importo minimo del contributo, sempreché il bilancio preventivo attesti un disavanzo a carico del soggetto promotore, non sia in ogni caso inferiore a € 516,45;

6. che, in via straordinaria, la Giunta Regionale, in presenza di iniziative particolarmente prestigiose sia sotto il profilo istituzionale che storico e culturale nonché per la rilevante promozione dell'immagine e dell'identità della Lombardia, fermi restando i requisiti generali di ammissibilità previsti dalla legge e dalla presente deliberazione, possa concedere, con specifico provvedimento congruamente motivato, contributi fino ad un massimo del 50% dei costi ammessi, anche di importo superiore a € 20.568,28;

7. di procedere alla liquidazione ed alla erogazione del contributo concesso entro 30 giorni, salvo straordinarie esigenze istruttorie, dall'acquisizione del rendiconto economico-finanziario dell'iniziativa e degli allegati giustificativi comprovanti le voci di spesa e di entrata, da trasmettersi, a cura del soggetto promotore entro 60 giorni del ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del medesimo e di determinare, altresì, che si procederà alla revoca del contributo concesso nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell'iniziativa, ovvero svolgimento della stessa, in tutto o in parte, nell'anno successivo a quello in cui è stato concesso il contributo;
- mancata trasmissione, nei termini previsti e previa diffida di provvedere alla trasmissione, del rendiconto economico-finanziario, degli allegati giustificativi e di ogni altro documento dell'iniziativa richiesto;
- mancato raggiungimento, anche parziale, delle finalità per le quali l'iniziativa è stata ammessa a contributo;
- rinuncia del contributo da parte del soggetto promotore dell'iniziativa;

8. di approvare l'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante «Modalità, termini e procedure per la concessione ed erogazione del contributo di cui alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50»;

9. di rinviare a successiva determinazione del Dirigente della Unità Organizzativa competente la prefigurazione della modulistica la cui compilazione è necessaria per la fornitura dei dati previsti nell'allegato predetto;

10. di revocare, per le motivazioni sopra espresse in premessa, la d.g.r. 31 ottobre 1997, n. 6/31986;

11. le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002;

12. di disporre l'immediata pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO

Modalità, termini e procedure per la concessione ed erogazione del contributo di cui alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50

Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere indirizzate al Presidente della Giunta della Regione Lombardia – Direzione Generale Presidenza – Unità Organizzativa Programma e Relazioni Esterne – via F. Filzi, 22 – 20124 Milano.

Termini

Per le iniziative che si concludono entro il 30 giugno:

- la domanda deve pervenire al protocollo generale della Giunta regionale o alle sedi provinciali del protocollo federato entro e non oltre il 31 maggio, pena l'irricevibilità dell'istanza;
- entro il 31 luglio adozione del provvedimento di ammissione e concessione del contributo.

Per le iniziative che si concludono entro il 31 dicembre:

- la domanda deve pervenire al protocollo generale della Giunta regionale o alle sedi provinciali del protocollo federato entro e non oltre il 31 ottobre, pena l'irricevibilità dell'istanza;
- entro il 20 dicembre adozione del provvedimento di ammissione e concessione del contributo.

Documentazione da allegare alla domanda

- Dati identificativi del soggetto promotore.
- Relazione illustrativa dell'iniziativa, recante:
 1. finalità;
 2. motivazione del rilievo regionale;
 3. tempi di attuazione.

- Bilancio preventivo dell'iniziativa, da cui risultino, oltre alle uscite dettagliatamente descritte ed escluse quelle relative ad atti e pubblicazioni in qualunque forma prodotte, anche le altre fonti di finanziamento, con l'indicazione del disavanzo a carico di risorse proprie del soggetto promotore.

- Copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo del soggetto promotore.

- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ove si attesti che il soggetto promotore non ha in corso richieste di contributo per la medesima iniziativa sia presso altre Direzioni generali della Giunta Regionale sia presso altri enti delegati dalla Regione alla concessione di contributi.

- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore ove si attesti che il soggetto promotore, non abbia fini di lucro.

Modalità per la determinazione dell'importo del contributo

- Per ogni semestre, la partecipazione finanziaria è consentita a favore di una sola iniziativa promossa dal medesimo soggetto.

- Il contributo regionale, per le iniziative ammesse, deve essere pari al 30% della quota degli oneri a carico del soggetto promotore, ferma restando la disponibilità dei fondi di bilancio; tale quota deve essere calcolata con riferimento alla spesa complessiva risultante dal bilancio preventivo dell'iniziativa non coperta da altre fonti di finanziamento; il contributo regionale non potrà comunque essere superiore a € 20.568,28.

- L'importo minimo del contributo concesso, sempre che il bilancio preventivo attesti un disavanzo a carico del soggetto promotore, non deve essere in ogni caso inferiore a lire € 516,45.

- In via straordinaria, la Giunta Regionale, in presenza di iniziative particolarmente prestigiose sia sotto il profilo istituzionale che storico e culturale nonché per la rilevante promozione dell'immagine e dell'identità della Lombardia, fermi restando i requisiti generali di ammissibilità previsti dalla legge e dalla presente deliberazione, può concedere, con specifico provvedimento congruamente motivato, contributi fino ad un massimo del 50% dei costi ammessi, anche di importo superiore a € 20.568,28.

Richiesta, termini e valutazioni per l'erogazione del contributo

La richiesta di erogazione del contributo deve pervenire alla Direzione generale Presidenza – Unità Organizzativa Programma e Relazioni Esterne – Giunta della Regione Lombardia – via F. Filzi, 22 – 20124 MILANO, **entro e non oltre 60 giorni** dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- rendiconto economico finanziario sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto promotore;
- allegati giustificativi comprovanti le voci di spesa e di entrata.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale documentazione e, salvo straordinarie esigenze legate all'istruttoria, la competente struttura della Giunta regionale procede alla liquidazione del contributo.

Qualora il rendiconto economico finanziario attesti un minor disavanzo a carico del soggetto promotore, rispetto a quanto dichiarato nel bilancio preventivo, si procederà, in sede di liquidazione, alla conseguente riduzione dell'importo del contributo concesso.

Non è ammesso alcun aumento dell'importo del contributo concesso, nel caso in cui il rendiconto economico finanziario attesti un maggior disavanzo a carico del soggetto promotore rispetto a quanto dichiarato nel bilancio preventivo.

Revoca del contributo

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- l'iniziativa non ha avuto luogo, ovvero si è svolta in tutto o in parte nell'anno successivo a quello in cui è stato concesso il contributo;
- mancata trasmissione, nei termini previsti e previa diffida, del rendiconto economico finanziario dell'iniziativa e dei relativi allegati giustificativi;
- l'iniziativa non ha, in tutto o in parte, raggiunto le finalità per le quali è stata ammessa a contributo;
- rinuncia del contributo da parte del soggetto promotore dell'iniziativa.

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20020125]

[1.2.0]

CIRC.R. 15 GENNAIO 2002 – N. 2

Direzione Generale Presidenza – Chiarimenti in merito alle modalità applicative relative alla disciplina dettata dalla d.g.r. n. 7/7664 del 27 dicembre 2001 – Allegazione modulistica concernente la presentazione dell'istanza di ammissione e richiesta di erogazione del contributo, ai sensi della legge regionale 12 settembre 1986, n. 50

Con la presente Circolare si procede a formulare chiarimenti in ordine alle modalità applicative di cui alla disciplina dettata dalla delibera della Giunta Regionale n. 7/7664 del 27 dicembre 2001 avente ad oggetto «Disposizioni e procedure per l'attuazione dell'art. 8, legge regionale 12 settembre 1986, n. 50».

A tal proposito si provvede a fornire alcune indicazioni interpretative delle disposizioni contenute nella succitata deliberazione, tenuto conto delle previsioni normative riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

A) Istanza per richiesta di contributo

Nel rispetto dei requisiti generali previsti dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 e delle relative disposizioni di attuazione contenute nella succitata deliberazione, l'istanza:

- deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore;
- deve essere corredata di ogni documentazione prevista dalla suindicata normativa (con particolare riferimento alle disposizioni della deliberazione); l'omessa o parziale allegazione di tali documenti comporta la non valutazione dell'istanza;
- è soggetta all'imposta di bollo da corrispondere mediante l'apposizione di marca da bollo di L. 20.000. Sono esenti dall'imposta i soggetti Onlus, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto esente secondo la legge;
- deve pervenire al protocollo generale della Giunta oppure ai protocolli provinciali della Regione entro e non oltre i termini perentori previsti dalla deliberazione, pertanto non fa fede il timbro postale di spedizione. È ammessa la spedizione a mezzo telefax o con posta elettronica (e-mail: *D.G.Presidenza_Rappresentanza_Istituzionale@regione.lombardia.it*), con l'obbligo tuttavia di trasmettere l'originale improrogabilmente prima della data di adozione del provvedimento finale di ammissione al contributo.

È obbligatoria l'individuazione ed indicazione puntuale e precisa del soggetto promotore dell'iniziativa e del relativo legale rappresentante del medesimo.

Eventuali referenti che, in seno all'organizzazione del soggetto promotore, si occupano della richiesta di contributo rivolta alla Regione e che, altresì, possono essere contattati nel corso dell'attività istruttoria o del procedimento, devono essere espressamente designati da parte del legale rappresentante nella richiesta del contributo.

I soggetti Onlus dovranno, inoltre, fornire per l'acquisizione al procedimento, copia della comunicazione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997; i soggetti che si configurano – per legge – «in ogni caso» Onlus (ad es. organismi di volontariato iscritti negli appositi registri istituiti dalle regioni) devono fornire comunque idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto.

In ottemperanza ai principi di partecipazione al procedimento, l'ufficio competente dell'amministrazione regionale valuta le integrazioni documentali prodotte dal soggetto promotore e ritenute pertinenti ed utili ai fini del completamento dell'istanza, fermo restando il rispetto dei termini previsti per detta integrazione documentale.

Fatte salve le integrazioni documentali richieste d'ufficio, il soggetto promotore ha facoltà di aggiornare, durante l'organizzazione dell'evento, ulteriori dati ed aspetti rilevanti e significativi agli effetti della valutazione istruttoria, con particolare riferimento al bilancio preventivo dell'iniziativa.

Con riguardo al bilancio preventivo è consigliabile la previsione dettagliata delle:

- singole voci di spesa;
- singole voci di entrata, seppur stimate (con esclusione del contributo richiesto alla Regione), con la specificazione della:

(a) denominazione dei soggetti – pubblici e privati – che contribuiscono all'iniziativa

(b) natura e titolo della partecipazione finanziaria.

Con riferimento alle voci di spesa, si precisa che sono ammissibili solo quelle strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa o correlate alle modalità di esecuzione della stessa e comunque riconducibili ai principi generali cui soggiace l'erogazione di qualsiasi tipo di beneficio da parte di una Pubblica amministrazione.

È fatto divieto di indicare voci di spesa recanti costi che potrebbero riguardare una delle cause di non ammissione dell'iniziativa previste nella d.g.r. n. 7/7664 del 27 dicembre 2001 (ad esempio, spese sostenute per promuovere o pubblicizzare la vendita di prodotti o servizi di qualsiasi natura, spese dirette a favore dell'organizzazione del soggetto promotore).

A titolo esemplificativo si elencano alcune voci non ammissibili, oltre a quelle che già si evincono dalla d.g.r. n. 7/7664 del 27 dicembre 2001:

- premi in denaro, ovvero premi in beni materiale non aventi carattere simbolico;
- spese per sovvenzionare soggetti terzi o opere ed attività di qualsiasi natura dei medesimi, salvi casi eccezionali di raccolta fondi, così come previsto dalla delibera sopra indicata;
- spese per borse di studio;
- spese per l'acquisto di beni strumentali (fatti salvi quelli destinati esclusivamente all'iniziativa) o di beni la cui funzione sia suscettibile di ulteriori usi e destinazioni successivi allo svolgimento dell'iniziativa;
- spese per la retribuzione di personale interno, ovvero per la retribuzione dell'attività prestata dai rappresentanti o dai soci del soggetto promotore nel corso dell'iniziativa;
- spese per pubblicazioni ed atti in qualunque forma prodotte.

Si rammenta, infine, che ogniquale volta ne ricorrano i presupposti, la valutazione di iniziative è subordinata al regolare inserimento in programmi previsti da specifica legislazione di settore.

A titolo esemplificativo, si precisa che la valutazione delle mostre e manifestazioni fieristiche è subordinata all'inserimento di queste ultime nel calendario fieristico di cui alla l.r. n. 45 del 1980.

B) Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo concesso è subordinata all'acquisizione di tutta la documentazione prevista.

Tale documentazione è la seguente:

- richiesta di liquidazione e dichiarazione in ordine all'avvenuta manifestazione;
- rendiconto economico-finanziario della iniziativa; per la compilazione del rendiconto si richiamano gli stessi criteri sopra citati per la compilazione del bilancio preventivo;
- allegati giustificativi delle voci di spesa e delle voci di entrata;
- dichiarazioni in ordine al regime fiscale cui è soggetto il contributo;
- eventuali modifiche in ordine alle modalità di accredito indicate in precedenza al momento della richiesta del contributo;
- nel caso di iniziative dirette alla raccolta di fondi per finanziare le attività di cui alla delibera sopra citata, deve essere fornita:

- I. dichiarazione appropriata sulla specifica destinazione dei fondi;
- II. idonea documentazione, proveniente dal soggetto beneficiario della raccolta dei fondi, con cui si attesta il trasferimento dei medesimi.

Con riguardo agli allegati giustificativi si precisa che:

(a) le fatture, le quietanze, le ricevute e tutti gli altri tipi di allegati giustificativi devono, pena la non ammissione, essere intestati esclusivamente al soggetto promotore l'iniziativa;

(b) tutti gli allegati giustificativi devono essere sottoscritti dal legale rappresentante.

C) Modulistica

Per quanto riguarda l'allegata modulistica relativa alla richiesta di ammissione e di erogazione del contributo, si ram-

menta che essa deve essere presentata debitamente compilata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto promotore dell'iniziativa.

Si chiarisce, inoltre, che:

(a) ai fini della richiesta di ammissione al contributo, deve essere presentata la seguente modulistica:

- Mod. A relativo alla fornitura dei dati identificativi del soggetto promotore, le modalità di riscossione dell'eventuale contributo;

- Mod. B riguardante la relazione illustrativa, le finalità, le motivazioni del rilievo regionale ed i tempi di attuazione dell'iniziativa e quant'altro nel medesimo modulo previsto;

- Mod. C concernente la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ove si attesti che il soggetto promotore non ha in corso presso altre Direzioni generali della Giunta regionale richieste di contributo per la medesima iniziativa e che il soggetto promotore non ha fini di lucro;

- Mod. D relativo al bilancio preventivo dell'iniziativa;

- Mod. G riguardante la dichiarazione in ordine al regime fiscale cui è soggetto l'eventuale contributo.

(b) Ai fini della richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata la seguente modulistica:

- Mod. E contenente la richiesta formale di erogazione del contributo, la dichiarazione del regolare svolgimento dell'iniziativa e del raggiungimento delle finalità per le quali la medesima è stata ammessa al contributo;

- Mod. F relativo al rendiconto economico finanziario dell'iniziativa.

Al presente atto si allega la modulistica comprensiva dei moduli A, B, C, D, E, F, G.

— • —

MODULO "A"Marca
da bollo**AL PRESIDENTE della REGIONE LOMBARDIA****Direzione Generale Presidenza – U.O. Programma e Relazioni Esterne****Struttura Rappresentanza Istituzionale, Cerimoniale e Relazioni con i cittadini****Via F. Filzi, 22 - 20124 - MILANO****Oggetto: Richiesta di contributo ai sensi della l.r. n. 50 del 1986 per l'iniziativa denominata:**

< < >>

INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione del soggetto

Codice fiscale..... Partita IVA

INDIRIZZO COMPLETO DELLA SEDE LEGALE O DELLA SEDE PRINCIPALE

VianC.A.P.....

ComuneProvincia.....

Telefono..... fax

E-mail

COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

COGNOME E NOME DI EVENTUALE REFERENTE AUTORIZZATO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRATICA:

.....

NATURA DEL SOGGETTOENTE ☐ISTITUZIONE ☐ASSOCIAZIONE ☐COMITATO ☐

ALTRO (specificare)

ONLUS ☐ ALLEGARE RELATIVA CERTIFICAZIONE**MODALITA' DI RISCOSSIONE DELL'EVENTUALE CONTRIBUTO****1. BANCA .**Agenzian

ViaC.A.P.

ComuneProvincia.....

N. conto corrente :

Il conto corrente è intestato a:

Cod. ABI Cod. CAB

2. CONTO CORRENTE POSTALE N.**3. ALTRE MODALITA' (specificare)...**

Data.....

Timbro e firma del legale rappresentante

.....

MODULO “ B ”

SCHEDA ANALITICA DELL'INIZIATIVA

*Descrivere esaurientemente l'iniziativa, con particolare riguardo alle finalità,
ai tempi di attuazione e alla motivazione del <<rilievo regionale>>.*

A. TITOLO DELL'INIZIATIVA

B. TEMPI E MODALITA DI ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA

C. DATA DI SVOLGIMENTO E DI CONCLUSIONE

D. DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

E. FINALITA' DELL'INIZIATIVA

F. MOTIVAZIONE DEL RILIEVO REGIONALE

G. PUBBLICO / UTENZA A CUI SI RIVOLGE L'INIZIATIVA

H. PROVENIENZA (PRESUNTA) DEL PUBBLICO / UTENZA

Comunale ☐; Provinciale ☐; Regionale ☐; Nazionale ☐; Internazionale ☐.

I. STIMA DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI N

L. RICHIESTA PATRONATO / PATROCINIO ALLA REGIONE LOMBARDIA

SI ☐ NO ☐

N.B.: Si invita ad una puntuale ed esaustiva compilazione dei dati richiesti.

Timbro e firma del legale rappresentante

.....

MODULO “C”

IL SOTTOSCRITTO

LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PROMOTORE DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CHE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA

<< ----- >>

- SONO STATI RICHIESTI CONTRIBUTI AD ALTRE DIREZIONI GENERALI DI CODESTA REGIONE LOMBARDIA

*(barrare la casella corrispondente)*NO ☐SI ☐*(in caso affermativo specificare la Direzione generale)*

.....

- SONO STATI EROGATI ALTRI CONTRIBUTI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI A CUI SONO STATE DELEGATE DALLA REGIONE COMPETENZE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI MEDESIMI

*(barrare la casella corrispondente)*NO ☐SI ☐*(in caso affermativo specificare l'amministrazione delegata ad erogare)*

.....

DICHIARA INOLTRE CHE IL SOGGETTO PROMOTORE DELL'INIZIATIVA IN OGGETTO NON HA SCOPO DI LUCRO

(barrare la casella corrispondente):

- PER ESPRESSA DISPOSIZIONE STATUTARIA ☐
- PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO ☐
- ALTRO MOTIVO ☐ *(specificare)*

.....

.....

Data.....

Timbro e firma del legale rappresentante

.....

MODULO “D”

BILANCIO PREVENTIVO

Dettaglio dei costi relativi all’organizzazione dell’iniziativa, con specificazione di ogni singola voce e con *l’esclusione delle spese genericamente descritte e delle spese per atti e pubblicazioni:*

.....	L.
.....	L.
.....	L.
.....	L.
.....	L.
.....	L.
TOTALE	L.

Stima delle entrate (dettagliare la denominazione dei soggetti, la natura e il titolo di ogni entrata):

.....	L.
.....	L.
.....	L.
.....	L.
TOTALE	L.

Disavanzo a carico di risorse proprie: **L.**

Timbro e firma del legale rappresentante
.....

MODULO “E”**Spettabile**

**Direzione Generale Presidenza
U.O. Programma e Relazioni Esterne
Struttura Rappresentanza Istituzionale,
Cerimoniale e Relazioni con i cittadini
Via F. Filzi, 22 - 20124 - MILANO**

Oggetto: Trasmissione della documentazione per la erogazione del contributo dell'iniziativa:

<< ----- >>

- Il sottoscritto
legale rappresentante di
ai fini dell'erogazione del contributo concesso ai sensi della Legge Regionale 50/86 dichiara :
- che l'iniziativa in oggetto si è regolarmente svolta il;
- che ha raggiunto le finalità per le quali è stata ammessa a contributo [Si] [No]
• Si forniscono i seguenti dati concernenti lo svolgimento dell'iniziativa: (compilare le schede sottostanti)

Tipologia dell'iniziativa

- manifestazione culturale []
- manifestazione celebrativa []
- manifestazione fieristica []
- manifestazione sportiva []
- manifestazione benefica []
- convegno, seminario []

Partecipazione

Presenti all'iniziativa n.

Provenienza del pubblico: comunale []
provinciale []
regionale []
nazionale []
internazionale []

Inoltre:

- nel caso di manifestazione culturale l'iniziativa è stata inserita in un circuito culturale: [S] [N]
- nel caso di manifestazione fieristica specificare il numero - degli espositori
- dei visitatori
- nel caso di convegno/seminario indicare i relatori effettivamente intervenuti
.....
.....

Presenza sui media

Articoli apparsi sulla stampa: quotidiani nazionali n..... locali n.....
periodici nazionali n..... locali n.....

E' stata fatta una rassegna stampa sì [] no []

Passaggi televisivi: network nazionali n..... locali n.....

Pubblicazioni

Cataloghi della mostra []
Atti del Convegno []
Brochures []
Volumi []
Dispense []
Supporti multimediali []

Se sì indicare quali:

Stampa di materiali editoriali (inviti, manifesti, locandine)	[S]	[N]
Pubblicità e promozione	[S]	[N]
Conferenza stampa (specificare data e sede)	[S]	[N]
Realizzazione di un sito internet dedicato (specificare)	[S]	[N]

Il marchio regionale è presente sui materiali predisposti per la comunicazione dell'iniziativa

Il marchio è stato riprodotto in modo corretto

sì ☐ no ☐

DENOMINAZIONE DELL'ENTE	TIPO DI PARTECIPAZIONE (1)	

1. Sponsorizzazione/Finanziamento (in tal caso specificarne l'importo)
2. Personale

3. Patrocinio
4. Sede/Ospitalità
5. Servizi vari (Catalogo, ...)

CARICA RICOPERTA	ENTE RAPPRESENTATO

In relazione alla Legge 675/96 riguardante la “Tutela delle Persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, La informiamo che i Suoi dati sono inseriti nella nostra “mailing list”. Garantiamo che tali dati saranno utilizzati e trattati con la massima riservatezza. E' Sua facoltà richiedere la rettifica e la cancellazione degli stessi

Struttura responsabile: Direzione Generale Presidenza
U.O. Programma e Relazioni Esterne
Struttura Rappresentanza Istituzionale, Cerimoniale e Relazioni con i cittadini
Tel. 02/67654079
Fax 02/67654493

- Si trasmette il rendiconto economico finanziario dell'iniziativa e relativi allegati giustificativi, attestanti i costi sostenuti e le singole fonti di finanziamento, con esclusione del contributo concesso dalla Regione Lombardia.
- Cordiali saluti.

Data

Timbro e firma del legale rappresentante

MODULO “ F ”**RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO**

Dettaglio dei costi dell'iniziativa, con specificazione di ogni singola voce e con esclusione delle spese genericamente descritte o relative alla produzione di atti e pubblicazioni:

..... L.

..... L.

..... L.

..... L.

..... L.

..... L.

TOTALE L.

Entrate costituite da altre fonti di finanziamento (dettagliare la denominazione dei soggetti, la natura e il titolo di ogni entrata):

..... L.

..... L.

..... L.

..... L.

TOTALE L.

Disavanzo accertato e definitivo a carico di risorse proprie:

L.

Timbro e firma del legale rappresentante

.....

(Spazio riservato a carta intestata del soggetto promotore)

MODULO “ G ”

(si invita a redigere la dichiarazione su carta intestata dal soggetto promotore)

Oggetto: **dichiarazione in ordine al regime fiscale cui è soggetto l'eventuale contributo.**

Il sottoscritto/La sottoscritta

nella qualità di legale rappresentante di *

con riferimento alla richiesta di contributo per l'iniziativa **

dichiara sotto la propria responsabilità * :**

(barrare la lettera corrispondente)

A. che l'eventuale contributo è destinato alla realizzazione dell'iniziativa che si svolgerà nell'ambito dei fini istituzionali del soggetto promotore e pertanto non è soggetto alla ritenuta di cui all'art. 28 del D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 600.

B. che al contributo, se concesso, non si applica la ritenuta di cui all'art. 28, secondo comma, D.P.R. 600/1973, in quanto :

➤ il soggetto promotore è considerato ONLUS, ai sensi dell'art. 10, ottavo comma, del D.lgs. 460/1997 (ed eventuali successive modifiche). A tal fine si allega relativa documentazione.

Ovvero:

➤ il soggetto promotore ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 11, D.lgs. 460/1997. A tal fine si allega relativa documentazione.

C. Che il contributo, se concesso, è destinato allo svolgimento di attività che, seppure collaterali a quelle istituzionali del soggetto promotore, assumono carattere commerciale e pertanto il medesimo contributo è soggetto alla ritenuta di cui all'art. 28 del D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 600.

Data.....

Timbro e firma del legale rappresentante

.....

- * citare la denominazione del soggetto promotore
- ** citare il titolo dell'iniziativa
- *** utilizzare il caso che ricorre

[BUR20020126]

[2.3.0]

CIRC.R. 23 GENNAIO 2002 - N. 6

Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio - Chiarimenti in merito alla manovra fiscale di cui alla l.r. 27/2001 (legge finanziaria regionale per il 2002)

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sulle modalità, termini di applicazione e adempimenti vari conseguenti alla manovra fiscale introdotta con la legge finanziaria regionale per il 2002, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/375 del 12 dicembre 2001 e pubblicata sul BURL - 2° Supplemento Ordinario al n. 51 del 19 dicembre 2001 (pubblicata inoltre a stralcio sulla G.U.R.I. n. 298 del 24 dicembre 2001).

SOMMARIO

1. Addizionale Regionale all'IRPEF
 - 1.1 Generalità
 - 1.2 A chi si applica
 - 1.3 Modalità
 - 1.4 Casi particolari
 - 1.5 Deroghe per i redditi derivanti da pensione e da abitazione principale e sue pertinenze
2. Aliquote IRAP
3. Agevolazioni per ONLUS in materia di IRAP e di tassa automobilistica regionale
 - 3.1 Identificazione dei soggetti beneficiari
 - 3.2 Documentazione per l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e dell'IRAP
 - 3.3 Casi particolari e ambito oggettivo dell'agevolazione
 - 3.4 Determinazione della base imponibile e territorialità della O.N.L.U.S. ai fini IRAP
 - 3.5 Periodi d'imposta e decorrenza dell'esenzione
4. Addizionale Regionale all'Imposta Erariale sul consumo di Gas Metano
5. Agenzie di Viaggi
6. Attività di controllo
7. Modulo istanza di esenzione IRAP e/o tassa automobilistica.

* * * * *

1. Addizionale Regionale all'IRPEF**1.1 Generalità**

Come è noto il comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 446/97 (istitutivo dell'IRAP, dell'addizionale all'IRPEF e di revisione degli scaglioni di reddito) attribuisce alle Regioni la facoltà di aumentare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF.

In fase di prima applicazione, per gli anni 1998 e 1999, tale addizionale fu fissata in misura unica dello 0,50% per tutto il territorio nazionale; dal 2000 le Regioni avevano la facoltà di fissare una propria aliquota entro un range compreso tra lo 0,50% ed un massimo di 1%. Tale range però è stato ulteriormente modificato dalla normativa statale che lo ha fissato in misura compresa tra 0,90% e 1,40%, a decorrere dall'anno 2000. Pertanto le Regioni possono avvalersi della facoltà di aumentare l'aliquota dell'addizionale, ma entro i due valori percentuali minimo e massimo imposti dalla normativa nazionale, da ultimo modificata dall'art. 4, comma 3-bis del d.l. 347/2001, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405.

Con la legge finanziaria regionale di fine anno per il 2002 (la n. 27 del 2001) il Consiglio Regionale della Lombardia ha deliberato di esercitare la facoltà concessa dalla normativa statale sopra detta ed ha fissato nuove misure percentuali di prelievo fiscale «addizionale» al prelievo imposto già ai fini delle imposte dirette sui redditi.

Tali nuove percentuali si applicano in modo differenziato ai contribuenti soggetti passivi a seconda del loro reddito complessivo.

1.2 A chi si applicano gli aumenti previsti dalla manovra fiscale

I contribuenti (o soggetti passivi) che saranno incisi dall'«addizionale regionale all'IRPEF» sono tutte le persone fisiche residenti in Regione Lombardia titolari di redditi imponibili (e, pertanto, da dichiarare) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (cosiddetta IRPEF): dunque vi rientrano a titolo di esempio i redditi di natura fondiaria (derivanti dal possesso di immobili, fabbricati, terreni, «la prima casa», le

pertinenze, ecc...), i redditi da lavoro (dipendente e quelli assimilati, i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, i compensi per attività di lavoro autonomo esercitato in modo occasionale), i redditi di capitale (investimenti finanziari, plusvalenze, capital gain, ecc...), redditi diversi.

Le aliquote fissate dalla Regione si applicano al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF (dato cioè dalla somma dei singoli redditi, siano essi fondiari, di lavoro, di capitale e diversi) al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini della stessa IRPEF (elencati dall'art. 10 del d.P.R. 917/86 Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Si puntualizza che la misura delle maggiorazioni introdotte con la manovra fiscale regionale è da considerarsi «addizionale», cioè nel senso che si aggiunge alla misura minima dello 0,90% già imposta dalla normativa statale.

Pertanto, le aliquote previste e differenziate per ciascuno dei 5 scaglioni di reddito sono le seguenti:

1° scagl. di reddito (fino a € 10.329,14)	1,20%
2° scagl. di reddito (oltre € 10.329,14 fino a € 15.493,71)	1,20%
3° scagl. di reddito (oltre € 15.493,71 fino a € 30.987,41)	1,30%
4° scagl. di reddito (oltre € 30.987,41 fino a € 69.721,68)	1,40%
5° scagl. di reddito (oltre € 69.721,68)	1,40%

Come si può dedurre l'aumento vero e proprio del carico fiscale per ciascun contribuente è compreso tra lo 0,30% e lo 0,50%.

Si precisa inoltre che il meccanismo di applicazione è lo stesso dell'IRPEF: vale a dire progressivo per scaglioni, per cui non si applica la percentuale corrispondente allo scaglione in cui è compreso il reddito finale del contribuente, bensì le diverse percentuali fissate si applicano solo a quella parte del reddito complessivo compresa in ciascuno scaglione: in pratica il reddito complessivo viene scomposto e frazionato secondo gli scaglioni del prospetto e ad ogni quota parte del reddito così frazionato si applicano le corrispondenti aliquote dell'addizionale.

Per fare un esempio, un reddito complessivo di € 25.822,84 (L. 50.000.000) sarà scomposto in:

euro 10.329,14 (nel 1° scaglione)	addizionale 1,20%
euro 5.164,57 (nel 2° scaglione)	addizionale 1,20%
euro 10.329,13 (nel 3° scaglione)	addizionale 1,30%

Totale euro 25.822,84

Per fare un altro esempio, un imponibile di euro 51.645,70 (L. 100 milioni) subirà un prelievo pari a:

- 1,20% sui primi euro 10.329,14 (compresi nel 1° scaglione)
- 1,20% su euro 5.164,57 (compresi nel 2° scaglione tra euro 10.329,14 e 15.493,71)
- 1,30% su euro 15.493,71 (compresi nel 3° scaglione tra euro 15.493,71 e 30.987,41)
- 1,40% su euro 20.658,28 (compresi nel 4° scaglione tra euro 30.987,41 e 69.721,68).

1.3 Modalità

Le modalità e i termini di applicazione del prelievo «addizionale regionale all'IRPEF» rimangono invariati ossia trovano attuazione le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 50, del decreto legislativo 446/97.

Pertanto, relativamente ai contribuenti soggetti passivi che siano titolari di pensione o lavoratori dipendenti o che abbiano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'addizionale regionale dovuta è determinata e trattenuta direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta: in tale ipotesi i contribuenti soggetti passivi riscontreranno la trattenuta in apposita casella della busta paga.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il meccanismo previsto dal comma 4 dell'art. 50 in esame prevede che la trattenuta venga operata in un numero massimo di 11 rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate: ciò vuol dire che ad esempio l'addizionale determinata dal sostituto nelle medesime operazioni di conguaglio dell'anno (normalmente entro dicembre) verrà frazionata in un massimo di 11 rate trattenute a partire dal mese di gennaio successivo fino a novembre.

Si precisa che alcuni sostituti d'imposta effettuano le operazioni di conguaglio nei mesi di gennaio o febbraio, in tal caso le trattenute decorreranno dal mese successivo ma comunque fino a non oltre il mese di novembre.

Pertanto, l'importo che il lavoratore (o pensionato) troverà evidenziato nella casella «addizionale regionale IRPEF» delle buste paga (o della pensione) in realtà costituisce il debito di imposta a titolo di addizionale regionale all'IRPEF relativa all'anno d'imposta precedente.

Ciò vuol dire che gli aumenti di aliquota introdotti dalla l.r. n. 27/2001, con decorrenza 2002, in realtà saranno sopportati dai contribuenti a partire dal 2003 e quindi «visibili» con le retribuzioni (o le pensioni) erogate dall'anno 2003, salvo quanto previsto nei casi particolari indicati nel successivo paragrafo 1.4.

I contribuenti (soggetti passivi) in possesso di altri redditi (diversi da quelli di lavoro dipendente), che siano soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, verseranno l'addizionale in un'unica soluzione con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Infine nulla è innovato per ciò che riguarda la dichiarazione, la liquidazione, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli altri aspetti non disciplinati espressamente, per i quali trovano applicazione le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1.4 Casi particolari

Può verificarsi il caso in cui, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati, il prelievo dell'addizionale non venga effettuato con le modalità illustrate al punto 1.3 e cioè con decorrenza dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio vengono effettuate: ciò si verifica tutte le volte in cui il rapporto di lavoro dovesse interrompersi per qualsiasi causa (dimissioni volontarie, licenziamento, decesso del dipendente, cambio datore di lavoro, ecc...). In tali ipotesi il sostituto d'imposta è obbligato ad effettuare tutte le operazioni di conguaglio relative a tale rapporto e quindi anche a determinare l'addizionale secondo le aliquote relative allo stesso anno d'imposta nel corso del quale si verifica la cessazione.

Pertanto, per fare un esempio, il lavoratore che dovesse cessare dal rapporto di lavoro nel mese di maggio 2002, subirà dal sostituto d'imposta un conguaglio nel quale gli verrà trattenuta (dal pagamento delle ultime spettanze) – in un'unica soluzione – l'addizionale regionale dovuta per il 2002 in base alle aliquote fissate dalla l.r. n. 27/2001.

1.5 Deroche per i redditi derivanti da pensione e da abitazione principale e sue pertinenze

Il comma 2 dell'art. 1 della manovra finanziaria per il 2002 prevede una specifica deroga per i «redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze» purché l'importo complessivo non sia superiore a euro 10.329,14 (lire 20 milioni): in tal caso continua ad applicarsi l'aliquota dello 0,90%.

Pertanto, per fare degli esempi,

- il contribuente pensionato che ha solo reddito da pensione inferiore a euro 10.329,14 (lire 20.000.000) continuerà ad essere soggetto all'aliquota addizionale di 0,90%, rimanendo dunque esentato dagli aumenti previsti dal comma 1 dell'art. 1;

- il contribuente pensionato che ha solo il reddito da pensione, ma questo è superiore a euro 10.329,14 (lire 20.000.000), sarà assoggettato agli aumenti dell'aliquota addizionale previsti dal comma 1 dell'art. 1, cioè subirà l'1,20% (e le altre aliquote progressive secondo i meccanismi chiariti al precedente paragrafo 1.1);

- il contribuente pensionato che ha, oltre al reddito da pensione, anche il reddito derivante dal possesso della abitazione principale («la prima casa») e delle pertinenze (cantina, box, ecc...), i quali sommati non superano il limite di euro 10.329,14 (lire 20.000.000), continuerà ad essere soggetto all'aliquota addizionale di 0,90%, rimanendo dunque esentato dagli aumenti previsti dal comma 1 dell'art. 1;

- il contribuente pensionato che ha, oltre al reddito da pensione, anche il reddito derivante dal possesso della abitazione principale («la prima casa») e delle pertinenze (cantina, box, ecc...), i quali sommati superano il limite di euro 10.329,14 (lire 20.000.000), sarà assoggettato agli aumenti dell'aliquota addizionale previsti dal comma 1 dell'art. 1, cioè subirà l'1,20% (e le altre aliquote progressive secondo i meccanismi chiariti al precedente paragrafo 1.1).

Si precisa che se il pensionato, in aggiunta al reddito da pensione, possiede altre tipologie di redditi o più unità immobiliari, oltre all'abitazione principale, ancorché l'importo complessivo di tali redditi cumulati sia inferiore al limite di euro 10.329,14 (lire 20.000.000), soggiace comunque all'aliquota addizionale pari all'1,20% e non dello 0,90%.

Non rientrano in ogni caso nel campo di applicazione dell'IRPEF e, pertanto, anche delle relative addizionali le pensioni già esenti per le quali non vi è obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (esempio pensioni di guerra, pensioni sociali, indennità di accompagnamento e simili, in genere elencati nelle Istruzioni del Mod. Unico).

2. Aliquote IRAP

Le innovazioni introdotte dalla Finanziaria regionale per il 2002 in materia di IRAP hanno comportato la rideterminazione delle aliquote corrispondenti per le attività del ramo relativo alla «intermediazione finanziaria», come meglio individuate dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 446/97 (in genere istituti bancari, imprese di assicurazione, società finanziarie), per le quali all'imponibile relativo – a decorrere dal 2002 – si applica l'aliquota del 5,75%, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della l.r. n. 27/2001.

Con lo stesso provvedimento normativo il legislatore regionale ha ritenuto fissare, per l'anno 2002, l'aliquota IRAP per quei soggetti, Agenzie di viaggi e turismo (le cui attività risultano classificate dal codice ISTAT 63.30.1) e le guide e gli accompagnatori turistici (le cui attività risultano classificate dal codice ISTAT 63.30.2), nella misura del 3,25%.

Ovviamente, per tutti i settori di attività non interessati dal provvedimento normativo in esame, permangono per l'anno 2002 le aliquote già vigenti alla data del 31 dicembre 2001, come determinate dall'art. 16, commi 1 e 2, nonché dall'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Agevolazioni per ONLUS in materia di IRAP e di tassa automobilistica regionale

3.1 Identificazione dei soggetti beneficiari

L'art. 1, comma 7 della l.r. 27/2001 (finanziaria regionale per il 2002) prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2002 siano esentati dal pagamento dell'IRAP e della tassa automobilistica regionale i soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 460/1997, concernente la disciplina tributaria applicabile agli enti non commerciali ed alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).

I beneficiari della agevolazione di cui al comma 7 sono pertanto solo i soggetti di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/97, cioè solo le ONLUS e non anche la genericità degli enti (pubblici e privati) cosiddetti non commerciali: è chiaro pertanto che le ONLUS possono considerarsi una sotto categoria degli enti non commerciali, cioè di quei soggetti inquadrati genericamente nel settore cosiddetto «no profit».

A) Ai fini della qualificazione di un ente come ONLUS è necessario possedere tassativamente tutti i requisiti stabiliti dall'art. 10 del d.lgs. 460/97 (svolgimento in via istituzionale di attività in uno o più dei settori elencati nella lett. a) del medesimo articolo; perseguimento di finalità di solidarietà sociale; divieto di svolgere attività diverse da quelle stabilite dalla lett. a) ad eccezione di quelle ad esse connesse; divieto di distribuire utili e avanzi di gestione; obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali e connesse; obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; obbligo di devoluzione del patrimonio ad altre ONLUS in caso di scioglimento; disciplina uniforme del rapporto associativo; uso dell'acronimo ONLUS: pertanto con il possesso dei suddetti requisiti, che devono risultare espressamente dagli statuti o atti costitutivi, possono assumere la qualificazione di ONLUS le associazioni riconosciute (escluse quelle politiche, sindacali, dei datori di lavoro e di categoria), i comitati, le fondazioni (escluse quelle bancarie), le società cooperative, gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

Per beneficiare delle agevolazioni di cui al d.lgs. 460/97 e di altre eventuali agevolazioni deliberate dagli enti locali (Regioni, Province, Comuni) in attuazione del citato decreto 460, è necessario che venga effettuata da parte dei soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste dall'art. 10, una «comunicazione» alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel

cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio fiscale (art. 11 d.lgs. 460/97).

B) Esistono inoltre, per espressa previsione del comma 8 dell'art. 10 (d.lgs. 460/97), le cosiddette «ONLUS di diritto» ovvero:

1) gli organismi di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, iscritti nel Registro Generale Regionale del Volontariato di cui alla legge regionale n. 22/93;

2) le Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987;

3) le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 nonché i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge che abbiano la base sociale composta al 100% da cooperative sociali, iscritte nell'apposita sezione dei registri prefettizi ed eventualmente anche nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge regionale n. 16/93.

C) Un'altra categoria, cosiddetta di «ONLUS parziali», è costituita:

1) dagli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,

2) dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e) della legge 287/1991 le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Entrambi questi enti hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati nella lettera a) dell'art. 10, per cui sono da considerarsi ONLUS parziali, cioè solo limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di cui alla lett. a) dell'art. 10 – cosiddetto ramo ONLUS – (rispettando gli obblighi contabili e gli altri requisiti dell'art. 10), sempreché per queste ultime abbiano presentato la prevista «comunicazione» alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio fiscale (art. 11 d.lgs. 460/97).

3.2. Documentazione per l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e dell'IRAP

Fermo restando comunque l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, per la individuazione esplicita della ONLUS beneficiaria delle agevolazioni in materia di IRAP ovvero di tassa automobilistica regionale gli interessati dovranno inoltrare alla Regione Lombardia, anche tramite le proprie Sedi Territoriali (ex S.T.A.P.), site in ogni capoluogo di provincia, una apposita richiesta secondo lo schema di cui al modulo allegato. Tale richiesta potrà essere inoltrata a mezzo plico postale indirizzato a:

Regione Lombardia, Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio, U.O. Tributi ed Entrate Regionali, via Fabio Filzi n. 22, 20124 Milano.

Le istanze prodotte dovranno contenere inequivocabilmente i seguenti dati:

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica di ONLUS occorre documentare:

- per i soggetti di cui alla lettera A) del punto 3.1 (tutte le ONLUS in generale):

di avere effettuato la «comunicazione» di cui all'art. 11 del d.lgs. 460/97 alla competente Direzione Regionale delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, con copia originale o con autocertificazione (o fotocopia della comunicazione unita a fotocopia di un documento di riconoscimento – in corso di validità – del legale rappresentante);

- per i soggetti di cui alla lettera B) del punto 3.1 (solo le ONLUS di diritto):

di essere iscritti nei registri richiamati dall'art. 10 e cioè il Registro Regionale del Volontariato per le Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale n. 22/93 e alla legge 266/91; il Registro Prefettizio richiamato dalla legge 381/91 ed eventualmente anche l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali per le Cooperative Sociali e loro consorzi di cui alla legge regionale n. 19/93 (autocertificazione o fotocopia del provvedimento di iscrizione unita a fotocopia di un documento di riconoscimento – in corso di validità – del legale rappresentante); per le ONG Organizzazioni Non Governative occorre copia del provvedimento di riconoscimento quale ONG ai

sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 381 (autocertificazione o fotocopia del provvedimento di iscrizione unita a fotocopia di un documento di riconoscimento – in corso di validità – del legale rappresentante).

Si precisa, inoltre, che per le cooperative sociali e loro consorzi, l'iscrizione nei registri prefettizi è condizione necessaria e sufficiente per fruire delle agevolazioni fiscali sopra descritte.

Per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica le ONLUS di cui alle lettere A), B) e C) del precedente paragrafo 3.1 devono anche inoltrare alla Regione un'apposita richiesta contenente le informazioni previste nel modello allegato dimostrando la proprietà dei veicoli per i quali si richiede l'esenzione (certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico dal quale risulti che gli autoveicoli siano di proprietà della ONLUS).

Tale richiesta dovrà essere inoltrata a mezzo plico postale indirizzato a:

Regione Lombardia, Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio, U.O. Tributi ed Entrate Regionali, via Fabio Filzi n. 22, 20124 Milano, ovvero consegnata a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14,30 alle 16,30, venerdì dalle ore 9 alle ore 12, direttamente presso le sedi di seguito indicate:

Sedi del Protocollo regionale federato:

- BERGAMO – Via Papa Giovanni XXIII, 106
- BRESCIA – via Dalmazia, 92/94/C
- COMO – via Sirtori, 1
- CREMONA – via Dante, 136
- LECCO – via Bovara, 45
- LODI – via Haussmann, 7
- MANTOVA – C.so Vittorio Emanuele, 57
- MILANO – via Pirelli, 12
- PAVIA – via Cesare Battisti, 150
- SONDRIO – via Del Gesù, 17
- VARESE – via Monterosa, 19.

Si richiama l'attenzione sul fatto che gli autoveicoli debbono essere intestati alla ONLUS e non a persone fisiche che ricoprano cariche di rappresentanza legale in seno alla ONLUS. In proposito si vuole specificare che la fattispecie sopra descritta è riferita alla proprietà del veicolo in capo a persona con una posizione fiscale diversa da quella con cui viene identificata l'Organizzazione.

Non sono previsti termini di decadenza entro cui inoltrare l'apposita richiesta di esenzione, tenuto conto dell'agevolazione soggettiva che il legislatore regionale ha voluto riconoscere. Si consiglia, però, di effettuare tale richiesta entro novanta giorni dal termine di scadenze del pagamento della tassa automobilistica e, per l'IRAP, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2002, al fine di non incorrere in sgradite attività di accertamento formale.

3.3 Casi particolari e ambito oggettivo dell'agevolazione

Mentre è fuor di dubbio che le agevolazioni competono ai soggetti che possiedono i requisiti di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/97, un chiarimento va fatto relativamente all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione: questa infatti non si applica solo all'attività prettamente «istituzionale», cioè quella risultante dallo statuto o dall'atto costitutivo, ma si estende anche al valore della produzione netta derivante dalle attività direttamente connesse a quella istituzionale.

Il comma 5 dell'art. 10 (d.lgs. 469/97) chiarisce i limiti entro cui le attività potranno essere considerate «connesse»: a condizione cioè che, in ciascun esercizio, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

Ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 111-ter del d.P.R. 917/86 introdotto dall'art. 12 del d.lgs. 460, non considera «esercizio di attività commerciale» lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed inoltre considera i proventi derivanti dall'esercizio delle attività connesse non influenti alla formazione del reddito imponibile.

Le attività connesse, anche se non concorrono alla formazione del reddito, sono però considerate «commerciali» ad ogni altro effetto (Iva, IRAP, ecc...) e soggiacciono, pertanto,

ai relativi obblighi ed adempimenti tributari (per es. per l'IRAP, ai fini della determinazione della base imponibile, si applicano per tali attività i criteri di cui all'art. 5 del d.lgs. 446/97). Tuttavia la volontà del legislatore regionale, nell'ambito della propria autonomia finanziaria resa ancor più incisiva dal novellato articolo 119 della Costituzione, è stata quella di estendere al massimo l'operatività della esenzione dall'IRAP, anche alle attività connesse, nonostante dal punto di vista della loro qualificazione e rilevanza giuridica siano considerate a tutti gli effetti «attività commerciali»; rientrano ad esempio nel concetto di attività connesse le seguenti: vendita di depliant, di magliette od oggetti pubblicitari, di promozione, ricavi di eventi sportivi, ecc....

Le cooperative, comprese quelle sociali, anche se qualificabili come ONLUS, quantunque per espressa previsione legislativa siano in ogni caso ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 87, comma 1, lett. a) del TUIR (d.P.R. 917/86), cioè il regime fiscale proprio delle società di capitali, sono soggetti beneficiari della esenzione dal pagamento dell'IRAP, mentre soggiacciono a tutti gli adempimenti contabili, fiscali e tributari normalmente previsti per le società e gli enti commerciali.

3.4 Determinazione della base imponibile e territorialità della O.N.L.U.S. ai fini dell'IRAP

In materia di determinazione della base imponibile si applicano le disposizioni dell'art. 10 del d.lgs. 446/97 che prevedono il metodo «retributivo» in relazione all'attività istituzionale e i criteri civilistici (di cui all'art. 5 del medesimo decreto 446/97) per le attività di natura commerciale (cioè quelle cosiddette «direttamente connesse» aventi finalità accessoria e integrativa a quella istituzionale). È inoltre sempre ammessa la facoltà di determinare la base imponibile secondo quanto consentito dal comma 2 dell'art. 17 del decreto 446.

Infine, qualora una ONLUS abbia sedi dislocate in più Regioni, l'esenzione compete solo per quelle attività esercitate nel territorio della Regione Lombardia; viceversa, qualora la sede legale sia in un'altra Regione ed una o più sedi secondarie in Lombardia, competerà ugualmente l'esenzione ma solo per la parte di base imponibile imputabile alle attività svolte nelle sedi secondarie lombarde.

3.5 Periodi d'imposta e decorrenza dell'esenzione

Il legislatore regionale, al comma 12 dell'art. 1, della legge n. 27/2001, ha inteso evidenziare a quali momenti dell'imposizione tributaria debbano riferirsi le disposizioni contenute nel medesimo articolo, evidenziando che le agevolazioni possono essere fruite relativamente a quei rapporti tributari i cui presupposti d'imposta si siano verificati a decorrere dal 1° gennaio 2002; pertanto, permane l'obbligo di versamento dei tributi i cui presupposti d'imposta si siano verificati entro il 31 dicembre 2001 anche se il relativo pagamento possa essere effettuato successivamente a tale data. Per esempio la ONLUS proprietaria di un veicolo immatricolato nell'ultima decade di dicembre 2001 dovrà procedere a pagare la tassa automobilistica entro il mese di gennaio 2002 per il periodo d'imposta decorrente dal mese di dicembre fino alla prima scadenza utile prevista per la tipologia del veicolo stesso. In altre parole, nell'esempio indicato, il presupposto di imposta si è verificato nel momento in cui il veicolo è stato immatricolato nei registri del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione) – dicembre 2001 – e, pertanto, il pagamento deve essere effettuato entro il successivo mese di gennaio.

Di converso, beneficeranno dell'agevolazione in esame le ONLUS che dovranno rinnovare il pagamento della tassa automobilistica a partire dal mese di gennaio 2002, per le quali il presupposto d'imposta si è costituito dal 1° gennaio 2002.

In considerazione del fatto che la tassa automobilistica è dovuta in ragione d'anno solare, le ONLUS proprietarie di veicoli che abbiano la scadenza della tassa automobilistica nel corso 2002 potranno fruire dell'esenzione in occasione della prima scadenza utile originariamente prevista per il relativo pagamento del rinnovo.

La disposizione in esame (art. 1 comma 12) ha, inoltre, ripercussioni per le ONLUS il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare (cosiddetto esercizio *a cavallo*, per esempio dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo oppure dal 1 luglio al 30 giugno successivo) alle quali si applicano le disposizioni generali dell'art. 37 e seguenti del d.lgs. 446/97. In tal caso, per le ONLUS che abbiano già versato degli acconti a copertura di parte del periodo del 2002 ma

ricompreso in un esercizio finanziario che ha avuto inizio nel corso dell'anno 2001, si procederà (anche tramite la competente Agenzia delle Entrate) a determinare la quota del debito di IRAP da imputare in dodicesimi ai mesi compresi fino al 31 dicembre 2001 e quella imputabile a quei mesi dell'esercizio ricadenti nell'ambito temporale di applicazione dell'agevolazione (cioè imputabile ai mesi dell'esercizio compresi tra gennaio e il mese di conclusione dell'esercizio finanziario della ONLUS). Se la quota-parte di IRAP (dovuta dalla ONLUS) imputabile al periodo decorrente dal 1 gennaio 2002, dovesse risultare in sede di dichiarazione (Mod. Unico 2002) di importo superiore agli acconti versati si procederà alla determinazione dell'importo spettante a rimborso. Con successiva comunicazione verranno stabilite, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, le modalità di liquidazione del rimborso anche in riferimento alla possibilità di avvalersi della compensazione (con il Mod. F24) di cui al d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

4. ARISGAM

La legge regionale 19 dicembre 2001, n. 27, all'art. 1, comma 10, ha previsto l'inesigibilità dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per i quantitativi di gas metano consumati dal 1° gennaio 2002.

Tale provvedimento normativo vuole significare una prima applicazione del principio costituzionale sancito dal nuovo articolo 119 della Costituzione che attribuisce alla regione la facoltà di stabilire la misura dei tributi propri nonché l'applicazione degli stessi.

All'interno del nuovo ordinamento costituzionale la regione ha inteso procedere alla disapplicazione di un tributo regionale, quale l'ARISGAM, che gravava su consumi, dei cittadini lombardi, destinati a mitigare l'inclemenza delle condizioni meteorologiche.

Tale iniziativa risponde, fra l'altro, alle istanze presentate dalle associazioni dei consumatori, da singoli cittadini, nonché da amministrazioni locali, circa l'iniquo sistema di tassazione gravante su consumi, certamente non superflui, ma necessari al benessere quotidiano. Le disposizioni contenute nell'art. 119 della Costituzione hanno consentito, pertanto, alla regione Lombardia di realizzare quanto già espresso in termini di disponibilità ad intervenire in materia.

Tralasciando le considerazioni espresse in premessa è opportuno definire le modalità di chiusura delle somme dovute in virtù dei consumi effettuati fino al 31 dicembre 2001.

Le aziende, erogatrici del gas metano ai consumatori finali, sono tenute alla presentazione della dichiarazione annuale dei consumi secondo le prescrizioni contenute nell'art. 26 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ripartendo, su base giornaliera, i consumi attribuibili all'anno 2001, ma ricompresi in fatture emesse nell'anno 2002, considerando, convenzionalmente, costante il consumo del periodo (criterio di calcolo *pro die*).

A tal fine le aziende erogatrici dovranno presentare una dichiarazione relativa alle fatturazioni emesse nell'anno 2001 entro il 28 febbraio 2002 e far seguire una dichiarazione di chiusura per i consumi attribuibili all'anno 2001 ma fatturati nel successivo 2002 e, in questa sede, operare i conguagli definitivi ovvero richiedere il rimborso per l'eventuale credito maturato.

I soggetti obbligati a partire dal 1° gennaio 2002 non dovranno procedere a versare alcun rateo di acconto per il corrispondente anno, non essendo dovuta l'ARISGAM sui consumi effettuati a partire da tale data.

La dichiarazione di chiusura dei consumi attribuibili all'anno 2001 – ma fatturati nell'anno 2002 – dovrà essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2002 e, cioè, entro il mese di febbraio 2003. In quella sede potrà essere conguagliato il debito maturato ovvero potrà essere esposto il credito liquidato e per il quale si procederà al rimborso, previa indicazione degli estremi del conto corrente bancario sul quale effettuare l'eventuale bonifico di accredito.

Per le dichiarazioni di cui ai precedenti capoversi le aziende distributrici potranno utilizzare la modulistica allo scopo predisposta dall'Agenzia delle Dogane per la corrispondente imposta erariale.

Resta inteso che la l.r. n. 27/2001 ha sancito l'inesigibilità dell'ARISGAM ma non ha novellato in termini di esonerazione dai connessi adempimenti. Pertanto, dall'anno d'imposta 2002,

permane l'obbligo di presentazione alla regione della dichiarazione annuale dei consumi con liquidazione dell'addizionale Regionale pari a Euro zero.

5. Agenzie di viaggi e turismo

Il comma 11, dell'art. 1, della l.r. in parola stabilisce che, con medesima decorrenza prevista per le agevolazioni sopra descritte (1° gennaio 2002), le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio di attività di agenzie di viaggi e turismo non sono soggette al pagamento della relativa tassa di concessione regionale. Tale disposizione, pertanto, è riferita a tutti gli atti autorizzativi rilasciati dalle competenti amministrazioni ovvero per le comunicazioni di inizio attività di filiali aventi sede principale nel territorio della regione o in altra regione, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2002. In quest'ultima ipotesi, in caso di spedizione a mezzo plico postale della suddetta comunicazione di inizio attività, quale data di emissione farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Come già indicato al paragrafo 2, le stesse Agenzie di viaggi e turismo, le cui attività risultano classificate dal codice ISTAT 63.30.1, e le guide e gli accompagnatori turistici, le cui attività risultano classificate dal codice ISTAT 63.30.2, ai sensi del comma 6 dell'art. 1, della l.r. n. 27/2001, soggiacciono all'aliquota IRAP del 3,25% per l'anno 2002.

6. Attività di controllo

In relazione alle misure fiscali introdotte dalla normativa esaminata, la Regione Lombardia procederà ad effettuare attività di controllo formale e sostanziale attraverso riscontri incrociati «a campione», ferma restando l'attività di cooperazione con gli uffici dell'amministrazione finanziaria e i comandi della Guardia di Finanza per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'IRAP e per la repressione anche delle violazioni della relativa disciplina ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 12 «Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di anagrafe tributaria regionale».

7. Modulo istanza di esenzione IRAP e/o tassa automobilistica

L'allegato modulo può essere utilizzato congiuntamente o alternativamente per richiedere l'esenzione dal pagamento dell'IRAP e della tassa automobilistica inoltrandolo ai recapiti supra indicati.

Ai fini di un'agevole consultazione delle disposizioni legislative di cui alla presente circolare, si allega l'articolato della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27.

Il direttore generale
della Direzione Generale
Risorse Finanziarie e Bilancio:
Giovanni Tesi

_____ • _____



RegioneLombardia

**RICHIESTA ESENZIONE DAL
PAGAMENTO DI:**☐ **IRAP**☐ **TASSA AUTOMOBILISTICA***art. 1 l.r. 18 dicembre 2001, n. 27*

Regione Lombardia

D.G. Risorse Finanziarie e Bilancio

U.O. Tributi ed Entrate Regionali

Via F. Filzi, 22

20124 MILANO MI

per il tramite delle sedi territoriali

La/Il sottoscritta/o,
 nata/o a prov. | | | il | | | / | | | / | | |
 residente in prov. | | | cap | | |
 via n°
 cod. fisc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | in qualità di legale rappresentante
 della O.N.L.U.S. p. IVA
 | | | | | | | | | | | | | | con sede legale in
 prov. | | | cap | | | via n°
**chiede il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP/della tassa automobilistica
 regionale per il/i veicolo/i indicato/i nell'allegato elenco.**

A tal fine rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, pertanto,

DICHIARA*(Art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)*

- ✓ di essere consapevole, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, delle responsabilità penali cui potrà incorrere in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità;
- ✓ di essere consapevole, ai sensi dell'art. 75 della d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell'obbligo di restituzione alla Regione Lombardia delle somme dovute e non versate per effetto di false dichiarazioni nonché dell'eventuale maggiore danno riconosciuto in sede giudiziaria a seguito di procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica cui la Regione è tenuta comunque a inoltrare l'informativa di notizia di reato;
- ✓ di essere consapevole dell'obbligo che qualsiasi modificazione ai dati sotto indicati dovrà essere comunicata alla Regione Lombardia e che, in assenza di tale comunicazione, le relative conseguenze fiscali nonché sanzionatorie ricadranno sulla posizione tributaria della O.N.L.U.S.;
- ✓ di impegnarsi, inoltre, a segnalare all'Ente in indirizzo, non oltre trenta giorni dal suo verificarsi, l'eventuale trasferimento della residenza in altra regione o all'estero, l'eventuale perdita della cittadinanza italiana nonché qualsiasi ogni altro evento che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
- ✓ di obbligarsi a comunicare, sotto la propria responsabilità, la cessazione dello stato giuridico di O.N.L.U.S. come disciplinato all'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 relativamente ai requisiti previsti nel medesimo articolo;

✓ che i dati fiscali relativi alla propria organizzazione non lucrativa di utilità sociale sono i seguenti:

DATI RELATIVI ALLA ONLUS		CODICE FISCALE	TELEFONO/FAX				
			prefisso	telefono	fax		
	SEDE LEGALE	DENOMINAZIONE					
		COMUNE				PROV. (sigla)	
	DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO					
		C.A.P.					
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE		CODICE FISCALE	prefisso		telefono	fax	
		COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME (senza abbreviazioni)			
	RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE				PROV. (sigla)	
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO				C.A.P.	
	DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza anagrafica)	COMUNE					
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO					
DATI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DEL d.lgs. N. 460 /97	RACCOMANDATA N°		DATA		PROTOCOLLO N°	DEL	
DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE DELLE ONLUS DI DIRITTO (Art. 10, c. 8, d.lgs. n° 460/1997)	Registro generale regionale del volontariato (l.r. n° 22/1993).	REGIONALE	PROV. LE	AREA	N° ISCRIZIONE	DATA ISCRIZIONE	PROVVEDIMENTO
	Albo regionale delle cooperative sociali (l.r. n° 16/1993).	REGIONALE	SEZIONE		N° ISCRIZIONE	DATA ISCRIZIONE	PROVVEDIMENTO
	Cooperative sociali e consorzi (l. n° 381/1991).	PREFETTURA DI	SEZIONE		N° ISCRIZIONE	DATA ISCRIZIONE	PROVVEDIMENTO
	Organizzazioni non governative (l. n° 49/1987).	PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO					

✓ che, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della documentazione esibita in copia, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allega copia del proprio documento di identità.

luogo e data

Il dichiarante

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675.
Ai sensi dell'art. 10 della citata legge n° 675/96, in relazione alle informazioni personali che Lei potrà comunicarci e che questo Ente intende trattare in modo anonimo, La informiamo di quanto segue:

- Il trattamento dei dati richiesti è diretto esclusivamente all'istruttoria dell'istanza per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP/della tassa automobilistica regionale;
- Il trattamento può essere effettuato con mezzi automatizzati e non;
- Le informazioni richieste dalla presente modulistica sono necessarie all'evasione della pratica afferente l'istanza per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP/della tassa automobilistica regionale;
- Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore della Giunta Regionale, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio.

VEICOLO/I DA ESENTARE

TARGA	Marca/Modello	Data immatricolazione	NOTE

.....
luogo e data.....
Il dichiarante**Estratto «Legge regionale 18 dicembre 2001 – n. 27. – Legge finanziaria 2002» (BURL 19 dicembre 2001, n. 51 – 2° S.O.)****ART. 1**

(Determinazione di aliquote di tributi di competenza regionale, rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 «Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133», a decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote previste per scaglioni di reddito:

- | | | |
|----|--------------------------------------|------|
| a) | fino a € 10.329,14 | 1,2% |
| b) | oltre € 10.329,14 fino a € 15.493,71 | 1,2% |
| c) | oltre € 15.493,71 fino a € 30.987,41 | 1,3% |
| d) | oltre € 30.987,41 fino a € 69.721,68 | 1,4% |
| e) | oltre € 69.721,68 | 1,4% |

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, ai redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a € 10.329,14, continua ad applicarsi l'aliquota dello 0,90 per cento.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito, di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazioni degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del d.P.R. n. 917/86 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della corrispondente imposta erariale.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni.

5. A decorrere dall'anno 2002, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, l'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta, come stabilito nei medesimi articoli, l'aliquota del 5,75 per cento.

6. Per l'anno 2002, per i soggetti classificati dai seguenti codici di attività, desunti dalla classificazione delle attività economiche ISTAT, 63.30.1 (Attività delle agenzie di viaggi e turismo – compresi i tour operators) e 63.30.2 (Attività delle guide e degli accompagnatori turistici), l'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta, come stabilito nell'articolo 4 del de-

creto legislativo n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota del 3,25 per cento.

7. A decorrere dall'1 gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», sono esentati dal pagamento dell'IRAP e della tassa automobilistica regionale, per i veicoli dei quali risultino proprietari, i soggetti individuati dall'articolo 10 del medesimo decreto, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle Entrate.

8. Ai fini della fruizione del beneficio di cui al comma 7, i soggetti interessati devono far pervenire alla Regione copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460/97, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto, nonché copia del certificato di proprietà del veicolo.

9. Per le modalità di applicazione, i termini di versamento e quant'altro inerente alla gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo n. 446/97 e della legge regionale 21 marzo 2000, n. 12 «Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di anagrafe tributaria regionale».

10. A decorrere dall'1 gennaio 2002 non è dovuta l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva, per le utenze esenti, di tale addizionale di cui agli articoli del Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 «Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione» e successive modificazioni e integrazioni.

11. A decorrere dall'1 gennaio 2002, al comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 «Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali», relativo alle tasse sulle concessioni regionali, le parole «e di cui al Titolo III, Turismo e Industria Alberghiera, numero d'ordine 23» sono soppresse.

12. I versamenti relativi ai tributi richiamati ai commi 7, 10 e 11, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente all'1 gennaio 2002 sono comunque dovuti e vanno effettuati, anche successivamente a tale data, alle scadenze prescritte dalla normativa in materia.

13. Per il triennio 2002/2004 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni.

14. Le quote a carico dell'esercizio 2002 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002 sulle relative UPB e per gli importi indicati.

15. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 34/78, come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella A.

16. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2003 e 2004, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2002/2004.

17. Sono autorizzate per il triennio 2002/2004 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 34/78.

18. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 34/78.

ART. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.

[BUR20020127]

[4.6.1]

COM.R. 24 GENNAIO 2002 - N. 12

Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati - Avviso relativo alla procedura di concessione di incentivi fiscali di cui alla legge n. 449/1997 - art. 11 - e di contributi a fondo perso di cui alla l.r. 13/2000 - Integrazioni del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 53 Serie Ordinaria del 31 dicembre 2001

Finalità della procedura

In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 - art. 48 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, viene attivata dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati - la procedura di cui alla legge 27 dicembre 1997 n. 449 - art. 11 che dispone la concessione di incentivi fiscali per il commercio ed il turismo sotto forma di credito di imposta. Le finalità specifiche sono indicate nel bando già pubblicato sul BURL n. 53 del 31 dicembre 2001 e reso altresì disponibile sul sito internet della Regione Lombardia.

Tramite la procedura suindicata vengono anche resi disponibili, esclusivamente a favore di micro imprese che risulteranno assegnatarie dell'incentivo fiscale, contributi a fondo perso di cui alla l.r. 13/2000 per il rimborso di spese sostenute per l'adeguamento all'euro.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alle Camere di Commercio territorialmente competenti - con riferimento all'ubicazione dell'unità locale nel territorio lombardo - a fare data **dal giorno 25 febbraio 2002 e non oltre il giorno 1 marzo 2002.**

Ai fini dell'assegnazione delle agevolazioni si terrà conto dell'ordine cronologico di spedizione delle domande (timbro postale).

Soggetti beneficiari

Micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, le imprese di vendita all'ingrosso, le imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese turistiche e le agenzie di viaggio.

Spese ammissibili

Le spese - fatturate nel periodo compreso fra il 5 dicembre 2000 ed il 31 dicembre 2001 - relative all'acquisto di beni strumentali, strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unità locale cui sono destinati ed oggetto di ammortamento.

Caratteristiche dell'agevolazione

L'agevolazione consiste nella concessione di un credito di imposta determinato nella misura massima del 20 per cento dei costi indicati nel modello di domanda e ritenuti ammissibili.

L'agevolazione è concessa con le modalità ed i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina Comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese e quindi nella misura massima di 100.000 € (L. 193.627.000).

Informazione agli operatori

1. Con riferimento a quanto indicato nel bando pubblicato sul BURL n. 53, all'ultimo comma del punto 1 - *Soggetti beneficiari*, la disponibilità finanziaria complessiva destinata alla concessione di contributi per spese di adeguamento all'euro, è fissata in € 258.228,45 (L. 500.000.000).

2. In conformità a quanto definito al punto 1 del bando, si intende micro l'impresa che occupa da 0 a 9 dipendenti (Regolamento n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 C.E.).

Si segnala che la dizione usata al punto 3 - *Tipologia e misura dell'agevolazione* - capoverso 3.4 erroneamente individua come micro le imprese che occupano fino a 10 dipendenti.

Unità organizzativa commercio

Il dirigente: Francesca Borgato



Regione Lombardia

SPAZIO RISERVATO ALLA CCIAA	SPAZIO RISERVATO ALL'IMPRESA (da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte)
DATA SPEDIZIONE _ _ _ _ _ _ _	CODICE FISCALE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DATA ARRIVO _ _ _ _ _ _ _	AGEVOLAZIONE RICHIESTA A VALERE SULLA LEGGE 449¹: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lire _ Euro _
N. PROTOCOLLO _ _ _ _ _ _ _	NUMERO DIPENDENTI²: da 0 a 9 _ da 10 a 19 _ da 20 in poi _
	IMPRESA TURISTICA : ☐ SI ☐ NO

DOMANDA PER L'ACCESSO AI BENEFICI³

previsti dalla L. 27.12.1997, n. 449 art. 11 e dalla l.r. 21.3.2000 n. 13

ALLA REGIONE LOMBARDIA**DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, FIERE E MERCATI**

UNITA' ORGANIZZATIVA COMMERCIO

per il tramite della Camera di Commercio di

BOLLO € 10.33 (L. 20.000)
--

Il sottoscritto.....

in qualità di⁴ dell'impresa di seguito indicata:**CHIEDE**

Di poter ottenere le agevolazioni previste dalle citate leggi nn. 449/1997 e 13/2000.

A tal fine, a norma dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

A. DATI RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE

A.1 Denominazione⁵:

.....

.....

.....

A.2 Natura giuridica (barrare il quadratino corrispondente):

Impresa individuale |_| Società di persone |_| Società di capitali |_| Altra forma |_|

¹ L'ammontare dell'agevolazione richiesta deve corrispondere a quello indicato al successivo punto B.2.² La classe da 0 a 9 include anche il caso di nessun dipendente.³ Occorre presentare una domanda per ogni unità locale, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.⁴ Indicare se titolare o legale rappresentante nel Registro delle Imprese.⁵ La denominazione deve essere uguale a quella desumibile dal certificato d'iscrizione nel Registro delle Imprese.



A.3 Sede legale

Indirizzo di posta elettronica _____

Istituto bancario	Agenzia n.	SEDE			
-------------------	------------	------	--	--	--

(le coordinate bancarie devono essere indicate solo ed esclusivamente se l'impresa richiede il contributo di cui alla l.r. 13/2000 (vedere successivo punto B3))

(Campo obbligatorio)

A.5 Numero dei dipendenti ⁶ : |__|__|

A.6 *Descrizione dettagliata dell'attività svolta dall'impresa nell'unità locale dove sono installati ed utilizzati i beni acquistati*

[illegible]

(l'indicazione è obbligatoria)

A.7 Tipo di attività prevalente (barrare il quadratino corrispondente):

Dettaglio | ☐ |
 Ingrosso | ☐ |
 Somministrazione | ☐ |
 Imp. Turistica | ☐ |
 Agenzia Viaggi | ☐ |
 Generi di monopolio | ☐ |

A.8 Unità locale interessata dagli investimenti

(da indicare obbligatoriamente anche se coincide con la sede di cui al punto A.3):

[illegible]

A.9 Persona incaricata dall'impresa a seguire l'iter della pratica:

Numero di telefono | | | | | | | | | | Numero di fax | | | | | | | | | |

⁶ Indicare il numero dei dipendenti che deve essere congruente con quanto indicato nel frontespizio. In caso di nessun dipendente indicare il numero 0.



Regione Lombardia

B. DATI RELATIVI AI BENI ACQUISTATI

Tutti gli importi indicati nella presente sezione sono espressi nella seguente unità monetaria:

(da indicare obbligatoriamente)

Euro ⁷
☐

Lire

☐

B.1 Descrizione dei costi (da indicare obbligatoriamente) Gli importi riportati devono essere al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte.

DESCRIZIONE ANALITICA DEI BENI OGGETTO DELLA RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE	RIFERIM. ⁸	DATA E NUMERO FATTURA ⁹	SPESE PER ADEGUAM. ALL'EURO (a)	ALTRE SPESE (b)
TOTALE DEI COSTI	*****	*****		

B.2 Agevolazione richiesta ai sensi della L. 449/1997 (max 20% dei totali delle colonne (a) e (b))

(Campo obbligatorio):

B.3 Agevolazione richiesta ai sensi della l.r. 13/2000 (max 30% del totale della colonna (a))

⁷ Se gli importi sono espressi in Euro, arrotondare alla seconda cifra decimale.

⁸ Indicare il numero di riferimento corrispondente alle seguenti categorie:

GRUPPO XIX "Alberghi, ristoranti, bar ed attività affini" della tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988:

Riferimento

1. Mobili ed arredamento
2. Biancheria
3. Attrezzature (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.)
4. Impianti generici (riscaldamento, condizionamento)
5. Impianti specifici (igienici, cucina, frigoriferi, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili)
6. Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici

ALTRE ATTIVITA' (non specificate precedentemente) della tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988:

Riferimento

7. Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.
8. Macchinari, apparecchi ed attrezzature varie (compresi: frigoriferi, impianti di condizionamento e distributori automatici)
9. Stigliatura (scaffalatura)
10. Arredamento
11. Banconi blindati o con cristalli blindati
12. Impianto d'allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva
13. Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione
14. Impianti destinati al trattamento ed al depurazione di acque, fumi nocivi, ecc., mediante l'impiego di reagenti chimici
15. Mobili e macchine ordinario per ufficio
16. Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici

ULTERIORI TIPOLOGIE DI SPESA

Riferimento

17. Programmi informatici
18. Sistemi di pagamento con moneta elettronica
19. Beni per la prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi

⁹ Per i beni acquistati tramite leasing, indicare gli estremi delle fatture intestate alla società di locazione finanziaria.



Regione Lombardia

C. DATI RELATIVI AD EVENTUALI AIUTI *DE MINIMIS*

C.1 Di aver beneficiato alla data odierna dei seguenti *aiuti de minimis*, **escluse le agevolazioni a valere sulla Legge 449/97:**

DATA DI CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE	RIFERIMENTO LEGISLATIVO DELL'AGEVOLAZIONE	IMPORTO IN LIRE DELL'AGEVOLAZIONE	TASSO DI CONVERSIONE LIRA/ EURO	IMPORTO IN EURO DELL'AGEVOLAZIONE
TOTALE	*****		*****	*****

DICHIARA INOLTRE

- che l'attività esercitata dall'impresa rientra tra quelle ammesse ad agevolazione (commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, impresa turistica, agenzia di viaggi e turismo, generi di monopolio);
- che l'impresa per caratteristiche dimensionali ed economiche rientra fra i soggetti beneficiari del bando ovvero e' una micro, piccola o media impresa, come definita dal decreto M.I.C.A. 23.12.1997, pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11.2.1998;
- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- che i beni acquistati sono installati e/o utilizzati presso l'unità locale indicata al precedente punto A.8;
- che i beni acquistati sono strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unità locale ove gli stessi sono installati e/o utilizzati;
- che tutti i beni sono di nuova fabbricazione;
- che i costi indicati sono al netto di IVA e di eventuali altre imposte;
- che le spese relative ai beni per i quali si richiedono le agevolazioni sono state integralmente fatturate nel periodo compreso fra il **5 dicembre 2000 ed il 31 dicembre 2001**;
- che i beni elencati al punto B.1 sono iscritti nel Registro dei Cespiti Ammortizzabili e che, per i beni stessi, l'impresa non ha usufruito alla data odierna di altre agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali e comunitarie;
- di essere consapevole delle sanzioni penali comminate a norma degli artt. 483 e 496 del codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci;
- di prendere atto che l'errata o omessa compilazione dei dati obbligatori di cui alla presente domanda comporterà l'esclusione della stessa dalla procedura istruttoria;
- di rispettare quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in tema di aiuti assoggettati alla normativa "de minimis" e di impegnarsi a comunicare alla Camera di commercio competente - entro 10 giorni dall'ottenimento eventuali ulteriori aiuti de minimis ottenuti dopo la presentazione della presente domanda.

SI IMPEGNA A

- conservare per cinque anni dalla data di spedizione della domanda d'agevolazione tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa all'acquisto dei beni agevolati;
- corrispondere, entro 15 giorni, alle richieste di informazioni formulate dalla Camera di commercio competente, nell'ambito della sua attività di controllo;
- non cedere, alienare o comunque distrarre per un periodo di almeno tre anni dalla data di concessione dell'agevolazione i beni agevolati senza che ne sia data immediata comunicazione alla Camera di commercio;
- comunicare, infine, alla Camera di commercio, entro trenta giorni, l'eventuale spostamento dei beni agevolati presso un'altra unità locale dell'impresa, anche nel caso di trasferimento di detti beni presso altro luogo ai fini di custodia per la durata di non utilizzo durante il periodo di chiusura.

Data |_|_|_|_|_|_|_|_|

Firma del richiedente ¹⁰

¹⁰ La firma deve essere autenticata. Si ricorda che, oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero tramite l'ufficiale di anagrafe, è possibile adempiere al previsto obbligo allegando alla domanda stessa fotocopia del documento di identità del firmatario.



INTERCALARE

(da utilizzare solo nel caso che le righe del prospetto di cui al punto B.1 del modello di domanda di agevolazione non siano sufficienti a contenere tutte le fatture relative all'acquisto dei beni per i quali si richiede l'agevolazione)

Impresa richiedente

.....

...

(utilizzare la stessa denominazione usata al punto A.1 della domanda)

CODICE FISCALE PARTITA IVA

DESCRIZIONE ANALITICA DEI BENI OGGETTO DELLA RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE	RIFERIM.	DATA E NUMERO FATTURA	SPESE PER ADEGUAM. ALL'EURO (a)	ALTRE SPESE (b)
TOTALE PARZIALE (tale importo va aggiunto nell'ultima riga utile dell'elenco B.1, prima del totale dei costi).	*****	*****		

data

FIRMA

.....

(del titolare o del rappresentante legale)

**SPAZIO RISERVATO ALLA CCIAA**

Spedita il n. protocollo
(data desunta dal timbro postale di partenza)

(da utilizzare solo nel caso che le righe del prospetto di cui al punto B.1 del modello di domanda di agevolazione non siano sufficienti a contenere tutte le fatture relative all'acquisto dei beni per i quali si richiede l'agevolazione)

(utilizzare la stessa denominazione usata al punto A.1 della domanda)

CODICE FISCALE PARTITA IVA

[illegible]

FIRMA

(del titolare o del rappresentante legale)

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20020128]

[5.3.1]

D.D.G. 12 DICEMBRE 2001 – N. 31148

Direzione Generale Qualità dell'Ambiente – Definizione della data di passaggio delle funzioni delegate alle province lombarde di cui alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche, art. 3, c. 58 e d.g.r. n. 7/6296 del 1° ottobre 2001 – Delega alle Province delle funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale di cui all'art. 34 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1) l'esercizio da parte delle province lombarde delle funzioni delegate di cui alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 art. 3, c. 58, secondo le modalità precisate con la d.g.r. n. 7/6296 del 1° ottobre 2001 «L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche, art. 3, c. 58 – Delega alle Province delle funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale di cui all'art. 34 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86», decorre a far tempo dal 1° gennaio 2002;

2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente decreto.

Il direttore gen. qualità dell'ambiente:
Pier Giorgio Panzeri

[BUR20020129]

[5.3.4]

D.D.G. 17 DICEMBRE 2001 – N. 31453

Direzione Generale Qualità dell'Ambiente – Definizione della data di passaggio delle funzioni delegate alle province lombarde di cui alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche, art. 3, c. 58 e d.g.r. n. 7051 del 23 novembre 2001 – Delega alle province delle funzioni relative alla promozione e coordinamento della «Giornata del verde pulito» di cui alla l.r. 20 luglio 1991, n. 14

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1) l'esercizio da parte delle province lombarde delle funzioni delegate di cui alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 art. 3, c. 58, lettera b) secondo le modalità precisate con la d.g.r. n. 7/7051 del 23 novembre 2001 «L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 – Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. – Art. 3, comma 58 lettera b) – Delega alle province delle funzioni relative alla promozione e coordinamento della «Giornata del verde pulito» di cui alla l.r. 20 luglio 1991, n. 14», decorre a far tempo dal 1° gennaio 2002;

2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente decreto.

Il direttore gen. qualità dell'ambiente:
Pier Giorgio Panzeri

[BUR20020130]

[3.1.0]

D.D.G. 24 DICEMBRE 2001 – N. 32040

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Depubblicizzazione dell'IPAB Scuola materna Davide Bernasconi con sede in via 5 Giornate 3, Cernobbio (CO), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd. e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA FORMAZIONE
ISTRUZIONE E LAVORO**

Omissis

Decreta

– di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'IPAB Scuola materna Davide Bernasconi, avente sede legale nel comune di Cernobbio, via 5 Giornate 3;

– di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in ente morale con regio decreto del 22 ottobre 1884 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB, è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente con personalità giuridica di diritto privato;

– di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con decreto del direttore generale formazione istruzione e lavoro n. 50771 del 23 gennaio 1998, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima, alla sezione dell'O.R.E.CO. e dell'ASL territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale

**F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA
E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA**

[BUR20020131]

[5.3.5]

D.D.U.O. 12 NOVEMBRE 2001 - N. 26932

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Volturazione dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta Gotti Angelo per l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi nell'impianto sito in Corte Franca (BS), frazione Colombaro - via Malpensa, a favore della ditta Gotti Luca con sede legale in Corte Franca (BS), via G.B. Vighenzi 11

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI**

Omissis

Decreta

1) L'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi nell'impianto sito in frazione Colombaro - via Malpensa nel comune di Corte Franca (BS), a suo tempo rilasciata con d.g.r. 26 febbraio 2001, n. 3541 alla ditta Gotti Angelo, con sede legale in Corte Franca (BS), frazione Colombaro - via Malpensa 7, è accordata alla ditta Gotti Luca, con sede legale in Corte Franca (BS), via G.B. Vighenzi 11, per l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi nell'impianto sito in Corte Franca (BS), frazione Colombaro - via Malpensa.

2) Di determinare in L. 140.360.000 (€ 72.489,89) l'importo della fidejussione che la ditta Gotti Luca deve prestare a favore della Regione Lombardia; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/1999, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000.

3) Di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 2), entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/1999, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000.

4) Di svincolare la fidejussione precedentemente prestata dalla ditta Gotti Angelo, accettata con nota in atti regionali n. 16684 del 6 giugno 2001, previa acquisizione del parere della Provincia di Brescia in merito alla mancata produzione di danni all'ambiente durante l'esercizio dell'attività.

5) Di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché le prescrizioni e le condizioni dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 26 febbraio 2001 n. 3541.

6) Di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta Gotti Luca, contestualmente alla d.g.r. n. 3541/01 ed all'accettazione della polizza fidejussoria di cui al punto 2), trasmettendone copia alla Provincia di Brescia all'ARPA Dipartimento di Brescia ed al comune di Corte Franca.

Il dirigente dell'unità organizzativa
gestione rifiuti: Achille Mortoni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.